

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale in

Giurisprudenza

a.a. 2017-2018

Titolo tesi: Ordinamento sportivo e diritti fondamentali.
L'applicazione dei principi del giusto processo alla controversia
tecnica

Relatore: Chiar.mo Prof. Paolo Moro

Studente: Claudio Zuliani

Indice-sommario

Introduzione	6
Capitolo I	
L'ordinamento sportivo	9
1. Lo sport	9
2. La teoria istituzionalista applicata al fenomeno sportivo	11
2.1. Le istituzioni e gli ordinamenti giuridici settoriali	11
2.2. L'ordinamento giuridico sportivo	14
2.3. L'attività sportiva. L'agonismo	15
2.4. I caratteri di autonomia dell'ordinamento sportivo	16
3. L'ordinamento sportivo italiano	17
3.1. Storica incertezza dei rapporti con l'ordinamento statale	17
3.2. Le dottrine che negavano giuridicità all'ordinamento sportivo	19
3.3. I criteri utilizzati per fondare la giurisdizione statale	21
3.4. L'intervento legislativo del 2003	22
3.5. La questione della rilevanza delle sanzioni disciplinari	24
3.6. La pronuncia della Corte costituzionale e le critiche della dottrina	27
3.7. Il necessario rispetto delle garanzie procedurali	29
3.8. Critica della teoria istituzionalista	31
3.9. Rapporti con l'ordinamento sportivo internazionale	34
Capitolo II	
Il sistema della giustizia sportiva	38
1. Le controversie sportive	38
1.1. Il legame tra agonismo e giustizia sportiva	38
1.2. La struttura della controversia sportiva	43
1.3. Le controversie tecniche	45
1.4. Le controversie disciplinari	45
1.5. Le controversie associative	47
1.6. Le controversie economiche	48

2. I soggetti delle controversie sportive	48
2.1. Le Federazioni Sportive Internazionali	48
2.2. Le Federazioni Sportive Nazionali	49
2.3. Le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Leghe	50
2.4. Gli atleti	52
2.5. Gli ausiliari e i dirigenti	53
2.6. Gli ufficiali di gara	53
2.7. I tecnici	60
2.8. Le società e associazioni sportive	61
3. Una piccola ma importante precisazione terminologica	62
4. La riforma della giustizia sportiva	64
4.1. Una nuova riforma in arrivo?	67
5. I Principi di Giustizia Sportiva	69
5.1. Gli scopi della giustizia sportiva	69
5.2. I principi del processo sportivo	70
5.3. Gli organi di giustizia e gli altri soggetti dei procedimenti	71
5.4. La Commissione federale di garanzia	72
5.5. Gli altri principi di giustizia sportiva	74
Capitolo III	
Il giusto processo sportivo	77
1. Il Codice della Giustizia Sportiva. Norme generali del processo sportivo	77
2. Gli organi di giustizia sportiva e le loro attribuzioni	79
3. La Commissione federale di garanzia	81
4. L'accesso alla giustizia	85
5. Il procedimento	87
6. I giudici sportivi	89
6.1. Nomina e competenza	89

6.2. I procedimenti	92
7. I Giudici federali	95
8. Il Procuratore federale	96
9. La Procura generale dello Sport	96
10. Il Collegio di Garanzia dello Sport	99
10.1. Nomina e competenza	99
10.2. Il procedimento	105
11. Revisione e revocazione	110

Capitolo IV

La controversia tecnica	113
1. Definizione	113
2. Classificazione	117
3. La controversia tecnica dinanzi al giudice di gara	122
3.1. Il dialogo degli ufficiali di gara con atleti e tecnici	124
3.2. L'arbitro della gara come giudice	125
3.3. L'applicabilità dei principi del giusto processo	126
3.4. La disciplina della controversia tecnica sul campo di gara	130
4. La controversia tecnica dinanzi ai giudici sportivi	131
5. La controversia tecnica dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport	133
6. La controversia tecnica dinanzi alla giurisdizione statale	135

Capitolo V

La controversia tecnica nella scherma	139
1. La Federazione internazionale di scherma e la Federazione Italiana Scherma	139
2. Il regolamento tecnico della FIE	140
2.1. Storia e ambito di applicazione	140
2.2. Terminologia, terreno, materiale dei tiratori	142
2.3. Il combattimento	143
2.4. Arbitraggio e giudizio delle stoccate	143

2.5. Gli ufficiali di gara	143
2.5.1. L'arbitro	144
2.5.2. Gli assessori e il consulente-video	144
2.5.3. La designazione degli arbitri e dei consulenti-video	145
2.5.4. Il metodo per giudicare le stoccate	145
2.5.5. Il ricorso al video-arbitraggio	146
2.5.6. Il materiale regolamentare e il controllo da parte dell'arbitro	148
2.5.7. La disciplina del combattimento nelle tre armi	149
3. Il Codice disciplinare delle gare	149
3.1. Campo d'applicazione	149
3.2. Autorità disciplinari e loro competenze	151
3.3. Le sanzioni	152
3.4. Le sanzioni di combattimento	154
3.5. Gruppi di sanzioni e giurisdizioni competenti	155
3.6. La procedura	157
Conclusioni	159
Bibliografia	161

Introduzione

Il presente lavoro affronta interrogativi che non possono non stimolare i cultori della filosofia e della teoria generale del diritto.

Ci si potrebbe chiedere per quale ragione l'ambito della ricerca sia stato individuato nella controversia tecnico-sportiva, che è tradizionalmente considerata come una questione "del campo", una questione, appunto, tecnica, *ergo*, si è soliti concludere, *non giuridica*.

Benché negli ultimi anni qualche autore abbia iniziato ad occuparsene più a fondo, in tema non risultano mai edite monografie ed anche i contributi più brevi sono rari. Per lo più l'argomento è trattato in brevi paragrafi di lavori incentrati su altri aspetti del diritto sportivo. E ciò, nonostante le sue questioni siano oggetto di discussione almeno settimanale da parte di una buona fetta di popolazione, al cui interno certo non mancano i giuristi.

Si tratta pertanto di un ambito che, da un lato, necessita di approfondimento e, dall'altro, presenta questioni senza dubbio interessanti, anche perché capaci di avere conseguenze non solo strettamente sportive, ma anche economiche di non poco momento. Gli interrogativi con cui il giurista deve fare i conti sono molteplici.

Il materiale su cui svolgere l'indagine non è però mancato. La ricerca si è limitata quasi esclusivamente all'ambito nazionale, ma una - seppur rapida - lettura di qualche contributo degli studiosi anglofoni ha consentito di specificare meglio alcuni aspetti del capitolo IV, che è il cuore del lavoro, in quanto specificamente dedicato alla controversia tecnica.

Molto è, infatti, il materiale a disposizione di chi voglia approfondire il tema dell'esistenza dell'ordinamento sportivo e del suo rapporto con quello statale. Nel capitolo I sono trattati i punti salienti della problematica, affrontare la quale è presupposto indispensabile per ogni

più specifico ragionamento di diritto sportivo.

Nel capitolo II viene delineato il sistema della giustizia sportiva italiana. L'analisi parte delineando le controversie sportive e distinguendole secondo la classica quadripartizione. Si trattano successivamente i soggetti del c.d. ordinamento sportivo, con un approccio non di tipo strettamente istituzionale, ma legato all'ambito del contenzioso (tecnico in particolare), sicché si è ritenuto opportuno omettere dalla trattazione i Comitati olimpici, in quanto esclusi dall'ambito della controversia tecnica. Successivamente si sono affrontate la riforma della giustizia sportiva del 2014 e i Principi di giustizia sportiva.

Il capitolo III espone e commenta il Codice di Giustizia sportiva, in cui si trova la disciplina che dà concreta attuazione ai Principi di giustizia sportiva, occupandosi della configurazione istituzionale e della disciplina dei procedimenti della giustizia sportiva, cioè di quegli organi interni alle Federazioni e al CONI cui è demandata la risoluzione delle controversie. Qui maggiore è stata l'attenzione alla disciplina relativa ai giudici sportivi (e al collegio di garanzia del CONI), minore quella riservata ai giudici federali ed alle procure federali e generale presso il CONI, la quale tuttavia non ha potuto essere totalmente negletta, in parte per l'attenzione che merita il complessivo disegno di riforma del 2014, ma soprattutto per le considerazioni che sono svolte nel capitolo IV (e nel V) sulla distinzione tra controversia tecnica e controversia disciplinare.

Il capitolo IV è quello che contiene il cuore dello svolgimento della ricerca. Le considerazioni ivi svolte traggono spunto dalla disciplina vigente (s'intende sia quella legislativa sia quella costituita dai regolamenti sportivi), dalla giurisprudenza sportiva, statuale ed arbitrale, dalla dottrina (anche straniera).

L'ultimo capitolo, dedicato al Regolamento della scherma, offre al lettore un esempio di regolamentazione tecnica. La scelta è caduta su tale disciplina perché è quella che il sottoscritto pratica personalmente.

Comunque, essa appare opportuna, in quanto ha offerto spunti interessanti che si legano alle riflessioni espresse più in generale sulla controversia tecnica (basti pensare alla disciplina del video-arbitraggio).

Avvertenza: tesi discussa in data 25 ottobre 2018 e successivamente sottoposta a correzione di refusi non sostanziali

Capitolo 1

L'ordinamento sportivo

Lo sport è un fenomeno sociale (ed economico) di amplissima portata. Il movimento sportivo ha avuto grande impulso con l'iniziativa che ha portato all'organizzazione dei moderni Giochi olimpici, da cui è nato il Comitato Olimpico Internazionale, vertice dell'organizzazione mondiale dello sport. Sulla scorta della teoria istituzionalista, si è parlato di ordinamento sportivo come ordinamento settoriale. Lo stesso legislatore si è basato su questo presupposto teorico per regolare la competenza giurisdizionale in materia, riservando talune categorie di controversie alla cognizione degli organi di giustizia sportiva. La Corte costituzionale ha avallato l'operazione, ricevendo le critiche della dottrina più avveduta.

Sommario. 1. Lo sport - 2. La teoria istituzionalista applicata al fenomeno sportivo - 2.1. Le istituzioni e gli ordinamenti giuridici settoriali - 2.2. L'ordinamento giuridico sportivo - 2.3. L'attività sportiva. L'agonismo - 2.4. I caratteri di autonomia dell'ordinamento sportivo - 3. L'ordinamento sportivo italiano - 3.1. Storica incertezza dei rapporti con l'ordinamento statale - 3.2. Le dottrine che negavano giuridicità all'ordinamento sportivo - 3.3. I criteri utilizzati per fondare la giurisdizione statale - 3.4. L'intervento legislativo del 2003 - 3.5. La questione della rilevanza delle sanzioni disciplinari - 3.6. La pronuncia della Corte costituzionale e le critiche della dottrina - 3.7. Il necessario rispetto delle garanzie procedurali - 3.8. Critica della teoria istituzionalista - 3.9. Rapporti con l'ordinamento sportivo internazionale

1. Lo sport

Lo sport è un insieme di gare ed esercizi, svolti individualmente oppure da parte di gruppi o squadre, per svago o per sviluppare le abilità motorie, ma soprattutto come manifestazione agonistica.

Si ritiene che lo sport, tanto come competizione quanto come attività

fisica, sia nato assieme all'uomo, inizialmente per le stesse necessità della vita, e successivamente si sia sviluppato, in società, per gioco e divertimento, oltre che per motivi attinenti allo sviluppo di forza fisica e agilità. D'altronde, l'istinto competitivo è proprio di ciascun individuo ⁽¹⁾.

La più antica manifestazione sportiva periodica a noi nota è rappresentata dai Giochi olimpici, che si svolgevano ogni quattro anni nella città di Olimpia, a partire dal 776 a.C. A riprova della loro importanza per la civiltà greca basti ricordare che le Olimpiadi - intese come i quadrienni tra un'edizione e l'altra dei giochi - servivano anche da unità di misura del tempo.

A partire dal Rinascimento, venne teorizzata l'importanza dei giochi sportivi individuali e a squadre per la formazione dei giovani: il loro impiego conobbe fortune sempre maggiori fino al XIX secolo, in cui si diffuse lo sport nella sua forma moderna, accompagnato da un vero e proprio «spirito sportivo». È proprio rifacendosi agli antichi giochi olimpici che Pierre de Fredey, barone di Coubertin, ebbe l'iniziativa di dar vita a dei moderni Giochi olimpici, anch'essi a cadenza quadriennale. La prima edizione dei Giochi si svolse ad Atene nel 1896. A tutt'oggi le Olimpiadi sono ritenute la manifestazione sportiva più importante, così come lo erano quelle antiche per i greci, con la differenza che quelle moderne coinvolgono tutte le nazioni del mondo e un numero notevole di discipline.

Tale è l'odierna ampiezza del fenomeno sportivo che risulta impossibile darne una definizione completa e univoca.

Il lemma sport è abbreviazione del vocabolo inglese *disport* o del francese *desport*, cioè "portar fuori dal lavoro, dalle tensioni". In passato era utilizzato, nella nostra lingua, il corrispondente termine "diporto".

⁽¹⁾ A. BOSCOLO, *Lo sport nel mondo*, Vallardi, Milano, 1958, p. 24.

Dal punto di vista del giurista, sport è «ogni attività ludica organizzata le cui regole sono universalmente accettate e ritenute vincolanti da coloro che la praticano» (2). Di più, lo sport è attività convenzionale che si fonda su regole accettate dai gareggianti, sicché nessuno sport potrebbe esistere senza regole (3).

2. La teoria istituzionalista applicata al fenomeno sportivo

2.1. Le istituzioni e gli ordinamenti giuridici settoriali

Com'è noto, per ordinamento giuridico s'intende il sistema di regole mediante il quale si organizza una collettività e si disciplina lo svolgimento della vita sociale. La finalità dell'ordinamento è "ordinare" la realtà sociale.

Gli ordinamenti giuridici non sono fissi ed immutabili. Al contrario, essi vengono modificati dai comportamenti posti in essere dai membri della collettività: dalle loro lotte ed alleanze, dalle ideologie prevalenti, dalle interpretazioni imposte dai gruppi dominanti (4), sicché sono in continua evoluzione.

I seguaci della teoria istituzionalista elaborata da Santi Romano (5) parlano di ordinamenti giuridici settoriali per indicare fenomeni associazionistici complessi, di carattere collettivo, dotati di propria autonomia, seppur operanti nel rispetto della supremazia dell'ordinamento statale. Si tratta delle «istituzioni», cioè di quelle «formazioni sociali intermedie» caratterizzate dalla presenza dei caratteri della plurisoggettività, dell'organizzazione e della normazione.

Ogni istituzione è un ordinamento giuridico: sulla teoria istituzionalista

(2) P.M. PIACENTINI, s.v. "Sport", in *Dizionario amministrativo*, a cura di G. Guarino, Giuffrè, Milano, 1983, p. 1425.

(3) Così F.P. LUISSO, *La giustizia sportiva*, Giuffrè, Milano, 1975, p. 3.

(4) Così M. SANINO, *Giustizia Sportiva*, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago, 2016, p. 4.

(5) S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Sansoni, Firenze, 1977 (=1918).

si fonda così il principio della pluralità degli ordinamenti giuridici.

Possiede i tre caratteri indispensabili per essere qualificata come Istituzione ogni sodalizio che sia composto da più soggetti aderenti o affiliati; che sia retto da propri organi interni su aspetti normativi, esecutivi e giurisdizionali; che sia capace di emanare norme interne proprie ⁽⁶⁾.

Il fenomeno della coesistenza di ordinamenti giuridici è ormai acquisito al patrimonio della cultura giuridica. Basti pensare, nell'ambito del diritto pubblico, alla compresenza degli ordinamenti statuali con quello internazionale e con quelli sovranazionali. Peraltro, si afferma, il riconoscimento delle istituzioni (private) è conforme al pluralismo giuridico-sociale oggi affermato al livello più alto del sistema delle fonti repubblicane, cioè nella Costituzione. In particolare, l'art. 2 della Carta tutela i diritti dell'uomo non solo come singolo, ma anche «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»; e l'art. 18 sancisce il diritto di libera associazione.

Ogni individuo è allora soggetto alle regole di uno o più ordinamenti. Tale soggezione può essere volontaria, come nel caso degli ordinamenti sportivi, nazionali ed internazionali, oppure necessaria ⁽⁷⁾.

Sono possibili altri ordinamenti, rispetto a quello statale, ogni volta in cui si abbiano: una soggettività diversa rispetto a quella stabilita dall'ordinamento statale; una normazione che sia prodotta, almeno in parte, da una collettività diversa da quella statale; un'organizzazione distinta, almeno in parte, da quella propriamente statale ⁽⁸⁾.

Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamenti altri, vi sono due scuole di pensiero. Secondo la concezione ordinamentale monista, ordinamenti giuridici ulteriori rispetto a quello statale non sono

⁽⁶⁾ M. SANINO, op. cit., p. 5.

⁽⁷⁾ *Ibidem*, p. 6.

⁽⁸⁾ *Ibidem*, p. 6 s.

configurabili, in quanto la funzione di organizzare la collettività spetta in esclusiva allo Stato. Ogni sub-ordinamento è perciò inquadrato in quello statale. Di conseguenza, calandoci nel nostro *particolare*, la regola sportiva non può trovare applicazione senza un intervento del diritto statale e lo sportivo può sempre adire l’Autorità giurisdizionale per far valere le proprie ragioni ⁽⁹⁾.

Secondo la concezione ordinamentale pluralista, invece, è nelle singole istituzioni sociali che risiede il diritto. Dato che non si può negare l’esistenza di un diritto sportivo e di un’organizzazione sportiva dotata di poteri normativi e giudiziari, finalizzati alla regolamentazione dell’attività sportiva, va riconosciuto il fatto che, accanto all’ordinamento giuridico statale, esiste l’ordinamento sportivo. Il rapporto tra i due ordinamenti è retto dal principio del tendenziale non disconoscimento ⁽¹⁰⁾, il quale è stato rafforzato nella prospettiva dell’autonomia dell’organizzazione sportiva, che è requisito indispensabile per far fronte a problemi sempre più complessi e cui corrispondono normazioni tecniche assai articolate.

Si può dire che né l’una né l’altra scuola di pensiero offrono una soluzione del tutto esauriente.

Comunque, gli ordinamenti giuridici sono distinti in due categorie: la prima raggruppa quelli esprimenti interessi collettivi (*in primis* lo Stato e gli enti pubblici territoriali), la seconda quelli esprimenti interessi settoriali (ad es., le associazioni). Questi ultimi hanno giuridica ragion d’essere solo in quanto riconosciuti dai primi: si parla perciò di ordinamenti *derivati* dall’ordinamento statale. In ragione della meritevolezza dei fini perseguiti, essi possono essere finanziati dallo Stato. I loro soggetti sono anche soggetti dell’ordinamento statale ⁽¹¹⁾.

⁽⁹⁾ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 6.

⁽¹⁰⁾ M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in “Rivista di diritto sportivo”, 1949, p. 19.

⁽¹¹⁾ A. MAIETTA, *op. cit.*, p. 6 s..

Pur se autonomi sotto il profilo funzionale, allora, gli ordinamenti settoriali non sono autosufficienti. Da ciò discende che gli effetti connessi ad atti provenienti da un ordinamento esprimente interessi settoriali e determinanti conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dello Stato (o di altro ente pubblico territoriale) possono legittimamente essere conosciuti e giudicati da quest'ultimo ⁽¹²⁾. Il che pone dei problemi relativamente al rapporto tra giustizia sportiva e giurisdizione statale.

2.2. L'ordinamento giuridico sportivo

È opinione diffusa che l'ordinamento giuridico sportivo sia configurabile ⁽¹³⁾, quale ordinamento esprimente interessi settoriali. Dunque, quale ordinamento autonomo ma non autosufficiente, ed in rapporto di necessario collegamento con il corrispondente ordinamento giuridico esprimente interessi collettivi. Non vi sarebbe dubbio, infatti, sul ricorrere dei tre caratteri propri di ogni istituzione/ordinamento. La pluralità di soggetti è data dall'insieme delle persone fisiche e degli enti associativi che a vario titolo concorrono all'esercizio della pratica sportiva. La normazione propria è data dalla disciplina relativa all'attività dei propri soggetti. L'organizzazione è data dal complesso degli apparati, nazionali ed internazionali, addetti al governo ed alla cura dello sport ⁽¹⁴⁾.

L'ordinamento sportivo mondiale potrebbe definirsi come un ordinamento superstatale diverso dall'ordinamento internazionale, in quanto, innanzitutto, ha come propri soggetti giuridici non gli Stati ma

⁽¹²⁾ Per un interessante caso di interferenza tra diritto statale e diritto cavalleresco, cfr. P. CALAMANDREI, *Regole cavalleresche e processo*, in "Rivista di diritto processuale civile", 2/I/1929, pp. 165 ss.

⁽¹³⁾ M. SANINO, op. cit., p. 8 s.

Va detto che Santi Romano non si spinse mai a qualificare il fenomeno sportivo come ordinamento a sé: il primo utilizzo del «paradigma pluralista» per affermare l'autonomia dell'ordinamento sportivo si rinviene invece in W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in "Foro Italiano", I/1933, cc. 1381-1400.

⁽¹⁴⁾ M. SANINO, op. cit., p. 8 s.

persone fisiche ed enti immateriali e non può considerarsi un ordinamento territoriale.

Sarebbe un ordinamento originario, in quanto esclusivamente competente ad individuare le regole per lo svolgimento delle competizioni sportive. Non avrebbe, invece, il carattere della sovranità, essendo carente di piena effettività nell'ambito delle diverse compagini territoriali ⁽¹⁵⁾.

Questa è l'impostazione tradizionale del rapporto tra diritto (ordinamento) statale e diritto (ordinamento) sportivo, tuttora propugnata da gran parte della dottrina ⁽¹⁶⁾. Tale inquadramento, tuttavia, va radicalmente messo in discussione, come si vedrà *infra*.

2.3. L'attività sportiva. L'agonismo

Manca una definizione giuridica, anche sommaria, di attività sportiva. Tale mancanza è sempre più notevole, se si considera la quantità delle norme, di varia provenienza, che la disciplinano, anche se può dirsi forse giustificata dalla varietà e complessità dei fenomeni sorti e sviluppatisi nell'intero globo all'interno del fenomeno sportivo od ai suoi confini ⁽¹⁷⁾.

Il fulcro dell'attività sportiva è dato dalle competizioni agonistiche. Tre sono le categorie in cui viene classificato l'agonismo.

L'agonismo occasionale è costituito da gare isolate, non collegate tra loro.

L'agonismo a programma limitato, invece, si ha quando le gare sono collegate, ma entro limiti di categoria e territorio ben definiti (es. un circolo, una scuola, una città, una nazione).

L'agonismo a programma illimitato, infine, è quello costituito da gare collegate senza limiti di tempo o di spazio, ragion per cui esso riguarda

⁽¹⁵⁾ M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, cit., pp. 17-18.

⁽¹⁶⁾ Cfr. ad es. M. SANINO, op. cit., p. 5 ss.; A. MAIETTA, op. cit., p. 3 ss.; S. CIVALE, *L'ordinamento sportivo e il Comitato olimpico nazionale italiano*, in Aa.Vv., *La giustizia sportiva, II-nazionale*, Sport Law and Policy Center, Nocera Inferiore, 2015, p. 15.

⁽¹⁷⁾ Così M. SANINO, op. cit., p. 9.

tutti gli atleti appartenenti a tutte le comunità del mondo. I diversi risultati sono formalmente collegati, perciò è necessaria la fissazione di regole scritte al fine di evitare differenze di registrazione che escludano la comparabilità dei risultati. Si rendono pertanto necessari meccanismi di controllo, accertamento, utilizzo ed archiviazione dei risultati stessi. Tutto ciò porta alla creazione di organi che curino la redazione, l'aggiornamento e l'applicazione delle regole che disciplinano la posizione dei soggetti incaricati di provvedere a tali incombenze ⁽¹⁸⁾.

L'ordinamento sportivo, pertanto, oltre a distinguersi dall'ordinamento statale, contiene al proprio interno una serie di differenti categorie o, se si preferisce, di ordinamenti sportivi particolari. È chiaro che i soggetti che fanno parte dell'ordinamento dell'agonismo occasionale sono ben diversi da quelli - ben più numerosi - che appartengono all'ordinamento dell'agonismo illimitato.

L'ordinamento sportivo a programma illimitato non è solo più complesso dal punto di vista organizzativo, ma tende anche ad avere un'assai variegata produzione normativa, relativa a varie materie, tra cui l'organizzazione delle gare, la diffusione e la propaganda, gli impianti sportivi, l'istruzione tecnica, la redazione e modifica delle carte federali, la disciplina di soggetti e istituzioni, il finanziamento e la gestione economica, la giustizia sportiva, la medicina sportiva, gli studi e le ricerche scientifiche, i rapporti con gli altri sport, i rapporti con gli ordinamenti statuali ⁽¹⁹⁾.

2.4. I caratteri di autonomia dell'ordinamento sportivo

La spinta "autonomistica" dell'ordinamento sportivo si fa sentire innanzitutto nel momento normativo e nel momento giustiziale. Esiste infatti un'ampia produzione normativa propria delle Istituzioni sportive,

⁽¹⁸⁾ M. SANINO, op. cit., p. 10.

⁽¹⁹⁾ *Ibidem*, p. 11.

che - come già rilevato - disciplina vari settori. D'altra parte, vi è anche una vera e propria Giustizia sportiva: con tale espressione si designa il complesso di organi giudicanti previsti dagli statuti e dai regolamenti delle federazioni per dirimere le controversie che insorgono tra gli atleti, le associazioni di appartenenza e le federazioni (20). È con precipuo riferimento a questo sistema di giustizia che la dottrina riconosce l'autonomia e la giuridicità dell'ordinamento sportivo.

Per la verità, ogni disciplina sportiva ha un proprio sistema normativo e giustiziale e, pertanto, costituisce un ordinamento giuridico particolare.

Il fine essenziale e fondamentale degli ordinamenti sportivi e dei loro soggetti è il miglioramento continuo del risultato sportivo: un fine "inutilitaristico", cui se ne aggiungono altri, di natura utilitaristica, in ogni caso in posizione subordinata al primo (21).

3. L'ordinamento sportivo italiano

3.1. Storica incertezza dei rapporti con l'ordinamento statale

Gli ordinamenti sportivi nazionali traggono la loro forza dall'ordinamento sportivo superstatale, sicché non sono né originari né sovrani.

L'esistenza dell'ordinamento sportivo italiano è stata sanzionata dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 220/2003, convertito con modificazioni della Legge n. 280 del 2003:

La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

Essa, in ogni caso, era già stata riconosciuta storicamente dalla

(20) In conseguenza della complessità crescente del contenzioso (e della notevole articolazione degli organismi giudicanti), la Giustizia sportiva può essere considerata un argomento autonomo di studio, su cui v. *infra*, ai capitoli II e III.

(21) M. SANINO, *op.cit.*, p. 11.

giurisprudenza. Quest'ultima, peraltro, va considerata «la fonte primigenia del diritto dello sport in Italia» (22).

L'organizzazione sportiva italiana forma un complesso sistema che fa capo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), a sua volta affiliato al Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

L'ordinamento sportivo nazionale subisce una duplice tensione, in quanto deve conformarsi da un lato alle norme dell'ordinamento statale, dall'altro a quelle dell'ordinamento sportivo internazionale (23).

I rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo non sono mai stati definiti positivamente fino al 2003. In questa situazione si è scatenata una conflittualità fra i due ordinamenti.

Alcuni autori distinguevano tre aree di rapporti: una retta esclusivamente da norme di diritto statale, una retta esclusivamente da norme di diritto sportivo e una retta sia da norme di diritto statale che da norme di diritto sportivo. Questa terza zona era quella interessata da possibili conflitti, allorché uno stesso fatto fosse qualificato diversamente o vi fossero ricollegati effetti diversi (24).

Si riteneva che i casi di conflitto potessero risolversi unicamente facendo prevalere la norma statale. In quest'ottica, l'unica strada per riconoscere l'autonomia all'ordinamento sportivo sarebbe una politica legislativa finalizzata ad evitare le zone di possibile contrasto (25).

Nel 1942 è stata approvata la legge istitutiva del CONI. Nell'immediato dopoguerra, il vertice del CONI aveva progettato un disegno di politica del diritto teso ad affermare il primato della normazione sportiva sulla legge

(22) P. MORO, *Giustizia sportiva e diritti e processuali*, in P. Moro, a cura di, *La giustizia sportiva: analisi critica della legge 17 ottobre 2003*, n. 280, *Experta*, Forlì-Trento, 2004, p. 1. Secondo l'Autore, la legislazione positiva si è invece caratterizzata per aver costantemente fornito risposte tutt'altro che sistematiche, oltre che criticabili nel merito, alle evoluzioni segnate dalla prassi.

(23) M. SANINO, *op.cit.*, p. 16.

(24) M. SANINO, *op.cit.*, p. 23 s.

(25) A. MAIETTA, *op. cit.*, p. 9.

statale. Tale obiettivo era stato dichiarato espressamente dal Presidente del Coni nella Rivista di diritto sportivo, edita dallo stesso Ente, e portato avanti con l'aiuto teorico di alcuni giuristi. L'autonomia era intesa come totale indipendenza, al fine di legittimare taluni istituti – in particolare, quello della responsabilità oggettiva – propri della giustizia sportiva ma in frizione con le leggi statali ⁽²⁶⁾.

Peraltro, la volontà di evitare l'ingerenza propria del periodo fascista portava i legislatori, in quel periodo, ad accostarsi con cautela all'argomento, tanto che anche i costituenti hanno preferito evitare di occuparsi esplicitamente del fenomeno sportivo, disciplinandolo implicitamente in alcuni articoli di portata più generale, tra cui l'art. 2 e l'art. 18. Solo dal 2001, con la riforma del titolo V, compare, nell'art. 117, un riferimento alla «organizzazione sportiva» ⁽²⁷⁾.

3.2. Le dottrine che negavano giuridicità all'ordinamento sportivo

Per la verità, in passato, parte della dottrina ha decisamente negato la rilevanza giuridica delle regole dello sport.

Degna di nota per l'originalità è la posizione di Carlo Furno. Secondo l'ottica di questo Autore, il problema del rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale non si pone. Infatti, può ben parlarsi di ordinamento sportivo, ma con tale espressione non si fa riferimento ad un ordinamento giuridico. «Ogni sistema di regole tecniche, valevole per ogni singolo fenomeno, può essere qualificato come l'*ordinamento* specifico di quel fenomeno. Ma, appunto, ordinamento *giuridico* potrà essere soltanto un sistema specifico di regole tecniche del diritto; mentre gli altri ordinamenti di tutti i possibili fenomeni sociali diversi dal diritto saranno ordinamenti *non giuridici*, sistemi di norme tecniche diverse dalle

⁽²⁶⁾ A. DE SILVESTRI, *Il diritto dello sport tra evolucionismo, ideologismo ed esigenze di "normalizzazione"*, in "GiustiziaSportiva.it", 3/2014.

⁽²⁷⁾ P. SANDULLI, *Costituzione e sport*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it, p. 1 s. e relative note.

giuridiche» (28). Per Furno, infatti, la categoria cui lo sport appartiene è il gioco, che con il diritto non ha punti di contatto. «Ne consegue che l'ordine giuridico positivo e l'ordine tecnico sportivo non soltanto non sono entità omogenee e non stanno quindi sul medesimo piano, ma non hanno neppure dei momenti di omogeneità, delle zone di contatto ed eventualmente di interferenza e di collisione: sono, piuttosto, completamente distinti ed eterogenei», sicché non può sorgere alcun conflitto, relativo all'applicazione dei regolamenti tecnico-sportivi, tra l'ordinamento giuridico dello Stato e «l'ordine tecnico-sportivo» (29).

Una replica ad un siffatto ragionamento non si è fatta attendere: ci ha pensato Francesco Carnelutti (30). In polemica con Furno, l'Autore afferma che il diritto «fa presa» su tutto ciò che sta su un piano inferiore ad esso, sicché, per sostenere l'impenetrabilità del gioco (e dello sport) al diritto, non vi sarebbe altra strada che porlo su di un piano superiore, cioè di farne una categoria della morale.

Gioco e diritto non sono dunque incompatibili, però il diritto ha escluso la tutela del gioco e lo ha fatto in quanto a regolare i conflitti di interessi in questo campo è più efficiente il *fair play*.

Per Carnelutti, dovrebbe allora essere la sociologia a studiare questo tipo di composizione dei conflitti, aprendo così gli occhi ai giuristi, i quali, «quasi abbagliati dal diritto (...), pensano, perciò, che del diritto non si possa fare a meno». Sarebbe così evidente come «la teoria della pluralità (interna) degli ordinamenti giuridici rappresenti forse il colmo di quella

(28) C. FURNO, *Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1952, p. 640-641 (corsivo dell'Autore). Lo scritto prende spunto da un arresto della Corte di cassazione che aveva identificato la figura dell'arbitro sportivo con quella dell'arbitro.

(29) *Ibidem*, p. 657.

(30) F. CARNELUTTI, *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in "Rivista di diritto processuale", I/1953, pp. 20-29. L'articolo è una diretta replica alla citata opera di Furno e, dunque, si occupa anch'esso della figura dell'arbitro sportivo.

che avrei voglia di chiamare l'infatuazione del diritto»⁽³¹⁾.

In definitiva, dunque, pur con argomentazioni differenti, anche Carnelutti arrivava a misconoscere la rilevanza giuridica dell'ordinamento sportivo.

Si tratta, comunque, di posizioni ritenute concordemente superate⁽³²⁾.

3.3. I criteri utilizzati per fondare la giurisdizione statale

Nonostante la previsione, contenuta all'interno degli statuti federali, del vincolo di giustizia⁽³³⁾, l'adizione dei giudici statali non è stata completamente evitata.

Andava trovato un criterio per fondare la giurisdizione statale. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso Walrave (sent. 12 dicembre 1974, Walrave/UCI) ha stabilito un'equazione tra rilevanza giuridica e rilevanza economica, per tutti i tipi di controversie sportive. In base al criterio della rilevanza, la giurisdizione statale in materia sportiva è configurabile quando gli interessi lesi acquistano una rilevanza non solo sportiva ma anche economico-giuridica, capace di incidere sulla sfera del cittadino oltre che dello sportivo.

La giurisprudenza italiana, con l'appoggio della dottrina dominante, ha ripreso tale orientamento, confinando dunque nell'area della "non rilevanza" la competenza insindacabile della giustizia sportiva.

D'altro canto, si affermava la giurisdizione sulle controversie disciplinari allorché venissero in gioco sanzioni di incidere in misura significativa sullo *status socii*.

La questione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo finiva allora per dipendere, com'è evidente, dalla definizione dei rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale.

⁽³¹⁾ *Ibidem*, p. 29.

⁽³²⁾ Lo sottolinea, tra gli altri, M. SANINO, op. cit., p. 15, *et*, *ivi*, nota 17.

⁽³³⁾ Su cui v. *infra*, cap. II.

La giurisprudenza ha affermato la giurisdizione statale del giudice ordinario per la tutela di diritti soggettivi (fondamentalmente, per controversie relative a rapporti patrimoniali tra pari ordinati) e del giudice amministrativo per la tutela di interessi legittimi (fondamentalmente, nei casi di impugnazione di provvedimenti emanati da federazioni nei confronti di tesserati o affiliati).

L'ordinamento sportivo mal sopportava quelle che riteneva delle ingerenze sgradite. Restavano pertanto conflitti, anche aspri, tra gli organi della giustizia sportiva e quelli della giustizia statale. Si rendeva necessario regolamentare il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale.

3.4. L'intervento legislativo del 2003

Il 9 agosto del 2003 veniva emanato il Decreto Legge n. 220, poi convertito con modificazioni dalla L. n. 280/2003. Questa produzione normativa ha sancito che i rapporti tra i due ordinamenti sono regolati dal principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

L'intento era quello di garantire due esigenze costituzionalmente rilevanti: l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la garanzia della pienezza della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive che rilevino per l'ordinamento generale.

L'art. 1, comma 2, del d.l. n. 220, come modificato dalla legge di conversione, sancisce che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale «sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo».

La Legge n. 280/2003, nel convertire il decreto governativo, lo ha modificato, riducendo drasticamente l'area di autonomia dell'ordinamento sportivo e ampliando l'area di supremazia

dell'ordinamento statale. È stato infatti soppresso l'attributo «effettiva» riferito al termine rilevanza (art. 1, c. 2), che limitava fortemente l'intervento del giudice statale. È stata inoltre prevista la giurisdizione statale con riferimento a tutte le questioni "amministrative": affiliazione e tesseramento, ammissione ai campionati delle società e degli atleti.

L'art. 2, comma 1, dispone che, «in applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive».

Con l'art. 3, comma 1, veniva sancita la c.d. pregiudiziale sportiva: «esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91».

S'intendeva così risolvere, in termini generali ed astratti, l'annosa diatriba, riconoscendo l'esistenza dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, ma soprattutto i limiti e i confini di essa.

Si è trattato, secondo gran parte della dottrina, di una soluzione di

giusta mediazione, compatibile con i principi costituzionali in gioco ⁽³⁴⁾, pur se nata dalla conversione di un decreto legge tutto in favore di un'eccessiva e sproporzionata autonomia dell'ordinamento sportivo, sancita solo per risolvere circostanze transitorie ⁽³⁵⁾.

3.5. La questione della rilevanza delle sanzioni disciplinari

Nella prassi, si poneva il problema del rapporto tra la clausola di salvezza relativa alle situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento della Repubblica e la riserva delle materie elencate nell'art. 2 del d.l. n. 220/2003 in favore degli organi di giustizia sportiva. In altri termini, doveva risponderci al quesito se, nella materia disciplinare (più che in quella tecnica) potessero presentarsi casi di sanzioni tali da poter compromettere ingiustamente, qualora illegittime, un diritto soggettivo o un interesse legittimo del soggetto, così permettendogli di adire il giudice statale per ottenere tutela.

In ordine al problema della giurisdizione, si erano formati vari orientamenti ⁽³⁶⁾. Il primo, portato avanti dal Tar Lazio, non poneva in dubbio che le controversie tecniche (quelle di cui alla lett. a) dell'art. 1, c. 2, d.l. n. 220/2003) dovessero ritenersi riservate agli organi di giustizia sportiva, ma diversamente si poneva sulle controversie disciplinari (quelle cioè di cui alla lett. b). Anche in tale materia, come previsto dal testo normativo, si doveva riconoscere una riserva in favore della giustizia

⁽³⁴⁾ Contra L. FASSINA, *I rapporti fra giustizia sportiva e giustizia statale. Un delicato contemperamento fra esigenze di celerità e diritti processuali*, in "Tigor: rivista di scienze della comunicazione", 2/2012, pp. 134-145.

Secondo P. MORO, *Giustizia sportiva e diritti e processuali*, cit., p. 1 ss., dell'art. 2 del d.l. n. 220/2003 sarebbe inoltre proponibile una questione di legittimità costituzionale per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni ex art. 117 Cost., il quale attribuisce la materia del diritto sportivo alla legislazione regionale concorrente, fatta eccezione per i principi fondamentali.

⁽³⁵⁾ Così A. MAIETTA, op. cit., p. 18.

⁽³⁶⁾ Su tutti questi cfr. A.A. DI TODARO, *La tutela effettiva degli interessi tra giurisdizione sportiva e statale: la strana "fuga" della Corte dal piano sostanziale a quello per equivalente*, in "Giurisprudenza costituzionale", 1/2011, pp. 699 ss.

sportiva, ma tale riserva non aveva carattere assoluto, in quanto è proprio lo stesso d.l. n. 220 a fare «salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo». Il Tar Lazio riteneva, infatti, di poter ravvisare una rilevanza esterna nella lesione degli interessi economici o anche dell'onorabilità del ricorrente. Introduceva così una distinzione tra atti degli organi sportivi a rilevanza meramente interna, riservati alla cognizione della giustizia sportiva, ed atti a rilevanza anche esterna, impugnabili dinanzi al giudice statale, nel rispetto della pregiudiziale sportiva.

Parte della dottrina negava, però, la configurabilità di una tale distinzione, ritenendo che tutte le sanzioni disciplinari impattino direttamente su situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, con la conseguenza che, *in parte qua*, il c.d. decreto salva calcio sarebbe costituzionalmente illegittimo; auspicava, pertanto, un intervento del giudice delle leggi ⁽³⁷⁾.

Un secondo orientamento, contrapposto al precedente, è stato espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con la pronuncia 8 novembre 2007, n. 1048. Secondo i giudici siciliani, non sarebbe dubitabile l'intento del legislatore di sottrarre interamente le materie elencate nell'art. 2 del d.l. n. 220 alla giurisdizione statale, escludendo in radice la possibile esistenza di situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento della Repubblica. Sicché «nessun rilievo va attribuito a tali fini alle conseguenze ulteriori – anche se patrimonialmente rilevanti o relevantissime – che possano indirettamente derivare da atti che la legge considera propri dell'ordinamento sportivo e a quest'ultimo puramente riservati. (...) Non ignora certo il Collegio, né poteva ignorarlo il legislatore allorché emanò il decreto legge n. 220 del 2003, che

⁽³⁷⁾ L. FERRARA, *Il contenzioso sportivo tra situazioni giuridiche soggettive e principi del diritto processuale*, in "Foro amministrativo Cds", 6/2009, p. 1600.

l'applicazione del regolamento (...) e l'irrogazione delle più gravi sanzioni disciplinari (...) quasi sempre producono conseguenze patrimoniali indirette di rilevantissima entità»⁽³⁸⁾.

Il contrasto di opinioni formatosi ha trovato una soluzione con il pronunciamento del Consiglio di Stato, il quale, con la pronuncia 25 novembre 2008, n. 5782, ha ritenuto di avallare l'opinione del Consiglio di Giustizia Amministrativa, in quanto più aderente alla *littera legis*, in cui non v'è traccia di alcuna distinzione dovuta alle conseguenze patrimoniali delle sanzioni né, tantomeno, di un rilievo di tali conseguenze ai fini della sussistenza di una posizione giuridica tutelata dall'ordinamento statale⁽³⁹⁾.

Tuttavia, pur così deciso nell'escludere la rilevanza esterna degli atti sanzionatori sportivi, il Consiglio di Stato, con la stessa pronuncia aveva rilevato un «possibile contrasto col principio della generale tutela statale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi (art. 24 Cost.) e con la previsione costituzionale che consente sempre l'impugnativa di atti e provvedimenti amministrativi dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa (art. 103 e 113 Cost.). // Né sembra possibile procedere ad una interpretazione correttiva e costituzionalmente orientata della norme in esame: la strada dell'interpretazione "correttiva", che poi è quella praticata dal T.a.r. Lazio con la sentenza appellata, finisce, infatti, per tradursi, di fronte ad una norma dalla chiara ed univoca portata precettiva, in una operazione di disapplicazione della legge incostituzionale, senz'altro preclusa a questo Giudice»⁽⁴⁰⁾.

Il Consiglio di Stato aveva deciso definitivamente la controversia senza sottoporre la questione di costituzionalità al giudice delle leggi. Infatti, la

⁽³⁸⁾ Così Cons. giust. amm. Sicilia, 8 novembre 2007, n. 1048, § 4 della motivazione, in www.giustizia-amministrativa.it.

⁽³⁹⁾ Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782, § 3.7 dei motivi, in www.giustizia-amministrativa.it.

⁽⁴⁰⁾ Così Consiglio di Stato, 25 novembre 2008, n. 5782, cit., § 3.8 dei motivi.

società sportiva ricorrente non aveva impugnato tempestivamente la penalizzazione in classifica che aveva determinato la retrocessione della squadra nel campionato di calcio di serie C1 e, solo dopo aver partecipato all'intero campionato successivo in tale serie, aveva adito il Tar Lazio per ottenere l'annullamento dei provvedimenti ed il risarcimento del danno. La prima richiesta, però, poteva trovare accoglimento, in quanto il bene della vita (la c.d. salvezza e conseguente permanenza in serie B) non poteva più essere restituito alla ricorrente. Ai giudici non restava che la possibilità di esaminare la domanda risarcitoria, potendo conoscere così solo indirettamente della legittimità dell'atto impugnato. I giudici del plesso amministrativo hanno affermato la propria giurisdizione esclusiva sulla domanda risarcitoria, giacché essa non rientra tra quelle riservate agli organi di giustizia sportiva ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 220/2003.

L'ineludibile questione di legittimità costituzionale è stata successivamente sollevata dal Tar Lazio, sede di Roma, con l'ordinanza 11 febbraio 2010, n. 241.

3.6. La pronuncia della Corte costituzionale e le critiche della dottrina

La Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione con la sent. n. 49/2011 ⁽⁴¹⁾. Innanzitutto, la Corte ha ritenuto di condensare i parametri proposti dal rimettente (artt. 24, 103 e 113 Cost.) in un'unica questione attinente alla garanzia dell'azione in giudizio a difesa delle proprie posizioni giuridiche soggettive.

In secondo luogo ha ritenuto che nella pronuncia del Consiglio di Stato vi fossero le indicazioni necessarie per dare alla disciplina legislativa un'interpretazione costituzionalmente orientata. In altre parole, è vero che non vi è tutela di annullamento, ma c'è quella risarcitoria.

Con tali argomentazioni, la Corte ha dichiarato non fondata la

⁽⁴¹⁾ Corte costituzionale, 7 febbraio 2011, n. 49, in www.cortecostituzionale.it.

questione. Trattasi dunque di pronuncia interpretativa di rigetto, pertanto non vincolante per successivi giudizi ⁽⁴²⁾.

Sulla decisione testé richiamata, la dottrina si è divisa. Da un lato, non sono pochi quanti si sono rifatti, forse troppo acriticamente, al *decisum* dei giudici costituzionali, limitandosi a prendere atto dell'operazione attuata dal legislatore e delle argomentazioni di avallo della giurisprudenza, anche costituzionale, e a compiere l'esegesi dell'una e delle altre. Nonostante la presa di coscienza del compito di ogni interprete di esaminare i rapporti tra l'ordinamento settoriale sportivo e quello generale, anche per verificare l'«autonomia» riconosciuta al primo ⁽⁴³⁾, questa parte della dottrina ha evitato di spingersi in profondità nell'analisi ed ha affermato la coerenza della disciplina legislativa con i principi costituzionali di tutela delle formazioni sociali atte a sviluppare la personalità umana e di protezione della libertà associativa (lo stesso ordinamento sportivo è una formazione sociale di tipo associativo).

D'altro lato, diverse sono le voci critiche che si sono levate. Innanzitutto, non è mancato chi ⁽⁴⁴⁾ ha rilevato che la sent. n. 5782/2008 del Consiglio di Stato non può davvero essere utilizzata come «chiave di lettura che fuga i dubbi di costituzionalità» ⁽⁴⁵⁾, considerato che in essa il d.l. n. 220/2003 viene espressamente qualificato come «legge incostituzionale». Il Consiglio di Stato, nel caso risolto con la pronuncia succitata, non ha potuto provocare l'incidente di costituzionalità perché – come riferito *supra* – la questione non era rilevante ai fini della decisione.

La Corte ha applicato i principi espressi dal Consiglio di Stato ad una fattispecie affatto diversa, in cui *in primis* il ricorrente aveva chiesto esclusivamente l'annullamento degli atti impugnati, senza chiedere il

⁽⁴²⁾ P. SANDULLI, *Costituzione e sport*, cit., p. 15.

⁽⁴³⁾ M. SANINO, op. cit., p. 15.

⁽⁴⁴⁾ Il riferimento è ad A.A. DI TODARO, op. cit., p. 703.

⁽⁴⁵⁾ Così invece Corte cost., sent. n. 49/2011, §4.5 del considerato in diritto.

risarcimento del danno e, *in secundis*, la caducazione degli atti impugnati sarebbe intervenuta in tempo utile per assicurare al ricorrente il bene della vita asseritamente leso. Per di più, lo ha fatto mostrando di essere perfettamente edotta della differenza tra le fattispecie. La Corte si è assunta così la responsabilità di arretrare la tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive, attestandosi sulla posizione “di retroguardia” della tutela per equivalente e lasciando indifeso il fronte dell’interesse sostanziale ⁽⁴⁶⁾. Con ciò, peraltro, sembra avere contraddetto la sua stessa giurisprudenza, che definisce la tutela risarcitoria come strumento di tutela ancillare rispetto a quello demolitorio ⁽⁴⁷⁾.

Bisogna chiedersi, poi, se la sent. n. 5782/2008 Cons. Stato sia corretta nell’affidare alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione della tutela risarcitoria per equivalente, ancorché disgiunta dalla tutela di annullamento. La dottrina ha risposto positivamente ⁽⁴⁸⁾.

Va notato che taluni autori hanno criticato la pronuncia della Corte in senso diametralmente opposto, sostenendo la necessità del rigoroso rispetto della formale prescrizione legislativa di esclusione della giurisdizione statale ⁽⁴⁹⁾.

3.7. Il necessario rispetto delle garanzie procedurali

Parte della dottrina persiste nel considerare non giuridiche le controversie tecniche e addirittura quelle disciplinari (per le quali l’intervento normativo del 2003 avrebbe operato una «degiuridificazione nel rispetto del principio di uguaglianza»), con la conseguenza che i

⁽⁴⁶⁾ A.A. DI TODARO, op. cit., p. 704.

⁽⁴⁷⁾ Sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, in www.cortecostituzionale.it.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. A.A. DI TODARO, op. cit., p. 705.

⁽⁴⁹⁾ P. SANDULLI, *Brevi note in tema di giusto processo sportivo*, in “Rivista di diritto ed economia dello sport”, 1/2015, p. 77 s.; P. SANDULLI, *Ancora qualche riflessione sull’autonomia della giustizia sportiva e sul vincolo di giustizia*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it, p. 4.

metodi con cui vengono risolte non sono controllabili in sede giurisdizionale, non rilevando l'adozione del modello costituzionale e convenzionale del giusto processo, che è doveroso solamente per la giurisdizione ed il processo arbitrale. Eventuali violazioni delle norme sostanziali e processuali sono, in tale prospettiva, irrilevanti, in quanto non lederebbero alcuna situazione giuridica soggettiva protetta dall'ordinamento ⁽⁵⁰⁾. Tutt'al più si potrebbe applicare la l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. ⁽⁵¹⁾.

Di diverso avviso, invece, è il giudice amministrativo, il quale si è recentemente ribellato alla pronuncia della Corte ed ha proposto una nuova questione di legittimità costituzionale, ritenendo non vi sia equipollenza tra tutela caducatoria e tutela risarcitoria ⁽⁵²⁾.

Il ragionamento, portato alle estreme conclusioni, farebbe necessariamente venir meno l'autonomia della giustizia sportiva in materia tecnica e disciplinare ⁽⁵³⁾.

Nella fattispecie alla base del quesito di costituzionale v'era, secondo l'interessato (tesserato FIGC), il mancato rispetto dei termini processuali ad opera della Corte d'appello federale, con conseguente violazione del suo diritto di difesa ⁽⁵⁴⁾.

La doglianza non riguardava il merito della sanzione irrogata - e poi confermata nel terzo grado della giustizia sportiva ⁽⁵⁵⁾ - ma la violazione delle regole del giusto processo sportivo.

La deroga alla giustizia statale in favore dei giudici sportivi *ex art. 2 del*

⁽⁵⁰⁾ F. VALERINI, *Nessun ricorso al giudice per le controversie di natura tecnico-sportiva: non riguardano posizioni soggettive rilevanti per lo Stato*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it, p. 3 s.

⁽⁵¹⁾ F. VALERINI, *Il processo e l'irrilevante giuridico (note a margine di una controversia sportiva)*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 3/2006, p. 1044.

⁽⁵²⁾ TAR Lazio Roma, sez. I-ter, 11 ottobre 2017, ord. n. 10171.

⁽⁵³⁾ P. SANDULLI, *Costituzione e sport*, cit., p. 17.

⁽⁵⁴⁾ Comunicato uff. n. 067/CFA Figc, riunione del 5 ottobre 2016.

⁽⁵⁵⁾ Collegio di Garanzia dello sport, sez. un., 14 febbraio 2017, n. 14, in www.coni.it.

d.l. n. 220/2003 ha effetto in quanto vengano applicati i principi del giusto processo sportivo teorizzati dall'art. 7, lett. h bis) del d.lgs. n. 242/1999, così come modificato dal d.lgs. n. 15/2004, poi recepiti dal CONI ed inseriti nell'art. 2 del Codice di giustizia sportiva. Sulla corretta applicazione delle norme procedurali rimane il sindacato del giudice amministrativo, analogamente a quanto avviene per l'arbitrato ex art. 829 c.p.c. La giustizia sportiva, infatti, ha natura pattizia. Comunque, a conclusioni sovrapponibili si arriva anche seguendo la strada dalla natura amministrativa dei procedimenti di giustizia sportiva ⁽⁵⁶⁾.

In conclusione, si avrebbe tutela di annullamento ogniqualvolta la sanzione fosse irrogata senza rispettare le regole del processo sportivo e purché i suoi effetti siano ancora in essere. Altrimenti, opera solo la tutela risarcitoria ⁽⁵⁷⁾.

In quest'ottica, si potrebbe anche pensare che il corretto significato da attribuire all'espressione «disciplina delle questioni» tecniche e disciplinari (art. 2 d.l. 220/2003) riguardi solo l'aspetto sostanziale delle stesse. E questa interpretazione sarebbe forse l'unica via per tutelare pienamente l'interessato senza dover rimettere di nuovo la questione alla Corte costituzionale.

Altrimenti, resta da vedere se la Corte vorrà aderire alla soluzione prospettata.

3.8. Critica della teoria istituzionalista

Come pacificamente ammesso dalla dottrina, la Legge n. 280 del 2003 ha assunto a proprio fondamento teorico la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici e la figura dell'ordinamento derivato, il quale ha giuridica esistenza per effetto di un atto di riconoscimento da parte di un ordinamento giuridico superiore.

⁽⁵⁶⁾ P. SANDULLI, *Costituzione e sport*, cit., p. 18 s. et, ivi, nota 47.

⁽⁵⁷⁾ *Ibidem*, p. 19.

Vi sarebbe dunque una giuridicità originaria, propria di alcuni soltanto tra gli ordinamenti giuridici, e, accanto ad essa – *rectius*: sotto di essa – una giuridicità derivata, non propria dell'istituzione in quanto tale, ma successiva ad un «accorpamento di essa entro una superiore cornice ordinamentale».

Se l'obiettivo di Santi Romano era quello di superare l'equazione tra diritto e manifestazione della volontà dello Stato ⁽⁵⁸⁾, è però proprio l'assunto iniziale a mettersi in contrasto con l'intento di recuperare la dimensione originaria del diritto.

Infatti, se si riconosce la differenza tra ordinamento originario ed ordinamento derivato nell'avvenuto assorbimento – *rectius*: riconoscimento unilaterale – del secondo ad opera del primo, non resta che concludere che un ordinamento autonomo non può esistere se non è formalmente assorbito da parte dell'unico ordinamento sovrano, cioè quello statale. Il che significa che non esiste diritto al di fuori dello Stato e, pertanto, non esiste diritto che non sia manifestazione del potere. Finanche l'utilizzo degli attributi "originario" e "derivato" discende dal rapporto di forza tra i due ordinamenti.

La stessa vigenza delle norme dell'ordinamento settoriale, così, finisce per dipendere da un formale atto di recepimento del legislatore statale: col che, seguendo il percorso tracciato dalla teoria istituzionalista, si finisce per dare ragione in tutto e per tutto a Kelsen! Non può sfuggire infatti come risulti così pienamente confermata la teoria del giurista viennese sulla costruzione a gradi (*Stufenbau*) dell'ordinamento giuridico ⁽⁵⁹⁾. Ancor più notevole, però, è la conferma dell'affermazione kelseniana secondo cui, dietro il diritto positivo, non v'è altro che il potere.

Si può così concludere che la nozione di ordinamento derivato appare «funzionale ad una subdola operazione normativistica del diritto a mera

⁽⁵⁸⁾ S. ROMANO, op. cit., pp. 107 s.

⁽⁵⁹⁾ H. KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino, 1952, pp. 104-105.

manifestazione della volontà dello Stato» (60).

La stessa definizione di ordinamento è «meramente nominalistica» e, a pensarci bene, l'accostamento dei termini autonomia e derivazione dà luogo ad un ossimoro; il che prova la contraddizione insita nella teorica degli ordinamenti derivati.

Un ordinamento che non goda di innata autonomia non è tale. Al più si potrebbe parlare di un settore specifico dell'unico ordinamento da cui detto settore normativo trae origine e disciplina.

Se il legislatore avesse voluto affidarsi realmente al principio di autonomia, non avrebbe potuto far altro che affermare la totale irrilevanza delle decisioni sportive per l'ordinamento statale, anche se rese su situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento generale.

La produzione normativa del legislatore italiano è andata invece in senso opposto. Non diversamente si è mossa la riflessione della dottrina, che, pur dividendosi sull'essenziale questione circa la natura delle decisioni sportive (provvedimenti amministrativi per alcuni, lodi arbitrali per altri), ha in ogni caso escluso l'autonomia (vera e propria) dell'ordinamento sportivo. Lodo e provvedimento, infatti, sono figure disciplinate dalle norme statali e ricondurre le decisioni sportive all'interno di tali categorie altro scopo non ha che quello di permetterne il riesame da parte del giudice statale.

In questa prospettiva, l'autonomia dell'ordinamento sportivo si riduce ad essere un riflesso dell'autonomia negoziale dei privati o, per altro verso, del potere di auto-organizzazione proprio degli enti pubblici.

In definitiva, il legislatore ha negato l'autonomia originaria dello sport ed ha attribuito alle Istituzioni sportive un'*autonomia non originaria*, frutto di una «scelta unilaterale d'imperio».

(60) Così L. FASSINA, *Diritto dello sport e diritto dello Stato. Per un superamento della configurazione in termini autonomistici del sistema di giustizia sportiva*, in <http://paduaresearch.cab.unipd.it>, pp. 132-161, cui l'intero presente paragrafo è debitore.

L'autonomia sembra ridursi allora a «mero predicato del potere», a «prerogativa che il sovrano si arroga dopo la conquista del potere».

Al contrario, bisogna affermare che «la riduzione del diritto a nuda forza e vuota forma» rende inesplicabili il diritto e la vita stessa ⁽⁶¹⁾; d'altronde, anche a leggere lo stesso Kelsen si può concludere che «il diritto positivo, di per sé, chiede di essere giustificato» ⁽⁶²⁾ ed è proprio il senso del giusto e dell'ingiusto a distinguere l'uomo dagli altri animali ⁽⁶³⁾.

3.9. Rapporti con l'ordinamento sportivo internazionale

Sul rapporto tra ordinamento sportivo italiano ed ordinamento sportivo internazionale viene di nuovo in rilievo il già citato art. 1, comma 1, del D.L. n. 220/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 280/2003.

Stando alla lettera della disposizione, la fonte dell'ordinamento sportivo nazionale non sarebbe rinvenibile soltanto negli esiti della teoria istituzionalistica, ma piuttosto nell'ordinamento sportivo internazionale, rappresentato dal CIO, di cui sarebbe «articolazione».

È la stessa legge italiana, dopo aver sancito che il CONI è confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, a disporre che esso si conformi ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni ed indirizzi del CIO (art. 2, D.Lgs. n. 242/1999). Tali riferimenti sono ribaditi all'art. 4 dello Statuto del CONI.

L'influenza dell'ordinamento sportivo internazionale è dovuta anzitutto alla stessa natura piramidale del sistema sportivo. Il CIO ha il compito di organizzare e promuovere lo sport in generale a livello mondiale. Ad esso sono affiliati tutti i Comitati olimpici nazionali dei vari paesi, che

⁽⁶¹⁾ G. CAPOGRASSI, *Impressioni su Kelsen tradotto*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 1952, pp. 798 ss.

⁽⁶²⁾ A. BERARDI, *Il ritorno e gli appunti di viaggio*, in F. GENTILE, *Filosofia del diritto*, CEDAM, Padova, 2012, p. 192.

⁽⁶³⁾ ARISTOTELE, *Politica*, 1, 2, 11, 1253a.

perseguono a loro volta il fine di organizzare e promuovere lo sport sul relativo territorio nazionale.

Per ciascuno sport vi è una Federazione internazionale, la cui precipua funzione è quella di garantire che ogni specialità sportiva abbia delle regole tecniche uniformi in tutto il mondo in modo da potere organizzare delle competizioni internazionali. Le Federazioni internazionali dettano le regole tecniche di ogni disciplina sportiva, cui le singole Federazioni nazionali devono necessariamente conformarsi.

A rigore, i rapporti tra l'ordinamento sportivo italiano e quello internazionale non potrebbero essere regolati dall'ordinamento statale, rispetto al quale il secondo è autosufficiente. Nemmeno potrebbe l'ordinamento statale risolvere i conflitti tra i due ordinamenti sportivi, mentre può - almeno secondo la visione che ha prevalso finora - conoscere e risolvere i conflitti tra sé e l'ordinamento sportivo nazionale.

In ogni caso, la funzione del CONI è caratterizzata anzitutto dall'osservanza delle direttive e dei principi del CIO. Un eventuale conflitto tra ordinamento sportivo nazionale ed internazionale sarebbe risolto nel senso dell'irrilevanza, per il secondo, delle attività del primo. In altre parole, il CIO cesserebbe di riconoscere atti e soggetti dell'ordinamento sportivo nazionale.

Il CIO e le Federazioni internazionali sono, per il diritto internazionale, organizzazioni non governative, che raggruppano tutti i praticanti uno stesso sport nel mondo intero e li vincolano al rispetto dei dettami della Carta olimpica. Non ne sono membri gli Stati, bensì individui o gruppi di individui. Hanno carattere internazionale, in quanto spiegano attività nel territorio di diversi Stati. Non interessano però, per la dottrina maggioritaria, il diritto internazionale (pubblico). Si tratta, infatti, di enti regolati internamente da un proprio statuto, il quale ne determina struttura istituzionale e funzionamento ed è redatto in base al diritto privato interno dello Stato nel cui ambito territoriale vengono costituiti

(⁶⁴).

Compito precipuo del CIO è l'organizzazione dei Giochi olimpici. Esso emana, pertanto, regole organizzatorie. Le Federazioni internazionali promulgano statuti, regolamenti e codici sportivi vincolanti per le Federazioni nazionali affiliate. Il fondamento di tale vincolatività sta negli impegni assunti al momento dell'ammissione al CIO (per i principi della Carta olimpica) ed alle Federazioni internazionali (per quanto attiene a regolamenti, statuti e codici sportivi). Gli statuti di queste subordinano l'ammissione delle Federazioni nazionali candidate all'impegno di rispettare tali regole. Si tratta, pertanto, di norme di natura contrattuale, che non appartengono né al diritto internazionale né al diritto interno, bensì al c.d. diritto transnazionale, scaturente dall'autonomia contrattuale delle parti ed efficace su rapporti giuridici che oltrepassano i confini statali (⁶⁵).

Quando gli statuti delle Federazioni nazionali – come spesso accade – rinviano alle norme dettate dalle rispettive Federazioni internazionali, le norme da queste emanate vanno direttamente a disciplinare la pratica del singolo sport a livello nazionale. Tali regole sono soggette, per quanto concerne la loro interpretazione, ai principi applicabili al diritto pattizio.

Il riconoscimento da parte del diritto positivo dell'ordinamento internazionale sportivo ha determinato una riserva di disciplina a favore di quest'ultimo. Tale riserva non è assoluta, in quanto incontra il limite dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.

Sono le norme proprie dei singoli ordinamento nazionale, sulla base della disciplina di diritto internazionale privato applicabile alle varie fattispecie, a regolare i rapporti di diritto privato instaurati dagli

(⁶⁴) A. MAIETTA, op. cit., p. 21 s.; M. SANINO, op. cit., p. 19.

(⁶⁵) A. MAIETTA, op. cit., p. 22; M. SANINO, op. cit., p. 20.

Sull'esistenza di un vero e proprio «*diritto globale dello sport*» (corsivo dell'Autore) e sui problemi giuridici che ne derivano, cfr. G. GENTILE, *Ordinamento giuridico sportivo: nuove prospettive*, in "Rivista di diritto ed economia dello sport", 1/2014, p. 81 s.

organismi sportivi internazionali o da soggetti dell'ordinamento sportivo nell'ambito transnazionale (es. contratti di cessione dei diritti di trasmissione televisiva di manifestazioni sportive internazionali, responsabilità degli organizzatori di manifestazioni internazionali) ⁽⁶⁶⁾.

È esclusa, in definitiva, un'interazione tra norme emanate dall'organizzazione sportiva internazionale e diritto statale. Fanno eccezione solo le norme emanate dal CIO e rivolte direttamente agli Stati. Queste ultime sono considerate vincolanti, per l'ordinamento della Repubblica italiana, sulla base del principio *pacta sunt servanda*, che è norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta cui lo Stato italiano deve conformarsi ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Costituzione.

⁽⁶⁶⁾ A. MAIETTA, op. cit., p. 23.

Capitolo 2

Il sistema della Giustizia Sportiva

Partendo dal nesso tra contesa processuale e gara sportiva, si analizzano le tipologie di controversie sportive, prospettando la quadripartizione tra controversie tecniche, disciplinari, associative ed economiche. Si trattano quindi i soggetti che si rendono protagonisti delle controversie stesse, con particolare attenzione alla figura degli ufficiali di gara. Dopo un'opportuna distinzione tra i concetti di riserva, pregiudiziale sportiva, clausola compromissoria e vincolo di giustizia, si descrivono la riforma della giustizia sportiva del 2014 e gli interventi che ad essa hanno fatto seguito. Infine, si tratta il contenuto dei Principi di giustizia sportiva.

Sommario. 1. Le controversie sportive - 1.1. Il legame tra agonismo e processo - 1.2. La struttura della controversia sportiva - 1.3. Le controversie tecniche - 1.4. Le controversie disciplinari - 1.5. Le controversie associative - 1.6. Le controversie economiche - 2. I soggetti delle controversie sportive - 2.1. Le Federazioni Sportive Internazionali - 2.2. Le Federazioni Sportive Nazionali - 2.3. Le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Leghe - 2.4. Gli atleti - 2.5. Gli ausiliari e i dirigenti - 2.6. Gli ufficiali di gara - 2.7. I tecnici - 2.8. Le società e associazioni sportive - 3. Una piccola ma importante precisazione terminologica - 4. La riforma della giustizia sportiva - 4.1. Una nuova riforma in arrivo? - 5. I Principi di Giustizia Sportiva - 5.1. Gli scopi della giustizia sportiva - 5.2. I principi del processo sportivo - 5.3. Gli organi di giustizia e gli altri soggetti dei procedimenti - 5.4. La Commissione federale di garanzia - 5.5. Gli altri principi di giustizia sportiva

1. Le controversie sportive

1.1. Il legame tra agonismo e processo

È opportuno riscoprire la profonda connessione intercorrente tra giustizia processuale e competizione sportiva. Si consideri che nell'antica

Grecia il termine *agòn* indicava tanto la disputa giudiziaria quanto la gara atletica.

E, difatti, nella pratica agonistica si ha un'opposizione tra diverse forze che intendono prevalere ma che tentano di farlo all'interno delle regole del gioco, il cui rispetto viene giudicato da un terzo, similmente a quanto avviene nel processo.

Il processo, infatti, non è altro che una «partita legale, fatta di volontà gareggianti, di mosse sottilmente studiate e di accorgimenti tecnici» ⁽⁶⁷⁾; la partita di diritto in cui due o più giocatori cercano di prevalere utilizzando le regole ⁽⁶⁸⁾; per le parti, esso si risolve in un «giuoco per vincere» ⁽⁶⁹⁾, anche se più corretto è assimilarlo alla gara ⁽⁷⁰⁾. Esso è competizione massima e la sua indole agonistica vive tuttora ⁽⁷¹⁾.

Per ottenere giustizia nel processo non basta “avere ragione”, così come per vincere una gara non basta essere “sulla carta” più valenti. In entrambi i casi, è necessario utilizzare al meglio delle proprie possibilità gli strumenti tecnici che si hanno a disposizione per ottenere il risultato agognato ⁽⁷²⁾.

In entrambi i casi, poi, il giudice non è libero di dare ragione a chi vuole, ma deve darla al contendente che, impiegando i mezzi tecnici consentiti, meglio è riuscito a dimostrare di averla ⁽⁷³⁾. Il giudice del processo assomiglia all'«arbitro in mezzo al campo da gioco», che può

⁽⁶⁷⁾ P. CALAMANDREI, *Il processo come giuoco*, in “Rivista di diritto processuale”, 1/1950, p. 24.

⁽⁶⁸⁾ S. VALZANIA, *La partita di diritto. Considerazioni sull'elemento ludico del processo*, in “Jus”, 1978, p. 207.

⁽⁶⁹⁾ P. CALAMANDREI, *Il processo come giuoco*, cit., p. 26. Il corsivo è dell'Autore.

⁽⁷⁰⁾ F. CARNELUTTI, *Giuoco e processo*, in “Rivista di diritto processuale”, 2/1951, p. 105.

⁽⁷¹⁾ J. HUIZINGA, *Homo ludens*, tr. it. a cura di A. Vita, Einaudi, Torino, 1979, p. 90 s.

⁽⁷²⁾ Il diritto occidentale ha preferito riferirsi al modello della gara piuttosto che a quello dell'oracolo per la risoluzione delle controversie, come nota S. VALZANIA, op. cit., p. 211 ss.

⁽⁷³⁾ P. CALAMANDREI, *Il processo come giuoco*, cit., p. 25. *Contra* F. MACIOCE, *Il principio di lealtà, nella prassi processuale e nei rapporti fra poteri*, 2010, in www.corteconti.it.

giudicare solo sulla base delle azioni della partita (ci si riferisce alla regola espressa dall'art. 115, comma 1, c.p.c.). Si potrebbe arrivare a dire che la gara e il processo vengono svolti solo per il giudice ed esistono solo in quanto da lui percepiti. Un gol messo a segno mentre l'arbitro si pulisce gli occhiali e i guardalinee si soffiano il naso non esiste, similmente ad una comparsa che il giudice non abbia potuto leggere in tempo utile ⁽⁷⁴⁾.

La gara postula sempre regole per il suo svolgimento ed esige giustizia nei risultati. Essa necessita del diritto non diversamente dalla vita reale. Il processo, dal canto suo, è regolato come un torneo in cui vige il *fair play*: basti riferirsi all'art. 88 c.p.c. ⁽⁷⁵⁾.

In tutti gli istituti processuali è riconoscibile un significato agonistico. Il dibattimento simboleggia una primitiva lotta in cui il giudice funge da arbitro di campo. La successione degli atti processuali assomiglia al susseguirsi dei colpi sferrati con le armi. La stessa terminologia processuale è mutuata da situazioni schermistiche o comunque sportive. Con la civiltà, i colpi sono stati sostituiti dai contrastanti argomenti, ma rimane l'«accanimento» proprio della gara ⁽⁷⁶⁾ e l'intento delle parti assomiglia a quello dei pugili sul ring ⁽⁷⁷⁾. L'atto di citazione corrisponde alla sfida, l'appello alla rivincita, mentre il meccanismo per cui vincitore del processo risulta chi fa suo l'ultimo grado di giudizio è assimilabile ad un gioco al raddoppio. Nella gara come nel processo il momento conclusivo deve essere stabilito a priori. Il fischio finale della partita è analogo al passaggio in giudicato della sentenza ⁽⁷⁸⁾.

Il carattere di gioco ragionato del processo si manifesta soprattutto nel suo principio di dialetticità. Esso si concreta nell'alternarsi degli atti dei

⁽⁷⁴⁾ Così S. VALZANIA, op. cit., p. 214 s.

⁽⁷⁵⁾ F. CARNELUTTI, *Giuoco e processo*, cit., p. 105 s. Cfr. anche S. VALZANIA, op. cit., p. 216.

⁽⁷⁶⁾ P. CALAMANDREI, *Il processo come giuoco*, cit., p. 26.

⁽⁷⁷⁾ S. VALZANIA, op. cit., p. 207.

⁽⁷⁸⁾ *Ibidem*, pp. 219 ss.

litiganti, secondo una logica concatenazione che lega ciascuno di tali atti al precedente ed al successivo, così come avviene per le mosse di un gioco⁽⁷⁹⁾.

Anzi, lo scontro può manifestarsi già prima dell'inizio del processo così come prima dell'inizio della gara, attraverso una vera e propria «guerra dei nervi». Anche di questa fase “preliminare” vi sono degli esperti, specializzati nella preparazione del campo così come del processo. È questa la fase in cui si mettono in atto i *bluff*⁽⁸⁰⁾.

Ogni mossa di un contendente apre all'avversario una gamma di possibili reazioni ed è possibile che, con la propria abilità, questi riesca a trarre un vantaggio dalla situazione determinatasi per effetto della mossa del proprio avversario, contrariamente a quanto questi credeva. Così, il bravo competitore cerca di prevedere le probabili reazioni alle proprie mosse da parte del suo antagonista e anche la presumibile interpretazione che darà il giudice della situazione complessiva. Situazioni giuridiche completamente diverse dipendono dal colpo d'occhio del giudice-arbitro e dall'abilità dell'avvocato-giocatore⁽⁸¹⁾. Allora, tenendo bene a mente l'obiettivo della vittoria finale, le parti continueranno a studiarsi fino al termine dell'incontro, cercando in ogni situazione di mettere a segno un punto. In ogni processo, ciascuno è artefice della propria fortuna, ed è anche per questo che ogni processo è diverso dagli altri. Tutte queste considerazioni, come balza agli occhi, sono valide anche per la gara sportiva⁽⁸²⁾.

Il ruolo degli avvocati è assimilabile a quello di campioni delle parti in

⁽⁷⁹⁾ P. CALAMANDREI, *Il processo come giuoco*, cit., p. 27. Cfr. anche le considerazioni in parte critiche di P. SOMMAGGIO, *La centralità del contraddittorio nell'esperienza giuridica. Prime riflessioni per una teoria radicale*, in “Diritto e questioni pubbliche”, 7/2007, pp. 71 ss.

⁽⁸⁰⁾ P. CALAMANDREI, *Il processo come giuoco*, cit., p. 33 s. Cfr. anche J. HUIZINGA, op. cit., p. 92.

⁽⁸¹⁾ S. VALZANIA, op. cit., p. 225.

⁽⁸²⁾ P. CALAMANDREI, *Il processo come giuoco*, cit., pp. 28 s. e 32 s.

lotta, che, conoscendo le regole del processo (*game*), possono giocarlo (*play*) ⁽⁸³⁾. Essi non si limitano ad utilizzare gli adeguati strumenti tecnici, ma fanno a gara di abilità retorica, secondo la tradizione dell'eloquenza giudiziaria ateniese ⁽⁸⁴⁾.

Il processo, comunque, è anche leale osservanza delle regole del gioco, sotto la sorveglianza del giudice, che dispone provvedimenti sanzionatori nei confronti delle parti che li violano, così come fa un arbitro sportivo ⁽⁸⁵⁾.

Sia il magistrato che l'arbitro sportivo (es. calcio, pugilato, pallacanestro ecc.) si caratterizzano per l'indossare un particolare abito, che ha la funzione di condizionare la personalità di chi lo indossa e anche l'atteggiamento degli altri nei suoi confronti. In questo senso, solo i sacerdoti sono paragonabili alle due figure in esame ⁽⁸⁶⁾. E, difatti, processi e gare hanno in sé elementi rituali e liturgici, si svolgono in luoghi tipici, simbolici ⁽⁸⁷⁾. Si tratta di mondi dalla razionalità "diversa". Il processo, così come i Giochi olimpici, si celebra, non si esegue. Tutto ciò dimostra che non basta convincere la parte razionale dell'uomo per obbligarlo a sottostare ad una decisione ⁽⁸⁸⁾.

L'ottemperanza alle statuizioni definitive è, però, valore fondamentale del processo come della gara sportiva. Non a caso, nei giochi, la figura del guastafeste (cioè colui che rifiuta il gioco) è maggiormente riprovata rispetto a quella del baro ⁽⁸⁹⁾.

⁽⁸³⁾ Cfr. S. VALZANIA, op. cit., p. 218. Sulla distinzione del concetto di gioco in *game* e *play* cfr. U. ECO, «*Homo ludens*» oggi, prefazione a J. HUIZINGA, *Homo ludens*, cit., pp. XVIII ss.

⁽⁸⁴⁾ J. HUIZINGA, op. cit., pp. 102 s., che nota come Rutilio Rufo, primo a tentare il diverso approccio voluto dagli stoici e caratterizzato da rigorosa verità e dignità, perdette la causa e fu esiliato.

⁽⁸⁵⁾ P. CALAMANDREI, *Il processo come giuoco*, cit., p. 31.

⁽⁸⁶⁾ S. VALZANIA, op. cit., pp. 234 ss.

⁽⁸⁷⁾ *Ibidem*, pp. 229 ss.

⁽⁸⁸⁾ *Ibidem*, pp. 245 s.

⁽⁸⁹⁾ *Ibidem*, p. 237. Per un esempio di rifiuto della giurisdizione statale dovuto, per l'Autore, alla preferenza per una diversa procedura di risoluzione delle liti, cfr. P. CALAMANDREI, *Regole cavalleresche e processo*, cit., pp. 161 ss.

È con riferimento ad entrambi i fenomeni che si può affermare che «la controversia è la radice di ogni esperienza sociale» ⁽⁹⁰⁾.

Quanto alla controversia giuridica, essa «acquista carattere giuridico non tanto quando si fonda su regole del diritto vigente, ma quando essa si organizza e si determina in un processo avente natura giurisdizionale, indipendentemente dalla circostanza che l'amministrazione e la decisione della causa avvenga di fronte ad arbitri sportivi oppure a giudici dello Stato».

«La giustizia nello sport (...) si realizza nel suo concreto connotato di metodologia di composizione giudiziale di una controversia» ⁽⁹¹⁾.

1.2. La struttura della controversia sportiva

Ogni lite sportiva presenta due elementi: uno materiale od oggettivo ed uno formale o soggettivo. Il primo è dato dal fatto che l'oggetto della controversia è connesso con la pratica sportiva. Il secondo consiste nella procedura messa in atto dalle parti in conflitto, che possono essere istituzioni sportive o soggetti ad esse aderenti (es. atleti, tecnici, dirigenti, comunque soggetti tesserati nel rispetto della disciplina federale di riferimento).

Non sono controversie sportive quelle in cui una sola delle parti è istituzione sportiva o vi appartiene. Ad esempio, non rientra nella categoria una controversia di lavoro tra il CONI e un suo impiegato amministrativo.

Le controversie tra i soggetti dell'ordinamento sportivo sono strutturalmente ineliminabili, in quanto conseguenza necessitata della

⁽⁹⁰⁾ Nella sfida, peraltro, non v'è solo il conflitto, ma anche l'accordo: cfr. J. HUIZINGA, op. cit., p. 96.

⁽⁹¹⁾ Le ultime due citazioni sono tratte da P. MORO, *Giustizia sportiva e diritti processuali*, cit., pp. 3-5.

Cfr. anche P. MORO, *All'origine della controversia sportiva. Il fondamento agonistico del diritto dello sport*, in AA.VV., *Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, a cura di M. Colucci, Jovene, Napoli, 2004, pp. 202 ss.

conflittualità provocata dal confronto agonistico proprio di tutte le discipline, il che, data la diffusione e l'importanza sociale ed economica di tutto il fenomeno sportivo, comporta la necessità di una particolare attenzione nell'organizzazione del sistema della Giustizia Sportiva.

I tempi di attuazione delle competizioni richiedono l'emanazione celere delle decisioni, in modo da non ostacolare il procedere delle stagioni agonistiche, anche nel settore dilettantistico. La procedura, pur dovendo rispettare garanzie processuali inderogabili, come il contraddittorio, non può allora caratterizzarsi per una durata eccessiva.

I fatti che originano le liti sono imprevedibili, sicché si verifica spesso la necessità di affidarsi all'analogia, al richiamo dei principi generali e – addirittura – a criteri extralegali ⁽⁹²⁾.

In generale, le controversie sportive formano un contenzioso molto eterogeneo, composto di liti – devolute tendenzialmente in prima battuta agli organi federali e successivamente ai giudici nazionali ed eventualmente comunitari o ad arbitri, nel rispetto delle reciproche competenza – di diritto civile, di diritto amministrativo (e il *discrimen* tra le due non è sempre agevole) o anche di diritto penale, a dimensione nazionale ma anche internazionale ⁽⁹³⁾.

Le controversie sportive sono state fatte oggetto di una classificazione, in origine operata dalla prassi, successivamente rielaborata dalla dottrina ⁽⁹⁴⁾ e infine recepita dal legislatore nel decreto legge 19 agosto 2003, n. 220. La correttezza classificazione, però, è stata messa in dubbio dalla dottrina più avveduta ⁽⁹⁵⁾. Peraltro, mancando una chiara perimetrazione dei

⁽⁹²⁾ P. MORO, *Giustizia sportiva e diritti processuali*, cit., pp. 5-7.

⁽⁹³⁾ Cfr., per una prospettiva comparata, C. CHAUSSARD, *Droit du Sport. Leçon 10: Le contentieux sportif*, Université Numérique Juridique Francophone, in <https://unjf.fr>, p. 2.

⁽⁹⁴⁾ In particolare in F.P. LUISO, *La giustizia sportiva*, cit., pp. 36 ss.

⁽⁹⁵⁾ A. DE SILVESTRI, *La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, in AA.VV., *La Giustizia Sportiva. Analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n. 280*, cit., p. 91 ss.; G. MANFREDI, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 278.

confini stabilita da norme di legge o sportive, si nota come le quattro categorie siano diversamente descritte e delimitate dai vari autori ⁽⁹⁶⁾.

Si parla di giustizia sportiva per indicare tutte le tutele interne approntate dagli ordinamenti federali ⁽⁹⁷⁾. Ma va tenuto presente che non tutte le pretese sportive godono di tutela endofederale ⁽⁹⁸⁾.

1.3. Le controversie tecniche

Le controversie tecniche sono state sempre riconosciute irrilevanti per l'ordinamento statale. Si tratta di una materia che, non discostandosi dall'unanime posizione della prassi, il legislatore ha riservato alla Giustizia Sportiva.

Secondo autorevole dottrina, la lett. a) dell'art. 2, c. 1, va limitata alle sole controversie di risultato, che riguardano lo svolgimento e l'esito delle gare e dei campionati secondo un canone di regolarità sottoposto al giudizio di uno o più arbitri ⁽⁹⁹⁾.

L'argomento è trattato *amplius infra*, nel capitolo 4, cui si rinvia.

1.4. Le controversie disciplinari

Le controversie disciplinari sono quelle che derivano dall'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dagli ordinamenti federali per i soggetti che si rendano responsabili di comportamenti illeciti, detti significativamente "antisportivi".

Per considerazioni sulla sovrapposizione di talune controversie tecniche con quelle disciplinari, cfr. *infra*, cap. IV, § 1.

⁽⁹⁶⁾ A. DE SILVESTRI, *La giustizia sportiva nazionale ed il superamento della tradizionale tassonomia*, in AA.VV., *Diritto dello sport*, a cura di L. Musumarra, Le Monnier Università, Firenze, 2008, p. 122.

⁽⁹⁷⁾ A. DE SILVESTRI, *La giustizia sportiva nazionale ed il superamento della tradizionale tassonomia*, cit., p. 120.

⁽⁹⁸⁾ A. DE SILVESTRI, *La giustizia sportiva nazionale ed il superamento della tradizionale tassonomia*, cit., p. 123.

⁽⁹⁹⁾ P. MORO, *Giustizia sportiva e diritti processuali*, cit., p. 26.

L'art. 2, comma 1, lett. b) del d.l. n. 220/2003, convertito con l. n. 280/2003, ne fa materia riservata alla cognizione degli organi di giustizia sportiva, intendendo così sottrarla alla giurisdizione statale.

Nella prassi, tuttavia, al contrario delle controversie tecniche, quelle derivanti dall'irrogazione di sanzioni disciplinari sono state sempre riconosciute rilevanti per la giurisdizione statale nei casi in cui la sanzione comporti un'alterazione dello *status* soggettivo del tesserato o dell'affiliato.

Sono stati proposti dalla giurisprudenza anche il criterio della rilevanza economica o persino quello della lesione dell'onorabilità del tesserato ⁽¹⁰⁰⁾.

Oggi, nonostante la riserva disposta dall'art. 2 del c.d. decreto salva calcio, prevale la posizione secondo cui la giurisdizione (ora esclusiva) del giudice amministrativo sussiste in tali casi: si evita così una lesione dei diritti fondamentali processuali soggetti a protezione costituzionale ⁽¹⁰¹⁾.

Tuttavia, né il criterio della rilevanza economica né quello della sostanziale alterazione dello *status socii* sono convincenti. Il primo porta ad un'inaccettabile equazione tra l'economico ed il giuridico, mentre il secondo è un criterio di applicazione del tutto soggettiva, se non arbitraria. Non è chiaro, infatti, fino a che punto l'incisione dello status del soggetto sportivo possa essere considerata significativa e quando possa, invece, parlarsi, di una compressione irrilevante.

È stata proposta in dottrina una lettura in base alla quale la controversia disciplinare sarebbe sempre rilevante. La lett. b) dell'art. 2 del decreto salva calcio sarebbe allora indubbiamente incostituzionale, salvo riconoscerne l'intervenuta abrogazione ad opera del c.d. decreto Pescante ⁽¹⁰²⁾.

⁽¹⁰⁰⁾ V. *supra*, cap. I.

⁽¹⁰¹⁾ P. MORO, *Giustizia sportiva e diritti processuali*, cit., p. 27 ss.

⁽¹⁰²⁾ Cfr. L. FERRARA, op. cit., pp. 1599 s.

1.5. Le controversie associative

In questa categoria rientrano tutte le liti derivanti dalla violazione di norme statutarie e regolamentari delle Federazioni. In particolare, esse hanno ad oggetto: l'ammissione e affiliazione alle Federazioni di società, associazioni sportive e singoli tesserati; la partecipazione ai campionati; lo svolgimento della vita associativa (comprese le questioni amministrative o elettorali).

Tali controversie sono state quasi costantemente riconosciute dalla giurisprudenza come lesive di posizioni giuridiche rilevanti, tutelabili come diritti soggettivi oppure come interessi legittimi. La distinzione resta incerta, pur dopo l'attribuzione alle Federazioni della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 242/1999. Per ripartire correttamente la giurisdizione, si riteneva necessario guardare non alla natura del soggetto, bensì a quella dell'attività svolta in concreto. Ove il contrasto riguardasse l'applicazione di norme attinenti alla vita interna delle Federazioni ed ai rapporti fra società sportive, la giurisdizione spettava al giudice ordinario. Ove, invece, si discutesse dell'applicazione di norme attinenti alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva, allorché si fosse in presenza di posizioni di interesse legittimo, il giudice cui rivolgersi era quello amministrativo⁽¹⁰³⁾.

Le singole federazioni, infatti, presentano una doppia natura. Da un lato hanno aspetto privatistico, riconnesso alle proprie specifiche attività, tra le quali rientra l'organizzazione delle competizioni; dall'altro lato esse presentano natura pubblicistica, riconducibile all'esercizio in senso lato di funzioni pubbliche proprie del CONI⁽¹⁰⁴⁾.

⁽¹⁰³⁾ P. MORO, *Giustizia sportiva e diritti processuali*, cit., pp. 29-30.

⁽¹⁰⁴⁾ Cassazione, sezioni unite, 12 luglio 1995, n. 7640, in "Rivista di diritto sportivo", 1996, pp. 75 ss.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 220/2003, oggi tutte queste controversie sono devolute al giudice amministrativo, in giurisdizione esclusiva. Si evitano così incertezze circa il plesso giurisdizionale dotato di giurisdizione, relativamente ai casi in cui si possa dubitare relativamente alla presenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. Vero è che, con il meccanismo della *translatio iudicii* transgiurisdizionale, in caso di adizione del giudice sbagliato si eviterebbero conseguenze processuali infauste. Altrettanto vero è, tuttavia, che il rischio maggiore, in questa materia, è quello della perdita di tempo, che per il soggetto sportivo interessato può essere molto grave, impedendogli il godimento del bene della vita.

1.6. Le controversie economiche

In base al disposto legislativo, le liti relative ai rapporti patrimoniali tra i soggetti dell'ordinamento sportivo continuano ad essere riservate alla giurisdizione ordinaria. La categoria, però, ricomprende in realtà un più ampio insieme di tipologie di rapporti contenziosi, che non sono risolte tutte secondo le stesse procedure e dagli stessi organi ⁽¹⁰⁵⁾.

È fatta salva l'applicazione di eventuali – ma di frequente presenti – clausole compromissorie previste dalla normativa federale di riferimento.

2. I soggetti delle controversie sportive

2.1. Le Federazioni Sportive Internazionali

Le Federazioni Sportive Internazionali sono associazioni private a struttura federativa (associazioni di associazioni) senza scopo di lucro. Di regola, ad esse è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato in base alla legislazione dello Stato in cui hanno sede.

⁽¹⁰⁵⁾ Cfr. L. FUMAGALLI, *La cosiddetta giustizia «economica»*, in AA.VV., *Diritto dello sport*, a cura di L. Musumarra, Le Monnier Università, Firenze, 2008, pp. 164 ss.

La loro organizzazione comprende, oltre ad un organo legislativo e ad uno esecutivo, a vari consultivi permanenti e ad organismi decentrati, uno o più organi di giustizia con la funzione di giudici d'appello rispetto alle sanzioni disciplinari inflitte dagli organi di giustizia regionali o da quelli previsti per le competizioni internazionali ufficiali.

Compito precipuo di tali organizzazioni è la produzione e l'aggiornamento della regolamentazione tecnica della disciplina sportiva che rappresentano all'interno del CIO.

Le FSI riconoscono una sola Federazione per nazione, previo inserimento nello statuto di questa di una clausola di giurisdizione esclusiva in favore degli organi federali internazionali, nonché di una clausola di accettazione incondizionata di regolamenti e delibere della FSI.

Se le Federazioni internazionali pongono in essere un vero e proprio riconoscimento unilaterale delle Federazioni nazionali, lo stesso avviene, comunque, a monte, da parte del CIO nei loro confronti.

2.2. Le Federazioni Sportive Nazionali

Quello della natura delle Federazioni sportive nazionali è tema delicato, variamente ricostruito dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

Se un tempo la distinzione tra enti pubblici e privati non presentava particolari difficoltà, le varie privatizzazioni che hanno interessato il nostro paese hanno mutato la situazione. Il fatto che attività di interesse pubblico siano svolte da soggetti formalmente privati fa sì che, per la corretta qualificazione ed individuazione dei principi processuali e sostanziali da applicare al caso concreto, criterio fondamentale sia la natura dell'attività svolta.

Le Federazioni sono nate - già prima dell'istituzione del CONI, avvenuta formalmente con la legge 16 febbraio 1942, n. 426 - come associazioni private di secondo grado, con il fine di riunire le strutture associative operanti nell'ambito delle diverse discipline sportive, su

iniziativa dei cultori dei rispettivi sport o, talora, su impulso dei pubblici poteri.

La “pubblicizzazione” del CONI ha comportato una compressione dell’autonomia di diritto privato delle Federazioni, da cui è scaturita una *querelle* sulla loro natura.

Le FSN possono essere definite come associazioni senza fini di lucro con personalità di diritto privato, costituite dalle società e associazioni sportive, la cui attività principale è quella di disciplinare le singole discipline sportive per garantire l’attuazione dell’agonismo programmatico e conseguire il continuo miglioramento dei risultati. Non possono però discostarsi dai regolamenti emanati dalle FSI d’appartenenza ⁽¹⁰⁶⁾, salvo per aspetti di dettaglio (es. adattamento delle regole tecniche alle categorie giovanili).

Ciascuna Federazione ha un proprio statuto e gode, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI. L’autonomia si manifesta precipuamente nella formulazione dei calendari e nell’omologazione dei risultati.

2.3. Le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Leghe

Le Discipline Sportive Associate sono delle “sottofederazioni” o Federazioni “minori”: organizzazioni collegate al CONI direttamente o tramite una FSN cui sono affiliate. Esse svolgono le medesime attività esercitate dalle FSN, ma riferite a sport minori (es. kendo, turismo equestre).

L’art. 24 dello statuto del CONI prevede i requisiti indispensabili per il loro riconoscimento.

⁽¹⁰⁶⁾ A. DE SILVESTRI, *La cosiddetta giustizia «tecnica»*, in AA.VV., *Diritto dello sport*, a cura di L. Musumarra, Le Monnier Università, Firenze, 2008, p. 158.

Gli Enti di Promozione Sportiva sono associazioni nazionali col fine istituzionale della promozione ed organizzazione di attività fisico-sportive.

Ai sensi dell'art. 26 dello statuto CONI, essi ottengono il riconoscimento sportivo all'esito di un procedimento di verifica, i cui parametri sono stabiliti dal successivo art. 27. Si tratta di requisiti rigidi, giustificati dal peculiare regime economico di cui godono ⁽¹⁰⁷⁾.

Le Leghe sono associazioni privatistiche di società ad esse affiliate, con funzioni rappresentative delle stesse e con autonomia organizzativa e amministrativa nei limiti previsti dallo statuto, per il raggiungimento delle proprie finalità ⁽¹⁰⁸⁾.

Scopo principale delle Leghe è l'organizzazione dell'attività agonistica delle società sportive proprie associate: predisposizione delle manifestazioni (date e orari delle partite), fissazione dei criteri e delle linee guida per l'iscrizione ai propri campionati.

Non v'è dubbio però che esse abbiano anche una funzione economica, cioè quella della raccolta di fondi e della distribuzione degli stessi alle associate, in particolare con la commercializzazione dei diritti televisivi delle gare.

Le Leghe sono composte di propri organi cui i rispettivi regolamenti attribuiscono determinati compiti: predisporre l'attività agonistica delle associate, attraverso la fissazione dei calendari; rappresentare le società nei rapporti con la FSN, con le altre Leghe, nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei contratti-tipo.

Attenzione particolare merita la Lega Nazionale Professionisti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la principale per numero di atleti e

⁽¹⁰⁷⁾ A loro favore, infatti, il CONI dispone cospicui finanziamenti, quantificati in base al tipo di organizzazione e di attività svolta (art. 28 statuto CONI).

⁽¹⁰⁸⁾ M. SANINO – F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 177.

interesse sollevato nella pubblica opinione e da sempre una guida per la categoria.

2.4. Gli atleti

L'atleta è senza dubbio il soggetto sportivo per eccellenza. Può essere definito come la figura che si pone la primaria finalità di confrontarsi, in una particolare disciplina, con altri sportivi del medesimo livello.

Il desiderio di vittoria di ciascuno può vivere in un sano e leale spirito di collaborazione solo all'interno di un assetto organizzativo che fissi le regole delle gare disciplinandone lo svolgimento e accertandone i risultati.

Lo *status* di atleta viene acquisito a seguito di un particolare atto formale: il tesseramento ⁽¹⁰⁹⁾, che consiste nell'iscrizione ad un'associazione sportiva e, tramite questa, alla Federazione di appartenenza. La persona fisica-atleta è così inserita nell'ordinamento sportivo: di conseguenza, nascono in capo al soggetto in questione diritti e obblighi nei confronti degli altri soggetti dell'ordinamento sportivo e sarà possibile imputargli soggettivamente i risultati dell'attività sportiva da lui svolta e inserirlo nelle graduatorie.

All'interno del grande insieme degli atleti, i vari statuti e regolamenti federali sanciscono delle differenziazioni in categorie, seguendo vari criteri di ripartizione: specialità praticata, territorio, requisiti fisici (peso, altezza), età, sesso, ecc.

Una distinzione assai rilevante è quella tra atleti professionisti, semi-professionisti e dilettanti, sulla base di un criterio di natura economica, che prescinde dalla capacità sportiva. Rispettivamente, si tratta degli atleti integralmente mantenuti dall'ordinamento sportivo, di quelli mantenuti parzialmente dall'ordinamento e di quelli economicamente autosufficienti.

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. art. 31 statuto CONI.

L'istituzione delle categorie del professionismo e del semi-professionismo è demandata alle FSN, delle quali ben poche hanno provveduto alla relativa regolamentazione. Di conseguenza, gli atleti delle altre Federazioni sono di fronte ad uno stallo che li "condanna" ad eterni dilettanti.

2.5. Gli ausiliari e i dirigenti

Si parla di ausiliari sportivi per indicare tutti i collaboratori cui è affidato l'espletamento di una complessa serie di operazioni, sia attività proprie del momento apicale della gara, come l'organizzazione della stessa e il controllo del rispetto delle regole dell'esercizio sportivo da svolgere, sia attività proprie di momenti preliminari e successivi alla gara, quali l'organizzazione del programma agonistico, il tesseramento, la preparazione degli atleti. In ogni caso, si tratta di attività strumentali rispetto al primario fine sportivo, che è quello del miglioramento dei risultati agonistici.

Gli ausiliari sportivi possono svolgere le loro attività sia a titolo gratuito che in forma professionistica.

2.6. Gli ufficiali di gara

Gli ufficiali di gara rientrano nel più ampio *genus* degli ausiliari sportivi.

Lo statuto del CONI, all'art. 33, indica il loro principale compito: garantire la regolarità delle manifestazioni sportive, vale a dire che queste siano svolte nel rispetto dei principi di lealtà sportiva, secondo un giudizio improntato a terzietà, imparzialità e indipendenza, in assenza di vincolo di subordinazione.

A seconda della disciplina in questione, possono avere funzioni accertative (es. nuoto, atletica leggera) o anche compiti e poteri decisorii,

che possono rivelarsi determinanti ai fini dell'esito della gara (es. calcio, pallanuoto) ⁽¹¹⁰⁾.

In presenza di presupposti ben definiti, l'ufficiale di gara viene definito arbitro, e assume un particolare *status*, attributivo di diritti e obblighi nei confronti dei terzi.

L'arbitro è la figura preposta a dirigere la gara sportiva esercitando, nei confronti dei concorrenti, il potere di emettere decisioni tecniche e disciplinari, spesso insindacabili, al fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni. Egli è chiamato, così, ad assicurare il rispetto delle regole del gioco, tutelando in questo modo, oltre al corretto svolgersi dell'agone, anche l'integrità fisica dei contendenti.

Le decisioni del giudice non sono provvedimenti amministrativi, non essendo espressione dell'esercizio di potestà pubbliche. L'arbitro è compositore di un conflitto di interessi privati derivante dalla competizione e regolato dalle norme dell'ordinamento sportivo ⁽¹¹¹⁾.

All'arbitro è affidata una serie di compiti. Prima di tutto, egli deve verificare la conformità di strutture, attrezzi ed abbigliamento alle norme regolamentari (es. funzionalità drenante del campo di calcio in presenza di abbondanti precipitazioni, peso e caratteristiche delle auto da corsa, guantoni dei pugili ecc.).

Al fine di reprimere comportamenti scorretti, l'arbitro può infliggere sanzioni individuali agli agonisti (es. ammonizione ed espulsione nel calcio, richiamo ufficiale nel pugilato ecc.).

In caso di gravi irregolarità che facciano prevedere il verificarsi di eventi lesivi estranei alle finalità agonistiche della gara, l'arbitro può sospendere o interrompere l'incontro.

Valga come esempio il seguente caso. Durante il secondo tempo di una

⁽¹¹⁰⁾ Cfr. A. DE SILVESTRI, *La cosiddetta giustizia «tecnica»*, cit., p. 159.

⁽¹¹¹⁾ G. AURELIANO, "Ufficiali di gara: decisioni, sanzioni e rapporto di gara" (diapositive della relazione, Perugia, 13.01.2017), in www.fondazioneforensepg.it.

partita del Campionato nazionale di serie C di rugby, si era formata una gazzarra tra i giocatori delle due squadre in campo, nata tra i colpi, le spinte e gli strattoni di almeno cinque-sei giocatori, ma che presto aveva coinvolto anche gli atleti delle panchine, tanto che non si poteva distinguere chi fosse intervenuto per separare i giocatori e chi per fomentare la rissa. Con difficoltà l'arbitro, dopo aver utilizzato ripetutamente il fischietto, era riuscito a sedare la rissa, ma, nel frattempo, un'altra se n'era formata. Una volta terminata anche questa, continuavano però le urla e gli insulti e gli animi non si erano placati, tanto che l'arbitro, ritenendo che non si potesse più garantire l'incolumità dei giocatori, aveva sospeso la partita, come previsto dal Regolamento dell'attività sportiva.

Il Giudice sportivo ha stigmatizzato il comportamento dei tesserati in campo e ritenuto legittima la decisione dell'arbitro ⁽¹¹²⁾.

D'altra parte, gli ufficiali di gara hanno precisi obblighi di osservare e far osservare puntuali norme regolamentari miranti a circoscrivere la pratica agonistica entro i confini della competizione sportiva, escludendo pertanto la violenza gratuita. L'eventuale condotta colposa dell'arbitro relativa alla conduzione e disciplina della gara può costituire fonte di responsabilità per eventi lesivi accaduti durante lo svolgimento della stessa ⁽¹¹³⁾.

Anche un ufficiale di gara può subire una sanzione tecnico-disciplinare da parte del giudice sportivo. In un caso deciso dalla giustizia sportiva del Pentathlon, durante lo svolgimento di una prova di nuoto, un atleta, mentre si accingeva a violare la norma che impone di attendere che tutti i

⁽¹¹²⁾ Giudice sportivo della Federazione Italiana Rugby, 5 maggio 2016. Peraltro, nonostante una delle associazioni coinvolte avesse presentato istanza per l'omologazione del risultato del campo al momento della sospensione (che vedeva in vantaggio la propria squadra per 25-5), il giudice, ritenuta la responsabilità delle due squadre per i fatti che hanno impedito la prosecuzione della gara, rigettata l'istanza, ha dichiarato perdenti ambo le squadre con il risultato di 20-0 ed ha irrogato ad entrambe la penalizzazione di 4 punti in classifica.

⁽¹¹³⁾ B. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 169 ss.

gareggianti abbiano terminato la prova prima di uscire dall'acqua, era stato ripreso da vari ufficiali di gara e minacciato di squalifica. Il pentatleta aveva reagito lanciando cuffia e occhialini e si era avvicinato ad uno dei giudici, che lo aveva spinto con entrambe le mani sul petto, ricevendo in cambio un pugno sul mento che aveva provocava all'ufficiale di gara una ferita al labbro inferiore.

Il Giudice sportivo ha ravvisato gli estremi dell'illecito disciplinare da parte dell'atleta, ma anche da parte dell'ufficiale di gara, per aver accettato lo scontro fisico con il primo, avvicinandosi e spingendolo.

Il giudicante ha inflitto la sanzione della sospensione da ogni attività federale per un periodo di otto mesi all'atleta e per un periodo di un mese all'ufficiale di gara ⁽¹¹⁴⁾.

Dal verbale di omologazione di una competizione di ginnastica era risultato che, nel corso della stessa, uno dei Giudici di gara aveva rivolto alla Presidente di Giuria parole offensive ed ingiuriose.

Il Giudice di gara ammetteva con memoria difensiva di essersi trovato in contrasto con la Presidente, ritenendo i criteri di giudizio troppo severi e non condivisi con gli altri giudici, ma asseriva di essersi dovuto difendere da un'aggressione verbale della Presidente.

Il Giudice ha rinvenuto nella memoria un'ammissione e, comunque, ha affermato che al verbale di omologazione, nell'ordinamento sportivo, va riconosciuta fede privilegiata.

Il comportamento dell'ufficiale di gara integra illecito secondo il Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione, che vieta di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi di altre persone e impone il dovere di lealtà, probità e rettitudine.

Il Giudice ha notato che le frasi rivolte alla Presidente di Giuria sono state espresse nel corso di una competizione ufficiale, dunque

⁽¹¹⁴⁾ Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, 30 maggio 2016, decisione n. 1.

pubblicamente. Inoltre, esse hanno leso la dignità e la reputazione della Presidente di Giuria. Non v'è dubbio sulla presenza del dolo. D'altronde, nessuna conseguenza vi è stata sullo svolgimento della competizione, dato che i fatti sono avvenuti durante un intervallo della stessa.

La condotta dolosa è stata di lieve gravità, ma gli ufficiali di gara, nello svolgimento delle proprie funzioni, assolvono indirettamente ad una funzione educativa e d'esempio per tutti i tesserati.

Pertanto, il Giudice Sportivo Nazionale ha condannato l'ufficiale di gara al pagamento della somma di duecento euro a titolo di ammenda ⁽¹¹⁵⁾.

Dovere degli ufficiali di gara è anche quello di essere all'altezza della situazione.

Durante una gara di motonautica, un concorrente aveva effettuato una manovra giudicata pericolosa nei confronti di altro pilota a giudizio degli ufficiali di gara, i quali gli avevano irrogato immediatamente la sanzione dell'espulsione (espressa tramite sventolamento di bandiera nera).

A seguito di un ripensamento, il Commissario Generale della competizione, ritenendo che la sanzione corretta sarebbe stata quella dell'ammonizione, convocava i piloti per verificare una possibile soluzione, prospettando l'ipotesi di ripetere la *manche* o di tener conto della classifica al giro precedente l'esposizione della bandiera nera. Entrambe le ipotesi erano state rifiutate dai concorrenti (e, peraltro, non vi sarebbe nemmeno stato il tempo di disputare di nuovo la *manche* in quanto il tempo concesso dalla Capitaneria di porto per lo svolgimento della manifestazione volgeva al termine).

Il Commissario, a quel punto, aveva invitato il pilota interessato a presentare reclamo avverso la sua stessa decisione.

Sul luogo di gara, il pilota aveva allora presentato personalmente il

⁽¹¹⁵⁾ Giudice sportivo nazionale della Federazione Ginnastica d'Italia, 28 ottobre 2015, n. 10.

reclamo al Presidente di Giuria, il quale, ritenendo scorretta la squalifica ma non potendo procedere al recupero della *manche*, aveva rimesso la decisione al Giudice unico.

La proposizione del reclamo al Presidente di giuria non rispettava le modalità previste dal Regolamento di giustizia federale, a mente del quale deve essere il rappresentate dei piloti a presentarlo.

Pertanto, il Giudice unico ha dichiarato inammissibile il successivo reclamo a lui proposto ed ha annullato la decisione del Presidente di Giuria.

Comunque, il giudicante ha ritenuto di doversi pronunciare nel merito.

Quanto all'irrogazione della squalifica, essa è compatibile con il comportamento rilevato dagli ufficiali di gara, in quanto vi è una norma del Regolamento Moto d'Acqua che la prevede espressamente, tra le altre ipotesi, per i comportamenti antisportivi tenuti nei confronti dei piloti, tra cui rientra certamente la manovra pericolosa. Quest'ultima è sanzionabile sia con l'avvertimento sia con l'esclusione, secondo una valutazione che rientra nella «discrezionalità di valutazione dei fatti riconosciuta agli Ufficiali di Gara» e nella quale il Giudice non entra.

La sanzione, pertanto, era legittima.

Il Comportamento incerto dei giudici di gara va ritenuto «non consono alla qualifica rivestita» e contrario alle prescrizioni del Regolamento Gruppo Ufficiali di gara. Pertanto, il Giudice ha disposto l'ammonizione del Commissario e del Presidente di Giuria per le condotte tenute nel corso della manifestazione ⁽¹¹⁶⁾.

L'attività dell'ufficiale di gara è sempre a titolo gratuito, sicché non è riconducibile allo schema del rapporto di lavoro subordinato.

⁽¹¹⁶⁾ Giudice unico della Federazione Italiana Motonautica, 14 settembre 2009, n. 84. Si tratta, naturalmente, di un organo di giustizia previsto prima della riforma della giustizia sportiva, su cui v. *infra*, § 4.

È dibattuta la questione circa la possibilità di attribuire all'ufficiale di gara la qualifica di pubblico ufficiale.

La tesi favorevole - espressa prima dell'affermazione legislativa della personalità giuridica di diritto privato delle Federazioni - sottolinea il fatto che l'ufficiale di gara svolge attività nell'interesse e per conto della Federazione, partecipando così della natura pubblica di questa ⁽¹¹⁷⁾.

A questa si contrappone la tesi negativa, i cui fautori sostengono che, al più, si possa riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio all'ufficiale di gara connessa con scommesse o giochi riconosciuti dallo Stato ⁽¹¹⁸⁾.

Maggioritaria in dottrina e giurisprudenza è la tesi secondo la quale l'attività dell'ufficiale di gara non è finalizzata all'immediata attuazione di un interesse pubblico, bensì limitata ad una valutazione e direzione tecnica dell'evento sportivo ⁽¹¹⁹⁾.

Sulla posizione dell'ufficiale di gara nella controversia tecnica (e sulla possibilità di qualificarlo come giudice) v. *infra*, capitolo IV.

Meritano attenzione le controversie che possono insorgere all'interno degli organismi (gruppi o associazioni) arbitrali.

Il giudice amministrativo si è pronunciato su un caso che faceva seguito ad un giudizio di demerito tecnico da parte dei preposti organismi di cui era stato fatto oggetto un ufficiale di gara ⁽¹²⁰⁾.

Il Consiglio di Stato ha affermato che la questione è riservata alla giustizia sportiva ex art. 2 d.l. n. 220/2003, senza riferirsi specificamente alla lett. a) o alla lett. b). La dottrina, tuttavia, ha correttamente rilevato che

⁽¹¹⁷⁾ F.S. CHIAROTTI, *L'arbitro di una partita di calcio è pubblico ufficiale?*, in "Rivista di diritto sportivo", 1963, p. 104; A. ALBANESI, *Arbitro sportivo*, in Noviss. Dig., I/1975, p. 930.

⁽¹¹⁸⁾ App. L'Aquila, 29 marzo 1963, in "Foro italiano", II/1963, p. 240. *Contra* Pret. Genova, 10 giugno 1961, in "Giur. it.", II/1962, p. 162.

⁽¹¹⁹⁾ Cfr. Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 1971; Cass. pen., sez. I, 8 maggio 1973; Pretura Trento, 11 maggio 1996, n. 172.

⁽¹²⁰⁾ Consiglio di Stato, sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2333.

non si tratta né di controversia tecnica né di controversia disciplinare. La soluzione è, pertanto, insoddisfacente, anche in considerazione del fatto che gli ufficiali di gara, in maniera non dissimile dagli atleti, esplicano la propria personalità nelle formazioni sociali sportive, sicché non si può escludere a priori la sussistenza di situazioni giuridiche soggettive in capo ad essi nello svolgimento della propria attività ⁽¹²¹⁾.

Al contrario, il TAR Puglia ha ritenuto che i ruoli arbitrali dispieghino riflessi esterni nello svolgimento delle gare e dei campionati, pertanto vanno compilati con rigore formale e applicazione rigida delle norme tecniche specifiche ⁽¹²²⁾.

Si tratta di un tipo di controversia affatto diversa da quella tradizionalmente considerata tecnica, potenzialmente in grado di sovvertire la ritrosia della giurisdizione a decidere tale categoria di contenzioso.

2.7. I tecnici

Istruttori e maestri sportivi hanno il compito di esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando principi, norme e consuetudini sportivi, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.

Essi devono manifestare le proprie competenze attraverso un comportamento diligente e rispettoso delle regole tecniche di volta in volta stabilite.

Alcune tipologie di tecnici sportivi presentano specifiche peculiarità. Molto particolare è la figura del procuratore del pugile, il quale svolge una molteplicità di funzioni: organizza gli incontri, offre assistenza tecnica, tutela la salute e l'integrità fisica dell'atleta.

⁽¹²¹⁾ S. STACCA, *La posizione dell'arbitro di calcio alla luce della controversa questione degli ambiti riservati alla giustizia sportiva*, in "Foro amministrativo CdS", 2/2010, pp. 414 ss.

⁽¹²²⁾ TAR Puglia Bari, sez. I, 11 settembre 2001, n. 3477.

2.8. Le società e associazioni sportive

Le società e associazioni sportive sono tali in quanto affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva. Di esse si occupa l'art. 29 dello statuto CONI, il quale statuisce, tra l'altro, che, salve le eccezioni stabilite dall'ordinamento sportivo, non devono avere scopo di lucro e devono essere rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale.

Le società ed associazioni sportive aventi la sede sportiva nel territorio italiano sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, ovvero dalle Discipline sportive associate, ovvero dagli Enti di promozione sportiva ⁽¹²³⁾. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole discipline sportive praticate.

Le società e le associazioni sportive possono stabilire la loro sede ai fini dell'ordinamento statale in ognuno degli Stati membri dell'Unione Europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano.

Società e associazioni sportive sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

Le società ed associazioni sportive sono le protagoniste di tutte le controversie sportive riguardanti le squadre iscritte ai vari campionati. Infatti, se nelle discipline individuali le controversie tecniche vedono

⁽¹²³⁾ A seguito del riconoscimento, società e associazioni sportive sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186.

contrapposto il singolo atleta alla Federazione d'appartenenza, dai cui atti lo sportivo lamenta di essere stato leso, nel caso degli sport di squadra (non essendo legittimati né la squadra in quanto tale, cioè la c.d. rosa degli atleti che ne fanno parte, la quale è priva di capacità d'agire, né il singolo componente) è l'affiliato a poter ricorrere alla giustizia sportiva (e, se del caso, a quella statale) per veder tutelate le proprie ragioni.

Il contenzioso più evidente - anche alle cronache - di tutte le categorie di controversie di cui i singoli affiliati sono parte è certamente quello che riguarda gli atti che ledono le posizioni delle squadre iscritte (o in corso di iscrizione) ai campionati. Ma rilevante è anche il contenzioso derivante dalle condanne inflitte dalla giustizia sportiva per responsabilità oggettiva derivante dal comportamento dei propri sostenitori (si pensi alle sanzioni pecuniarie o ai provvedimenti che impongono di giocare un certo numero di gare "a porte chiuse").

Altro tipo di controversie nasce dal fatto che interesse di ogni affiliato è quello di tutelare al massimo la salute e l'integrità fisica dei propri atleti. Pertanto, ogni società vorrebbe avere l'esclusiva della gestione dei propri tesserati, affidandola al proprio staff tecnico e medico e alle valutazioni operate da questo nel bilanciare i valori in gioco ogni volta in cui si debba decidere se sottoporre un atleta - magari in forma fisica precaria perché al rientro da un infortunio o affaticato - ad un allenamento o ad una competizione. Il che confligge, tuttavia, con l'obbligo in capo a tutti gli affiliati di mettere a disposizione delle rispettive Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane ⁽¹²⁴⁾.

3. Una piccola ma importante precisazione terminologica

S'è già parlato *supra* ⁽¹²⁵⁾ di materie riservate alla giustizia sportiva, di

⁽¹²⁴⁾ Art. 29, comma 6, statuto CONI.

⁽¹²⁵⁾ Al cap. I.

pregiudiziale sportiva, di clausola compromissoria e di vincolo di giustizia. Si rende necessario chiarire la differenza tra questi istituti e la loro valenza nell'ambito del diritto dello sport.

Per *riserva* in favore della giustizia sportiva s'intende la disposizione prevista dall'art. 2 del d.l. n. 220/2003, la quale - così almeno nell'intento del legislatore - sancisce il difetto assoluto della giurisdizione statale nelle specifiche materie elencate al comma 1, in cui si esprimerebbe la c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo.

Il 2° comma dell'art. 2 afferma - pleonasticamente - che i soggetti dell'ordinamento sportivo hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del CONI e delle Federazioni, gli organi di giustizia sportiva.

La *pregiudiziale sportiva* è invece prevista nell'*incipit* dell'art. 3 del decreto salva calcio. Le controversie non riservate ai sensi dell'art. 2 possono essere proposte dinanzi al giudice statale solo una volta che siano stati esperiti tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva. Si tratta di una condizione di procedibilità della causa nel merito che, non comportando una dilazione eccessiva della possibilità di rivolgersi al giudice, viene ritenuta costituzionalmente legittima.

La *clausola compromissoria*, fatta salva dallo stesso art. 3, è l'impegno negoziale, liberamente sottoscritto all'atto dell'affiliazione o del tesseramento, contenuto in statuti e/o regolamenti federali, a devolvere la risoluzione delle controversie che non rientrano nella competenza riservata degli organi di giustizia federale a collegi arbitrali. Naturalmente, sono escluse (e restano di competenza della magistratura) le controversie vertenti su diritti indisponibili o interessi legittimi.

Il *vincolo di giustizia* è il divieto assoluto, per ogni soggetto dell'ordinamento sportivo, di adire la giurisdizione dello Stato per dirimere controversie sportive. Tale divieto è previsto da vari statuti federali ed è presidiato da sanzioni disciplinari molto gravi, che arrivano

fino alla radiazione per il singolo e alla revoca dell'affiliazione per il gruppo ⁽¹²⁶⁾. Tali previsioni sono considerate a forte rischio di violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione ⁽¹²⁷⁾.

Il vincolo di giustizia viene talvolta definito anche, con rischio di confusione, *vincolo sportivo*. Tale espressione, in realtà, ha a che vedere con la disciplina del tesseramento del singolo atleta presso una determinata associazione o società sportiva ⁽¹²⁸⁾.

4. La riforma della giustizia sportiva

Novità degli ultimi anni è la disciplina del “processo sportivo”. In verità, già in precedenza quasi tutte le Federazioni avevano disciplinato l'amministrazione della giustizia ⁽¹²⁹⁾, compresa quella tecnica ⁽¹³⁰⁾, ed alcune si erano dotate di un codice per regolare il procedimento disciplinare.

Il CONI ha approfittato dell'occasione fornita dall'istituzione del Collegio di garanzia dello sport per emanare anche un codice che funga da base per la normativa - propria e delle Federazioni - sulla risoluzione delle controversie sportive.

La riforma, avviata con la modifica dell'art. 12 dello statuto CONI - rubricato «Sistema di giustizia sportiva» - e l'introduzione degli artt. 12 *bis* e *ter*, è stata completata con il varo dei Principi di Giustizia, del

⁽¹²⁶⁾ Per un esempio di applicazione della sanzione, P. SANDULLI, *Ancora qualche riflessione sull'autonomia della giustizia sportiva e sul vincolo di giustizia*, cit., p. 3.

⁽¹²⁷⁾ M. TORTORA, in Aa.Vv., *Diritto sportivo*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, Utet, Torino, 1998, pp. 191 ss. Sul tema cfr. P. MORO, *Critica del vincolo di giustizia sportiva*, in “GiustiziaSportiva.it”, 1/2005, pp. 3-27; P. MORO, *Sull'illegittimità del vincolo di giustizia (nota al lodo 30 settembre 2013 del Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport su www.coni.it)*, in “GiustiziaSportiva.it”, 3/2013, pp. 83-92.

⁽¹²⁸⁾ Sul tema cfr. AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, a cura di P. Moro, Euro 92, Pordenone, 2002.

⁽¹²⁹⁾ Sulla necessità di idonei strumenti di giustizia per giustificare la tendenziale autodichia delle istituzioni sportive, A. DE SILVESTRI, *La giustizia sportiva nazionale ed il superamento della tradizionale tassonomia*, cit., p. 121.

⁽¹³⁰⁾ A. DE SILVESTRI, *La cosiddetta giustizia «tecnica»*, cit., p. 158.

Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e del Codice della Giustizia Sportiva.

Con tale operazione complessiva sono stati istituiti due nuovi organi: il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport. Sono stati soppressi l'Alta Corte di Giustizia Sportiva e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

Il Codice della Giustizia Sportiva, adottato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1512 del 11 giugno 2014 e successivamente con deliberazione n. 1518 del 15 luglio 2014, detta regole di procedura uniformi per tutte le FSN e DSA.

Il testo normativo in parola, al fine di soddisfare l'esigenza di conferire la massima celerità possibile ai procedimenti, prevede tempi certi ed uniformi per il loro svolgimento.

È previsto che non vi possano essere più di due gradi di giudizio federali.

È contemplato un uso sempre maggiore della tecnologia, con la possibilità di tenere udienze eventualmente in conferenza telematica e di acquisire mezzi di prova tramite videoconferenza.

Il Collegio di Garanzia dello Sport è l'organo di ultimo grado della Giustizia Sportiva. Può conoscere tutte le controversie decise in via definitiva in ambito federale, con esclusione di quelle in materia di *doping* e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a diecimila euro.

Il ricorso al Collegio è ammesso avverso ogni decisione emessa dagli organi federali di giustizia che non sia altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento sportivo, esclusivamente per violazione di norme di

diritto ⁽¹³¹⁾. Si evita così un terzo grado di merito, in precedenza possibile, con frontale violazione del principio di tempestività nella risoluzione delle controversie ⁽¹³²⁾, da sempre ritenuto fondamentale nel sistema sportivo.

Il Collegio, qualora ritenga di dover riformare la decisione impugnata, ha due alternative. O decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all'organo di giustizia federale competente, il quale - in diversa composizione - dovrà pronunciarsi in via definitiva entro il termine assegnato, applicando il principio di diritto dichiarato dal Collegio. Un nuovo ricorso al Collegio non è ammesso, salvo che per violazione del principio di diritto.

È evidente il fatto che le funzioni del Collegio di Garanzia dello Sport sono assimilabili a quelle della Corte di Cassazione.

Gli organi di giustizia del CONI, che operano al fine di assicurare l'uniformità del sistema sportivo italiano, per effetto della riforma sono dotati non più esclusivamente di un potere di controllo e vigilanza *ex post* attraverso il terzo grado di giudizio (oggi affidato al Collegio di Garanzia dello Sport), bensì anche di un potere di vigilanza *ex ante* e di coordinamento affidato alla Procura Generale dello Sport ⁽¹³³⁾.

L'adozione del nuovo sistema di giustizia sportiva è avvenuta attraverso una serie di passaggi. Dapprima è intervenuta la modifica dell'art. 12 e l'introduzione degli artt. 12 *bis* e *ter* dello statuto del CONI. Con queste norme si è introdotto il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport. Poi diverse delibere del C.N. del CONI, la n. 1510 e la n. 1511 del 11 giugno 2014 hanno determinato l'adozione dei

⁽¹³¹⁾ Sull'importanza di tale previsione con riferimento alla questione della giuridicità delle regole tecnico-sportive, v. *infra*, cap. IV.

⁽¹³²⁾ B. AGOSTINIS - M. VIGNA, *Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva: una vera rivoluzione per lo sport italiano*, in "GiustiziaSportiva.it", 2/2014, p. 78.

⁽¹³³⁾ *Ibidem*, p. 77.

Principi fondamentali degli statuti delle FSN e delle DSA ⁽¹³⁴⁾, in cui, all'art. 15, è stato previsto che essere debbano adeguare i propri statuti e regolamenti ai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio nazionale del CONI. Quindi, la delibera n. 1518 del 15 luglio 2014, con cui si è adottato il Codice di Giustizia Sportiva. Infine, la deliberazione n. 1519 del 15 luglio 2014 ha stabilito i Principi di Giustizia Sportiva. Per concludere, sono stati adottati il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di garanzia dello sport e il Regolamento della Procura generale.

Indubbiamente sarebbe stato più semplice oltre che opportuno emanare un solo testo normativo, però questa è stata la scelta del legislatore sportivo. Va detto poi che, in seguito, il consiglio nazionale del CONI ha deliberato una modifica al Codice della giustizia sportiva con la delibera n. 1538 adottata il 9 novembre 2015 e approvata con DPCM 16 dicembre 2015. L'aggiornamento ha consentito la modifica di alcune norme la cui applicazione aveva comportato delle criticità ⁽¹³⁵⁾. Il codice, comunque, è un testo di non immediata lettura e caratterizzato anche da una certa ripetitività.

Si segnala che il legislatore sportivo della riforma ha evitato l'utilizzo – criticato in dottrina ⁽¹³⁶⁾ – di termini quali “giurisdizione” e “sentenza”, contenuti in testi previgenti adottati dalle singole federazioni.

4.1. Una nuova riforma in arrivo?

Non si può tacere il fatto che la giustizia sportiva continui a presentare dei nodi irrisolti. Lo dimostrano in maniera inequivocabile i recentissimi

⁽¹³⁴⁾ Aggiornati con recentissima deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1613 del 4 settembre 2018, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2018.

⁽¹³⁵⁾ M. SANINO, op. cit., pp. 232 e 342.

⁽¹³⁶⁾ Cfr. A. DE SILVESTRI, *La giustizia sportiva nazionale ed il superamento della tradizionale tassonomia*, cit., p. 122.

fatti dell'estate 2018 relativi alla composizione del campionato di calcio di serie B. La vicenda, che si è determinata a seguito di una pessima gestione, da parte federale, del meccanismo dei ripescaggi nella c.d. serie cadetta, ha investito tutti i gradi della giustizia sportiva ed è arrivata anche al giudice amministrativo.

Nei giorni in cui è stato ultimato il presente lavoro, e precisamente il 28 settembre 2018, il Coni ha pubblicato sul proprio sito istituzionale ⁽¹³⁷⁾ un "Comunicato sulla riforma della giustizia sportiva". Lo si riporta integralmente.

La riforma della giustizia sportiva promossa dal CONI, d'intesa con il Governo, prevede l'istituzione di una Commissione Speciale, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - con nomine concordate con l'autorità vigilante - che si occuperà dell'ammissione o dell'esclusione delle società dalle competizioni professionistiche, attraverso una procedura accelerata e modalità di funzionamento approvate congiuntamente. Le decisioni saranno appellabili normalmente davanti al giudice amministrativo.

Sarà inoltre assicurata la rotazione dei giudici in ambito sportivo, come richiesto dal Governo. Le nomine del Procuratore Generale, del Presidente e dei componenti del Collegio di Garanzia e di quelli della Commissione di Garanzia, avverrà su proposta della Giunta Nazionale, sentita l'autorità vigilante. I Procuratori Nazionali dello Sport saranno infine nominati dal Presidente del CONI su proposta del Procuratore Generale dello Sport, sempre sentita l'autorità vigilante.

Il progetto di - ulteriore - riforma sembra condiviso dall'attuale Presidente del Collegio di Garanzia del CONI ⁽¹³⁸⁾.

Ancora una volta, però, si tratterà di un intervento dettato dalla

⁽¹³⁷⁾ Reperibile all'indirizzo www.coni.it.

⁽¹³⁸⁾ Cfr. l'intervista di F. CENITI, *Franco Frattini: «Regole da riscrivere eliminando zone grigie»*, in "Sportweek" del 29 settembre 2018, p. 66.

contingenza e non suggerito da una serena riflessione, come auspicava la dottrina ⁽¹³⁹⁾.

5. I Principi di Giustizia Sportiva

Sicuramente, come detto, sarebbe stato più opportuno inserire i principi di giustizia sportiva all'interno del codice, tuttavia bisogna prendere atto del fatto che essi sono stati approvati per la prima volta nel 2003, quindi sono stati fatti oggetto – con la complessiva riforma di cui si è detto – di un mero aggiornamento. Ma, proprio perché preesistenti, vanno guardati con una certa attenzione.

5.1. Gli scopi della giustizia sportiva

Il primo principio di giustizia sportiva stabilisce che statuti e regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo e afferma che lo Stato a quest'ultimo riconosce autonomia quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo. È evidente la volontà del legislatore sportivo di coordinarsi con il decreto legge n. 220 del 2003, del quale ha riportato parti del disposto di entrambi i commi dell'art. 1.

Segue poi la previsione per cui statuti e regolamenti federali devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del *fair play*, la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, uso di *doping*, violenza fisica e verbale, corruzione. A tal fine devono essere istituiti specifici organi e regolati appositi procedimenti di giustizia sportiva secondo le modalità definite

⁽¹³⁹⁾ Cfr. ad es. P. SANDULLI, *Ancora qualche riflessione sull'autonomia della giustizia sportiva e sul vincolo di giustizia*, cit., p. 7.

dal codice della giustizia sportiva.

È importate l'ultima statuizione, in base alla quale sono punibili coloro che, anche se non più tesserati per i fatti compiuti in costanza di tesseramento, si rendono responsabili della violazione dello statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile. Questa disposizione di fatto vanifica l'allontanamento volontario dall'ordinamento sportivo, iniziativa che per così dire astutamente è stata posta in essere da più di qualcuno in casi concreti all'unico scopo di sottrarsi alle sanzioni previste a seguito della commissione di un certo illecito sportivo.

In passato, in questi casi il problema della legittimazione passiva del soggetto che subiva l'azione della procura federale aveva suscitato molti dubbi i quali vengono oggi superati dalla previsione in discorso, che assegna rilevanza al momento della commissione dell'illecito e non già al momento iniziale del procedimento disciplinare o al momento in cui la sanzione è irrogata.

5.2. I principi del processo sportivo

Il secondo principio è particolarmente rilevante. Il suo testo è riportato tale e quale anche nell'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.

I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo, nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. Tale previsione è peraltro idonea a fungere da criterio interpretativo

allorché, nel caso concreto, sorgano incertezze sull'applicazione del Codice.

Le decisioni dei giudici devono essere sempre motivate e pubbliche. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione di tali principi non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. Il richiamo ai principi del diritto processuale civile ha destato sorpresa ed interesse, considerato che i regolamenti delle varie Federazioni richiamaavano espressamente i principi del diritto processuale penale. Secondo parte della dottrina, più opportuno sarebbe stato il rinvio alla disciplina del processo amministrativo, data la competenza esclusiva del giudice amministrativo sulle decisioni del Giudice sportivo ⁽¹⁴⁰⁾.

5.3. Gli organi di giustizia e gli altri soggetti dei procedimenti

Sono organi di giustizia presso la Federazione:

a) Il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello ⁽¹⁴¹⁾;

b) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello ⁽¹⁴²⁾.

Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce organo di giustizia di ultimo grado.

⁽¹⁴⁰⁾ Così M. SANINO, op. cit., p. 235.

⁽¹⁴¹⁾ Sulla necessità per ciascuna federazione di dotarsi di un strumenti giustiziali per la risoluzione delle controversie insorte nell'ambito della gara, cfr. A. DE SILVESTRI, *La cosiddetta giustizia «tecnica»*, cit., p. 158.

Sulla disciplina più dettagliata contenuta all'interno del Codice della giustizia sportiva, cfr. *infra*, cap. III, § 6.

⁽¹⁴²⁾ Sulla disciplina più dettagliata contenuta all'interno del Codice della giustizia sportiva, cfr. *infra*, cap. III, § 7.

Sono quindi definiti gli obblighi che gravano sui componenti degli organi di giustizia. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Requisiti soggettivi e termini di durata dell'incarico sono regolati dal Codice di giustizia sportiva e dai regolamenti federali. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, così come ciascun componente della Procura federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta la propria indipendenza, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

Resta il fatto che i giudici sportivi sono scelti con procedure interne ⁽¹⁴³⁾.

La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Requisiti soggettivi e termini di durata dell'incarico sono regolati dal Codice di giustizia sportiva. La Procura generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali al raggiungimento della predetta finalità. La previsione della collaborazione tra Procure federali e Procura Generale dello sport è uno dei punti più innovativi, ma anche dei più controversi, del recente intervento di riforma.

La carica di organo di giustizia presso una Federazione è incompatibile con la carica di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di organo di giustizia o di procuratore presso altre Federazioni (*rectius*, presso più di un'altra Federazione: cfr. art. 3, c. 5, c.g.s.).

5.4. La Commissione federale di garanzia

La Commissione federale di garanzia è istituita presso ogni Federazione

⁽¹⁴³⁾ Cfr. *infra*, cap. III, § 6.1.

- non più solo quelle professionistiche - con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata non inferiore ai due terzi. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. In alternativa alla costituzione della Commissione federale, la Federazione può decidere di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto del CONI.

La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice (procedura che la Federazione può applicare anche per la nomina del Giudice sportivo nazionale e dei componenti della Corte sportiva di appello);

b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice;

c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

5.5. Gli altri principi di giustizia sportiva

Il quinto principio garantisce l'accesso alla giustizia sportiva: i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia: essa non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del CONI è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia.

Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione può istituire l'Ufficio del gratuito patrocinio o avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il CONI.

Il sesto principio, relativo ai provvedimenti di clemenza, non contiene novità. Il provvedimento di grazia è di competenza del Presidente Federale e può essere concesso solo una volta che il soggetto abbia scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione, il

provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

I provvedimenti di amnistia ed indulto sono di competenza del Consiglio Federale, alle condizioni e nei termini stabiliti dagli Statuti federali.

Essi, così come la grazia, non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping, che sono sottoposte a speciale disciplina.

Il settimo principio si riferisce al registro delle sanzioni disciplinari. In ottemperanza a quanto disposto nei "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate" gli Statuti e i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva devono prevedere che le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva siano trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI.

La clausola compromissoria è oggetto dell'ottavo principio. Gli Statuti e i regolamenti federali devono prevedere che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.

Le Federazioni possono continuare a prevedere una clausola compromissoria, relativamente al contenzioso di natura economica, che sarà allora devoluto ad un arbitrato. La clausola non potrà invece riguardare controversie concernenti diritti soggettivi o interessi legittimi, né le materie oggetto della c.d. riserva in favore dell'ordinamento sportivo.

Il nono principio, rubricato "Norma finale", prevede che il CONI vigili perché Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate siano adeguati ai Principi di giustizia sportiva, indicando loro, ove necessario, i necessari adeguamenti, in

assenza dei quali non può procedersi alla loro approvazione.

Capitolo 3

Il giusto processo sportivo

Il giusto processo sportivo è il processo davanti agli organi di giustizia sportiva regolato dal Codice di giustizia sportiva, che è stato emanato nel 2014. Tale fonte normativa contiene regole generali a tutti i processi sportivi, regola la nomina e la competenza di giudici sportivi e federali e del Collegio di garanzia dello sport, oltre allo svolgimento del procedimento dinanzi ad essi; infine, reca la disciplina della nomina dei componenti e del funzionamento delle procure federali e della Procura generale dello sport.

Sommario. 1. Il Codice della Giustizia Sportiva. Norme generali del processo sportivo - 2. Gli organi di giustizia sportiva e le loro attribuzioni - 3. La Commissione federale di garanzia - 4. L'accesso alla giustizia - 5. Il procedimento - 6. I giudici sportivi - 6.1. Nomina e competenza - 6.2. I procedimenti - 7. I Giudici federali - 8. Il Procuratore federale - 9. La Procura generale dello Sport - 10. Il Collegio di Garanzia dello Sport - 10.1. Nomina e competenza - 10.2. Il procedimento - 11. Revisione e revocazione

1. Il Codice della Giustizia Sportiva. Norme generali del processo sportivo

La disciplina contenuta all'interno del Codice della Giustizia Sportiva, riferita allo svolgimento del processo sportivo, è sì maggiormente dettagliata rispetto ai Principi di Giustizia Sportiva, tuttavia in più occasioni ribadisce le medesime statuizioni, con la conseguenza che si possono riscontrare diverse ripetizioni tra quanto previsto dall'uno e dall'altro testo normativo.

Attraverso l'emanazione del Codice, il legislatore sportivo ha voluto uniformare la disciplina dei procedimenti di giustizia sportiva, con particolare riferimento ad aspetti in precedenza regolati dalle singole

Federazioni. Di conseguenza, l'autodichia federale ne è risultata in parte limitata - e in parte, al contrario, rafforzata ⁽¹⁴⁴⁾ - mentre l'autonomia normativa (sostanziale) è rimasta immutata ⁽¹⁴⁵⁾.

Il Codice, entrato in vigore il 12 giugno 2014, si apre con il titolo I, dedicato alle norme generali del processo sportivo. L'art. 1 delimita l'ambito di applicazione del Codice e afferma espressamente che il Codice si applica ai procedimenti di giustizia che si svolgono nell'ambito delle FSN e delle DSA, oltre al fatto che il codice regola anche i procedimenti di giustizia che si svolgono innanzi al Collegio di garanzia dello sport istituito presso il Coni, nonché regola i rapporti tra le procure federali e la Procura generale dello sport anch'essa istituita presso il CONI. Non trova invece applicazione con riferimento ai procedimenti che si riferiscono alla violazione della normativa sportiva *antidoping*. Per questa tipologia di contenzioso si applicano le norme sportive *antidoping* del CONI - documento tecnico attuativo del Codice mondiale antidoping WADA e dei relativi *standard* internazionali. Rimane in capo a ciascuna Federazione la definizione delle fattispecie che costituiscono illecito disciplinare, anche in conformità alle prescrizioni delle rispettive Federazioni internazionali di appartenenza.

Naturalmente, nel rispetto di quanto stabilito nei Principi e nel Codice, ciascuna Federazione può adottare proprie specifiche norme di dettaglio sia sostanziali che processuali tali da permettere una disciplina adatta alle proprie esigenze e dimensioni.

L'art. 2 del Codice, rubricato Principi del processo sportivo è in tutto e per tutto identico al II dei Principi di Giustizia Sportiva. Da notare come sia previsto che il processo sportivo attui i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. Ragion per cui si potrebbe affermare che anche al processo sportivo si possono ritenere

⁽¹⁴⁴⁾ Cfr. M. SANINO, op. cit., p. 345.

⁽¹⁴⁵⁾ B. AGOSTINIS - M. VIGNA, op. cit., p. 76.

applicabili i principi del giusto processo stabiliti dall'art. 111 Cost. ⁽¹⁴⁶⁾ e dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tuttavia, secondo parte della dottrina, più corretto sarebbe affermare che si applicano i principi della legge n. 241/1990 ⁽¹⁴⁷⁾.

Opportunamente, si sancisce un principio di grande rilevanza pratica, in base al quale i vizi formali che non comportino la violazione dei principi della giustizia sportiva non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

2. Gli organi di giustizia sportiva e le loro attribuzioni

L'art. 3 del Codice elenca gli organi di giustizia che tutte le Federazioni debbono istituire, non discostandosi da quanto previsto dal terzo principio della giustizia sportiva ⁽¹⁴⁸⁾. Per effetto di tale disposizione, ciascuna Federazione avrà gli stessi organi di giustizia, con identiche competenze e funzioni.

Tali organi appartengono a due categorie. La prima comprende il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello; la seconda è costituita invece dal Tribunale federale e dalla Corte federale di appello.

Il Collegio di garanzia dello Sport presso il CONI funge da organo di giustizia di ultimo grado, per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI.

Gli organi di giustizia sono tenuti ad agire nel rispetto dei principi di

⁽¹⁴⁶⁾ Cfr. P. SANDULLI, *Brevi note in tema di giusto processo sportivo*, cit.; B. AGOSTINIS – M. VIGNA, op. cit., p. 77; P. MORO, *Controversia tecnica ed equo processo. Una questione aperta nella giustizia sportiva*, in "GiustiziaSportiva.it", 2/2014, p. 5. Secondo quest'ultimo Autore, già prima dell'entrata in vigore del Codice, attraverso un'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento sportivo si poteva affermare la vigenza dei principi dell'equo processo nella composizione delle controversie sportive.

⁽¹⁴⁷⁾ Così M. SANINO, op. cit., p. 240, nota 14.

⁽¹⁴⁸⁾ Su cui cfr. *supra*, cap. II, § 5.3.

piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve sottoscrivere una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente deve anche attestare l'assenza dell'incompatibilità prevista dal comma 5. Eventuali informazioni reticenti o non veritiere devono essere segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza. Tale disposizione si ispira all'art. 815 c.p.c. relativo alla ricusazione degli arbitri rituali. L'ampia fattispecie prevista allarga il novero delle ipotesi di astensione e incompatibilità, includendo non solo i rapporti economici e familiari, ma anche quelli associativi che siano tali da condizionare la libertà di decisione del giudice nell'esercizio delle proprie funzioni.

La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale deve rendere la medesima dichiarazione prevista per i membri degli organi di giustizia.

La Procura generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali al raggiungimento della predetta finalità.

La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra

Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

Gli incarichi presso gli organi di giustizia sono gratuiti.

Al fine di conseguire risparmi di gestione, due o più Federazioni, d'intesa tra loro, possono costituire organi di giustizia e procure comuni. Ciascuna Federazione può altresì avvalersi del Tribunale federale o della Corte federale di appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte sportiva di appello.

Nell'elencazione degli organi di giustizia non compare, correttamente, la Commissione Federale di Garanzia, la quale in effetti ha una funzione correlata ma diversa: essa, infatti, vigila ed assume le necessarie determinazioni in merito al comportamento dei membri degli organi di giustizia.

Le attribuzioni degli organi di giustizia federali sono statuite dall'art. 4.

È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dagli Statuti e dai regolamenti federali, i quali, comunque, possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali.

3. La Commissione federale di garanzia

L'art. 5 si occupa della Commissione federale di garanzia, la quale tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la

Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. Essi sono scelti - salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione e ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.

In alternativa alla costituzione della Commissione federale, la Federazione può decidere di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all'art. 13 *ter* dello Statuto del CONI.

La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice;

b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati

procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice;

c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 3, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

La Federazione può applicare la procedura di cui alla lett. a) anche per la nomina del Giudice sportivo nazionale e dei componenti della Corte sportiva di appello.

Innovazione positiva della riforma è l'aver obbligato ciascuna Federazione ad istituire una Commissione di garanzia (oppure ad utilizzare quella del Coni), mentre in precedenza tale obbligo gravava solamente sulle Federazioni dotate di un settore professionistico ⁽¹⁴⁹⁾.

È evidente l'importanza del ruolo che tale organo assume nella struttura federale, avendo il compito di garantire l'autonomia dei giudici dello sport.

La disciplina in commento evidenzia il ruolo del Consiglio federale: è tale organo ad attivare le procedure di competenza della Commissione ⁽¹⁵⁰⁾.

I suoi componenti sono nominati dall'organo amministrativo-esecutivo della Federazione, cioè il Consiglio federale, il quale rimane titolare anche

⁽¹⁴⁹⁾ M. SANINO, op. cit., p. 246.

⁽¹⁵⁰⁾ M. SANINO, op. cit., p. 245.

del potere di nomina dei componenti degli organi di giustizia.

Non si può negare, da un lato, il fatto che la riforma della giustizia sportiva abbia introdotto delle modifiche migliorative alla disciplina previgente. I componenti della Commissione, dotati di requisiti professionali senza dubbio qualificanti, durano in carica per un periodo più lungo (sei anni) rispetto a quello dell'organo che procede alla nomina (un quadriennio olimpico). Inoltre, il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta. In più, la commissione ha il potere di adottare, nei confronti di tutti i componenti degli organi di giustizia le sanzioni disciplinari del richiamo e - al limite - della rimozione dall'incarico, in caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, ma anche per grave negligenza nello svolgimento delle funzioni o per altre gravi ragioni. Si aggiunga che, per la nomina dei membri degli organi di giustizia, il Consiglio federale può ora scegliere solamente tra i soggetti giudicati idonei dalla Commissione.

D'altro canto, non v'è dubbio che l'indipendenza degli organi di giustizia dal Consiglio federale - per usare le categorie di Montesquieu: l'indipendenza del potere giurisdizionale dall'esecutivo - è una affermazione pomposa ma scarsamente giustificabile alla luce delle procedure di nomina previste ⁽¹⁵¹⁾, dato che l'*electio* dei componenti degli organi di giustizia rimane prerogativa del Consiglio federale ⁽¹⁵²⁾.

Rimane, peraltro, irrisolto il problema relativo all'individuazione dell'organismo competente a giudicare del ricorso che dovesse essere proposto da un componente degli organi di giustizia o della Procura federale sanzionato dalla Commissione di Garanzia. Il Codice non disciplina tale eventualità, che pure non dovrebbe essere troppo remota, considerato anche il numero dei componenti il corpo giudicante

⁽¹⁵¹⁾ *Contra* M. SANINO, op. cit., p. 246, secondo il quale «tale organo (...) consente di eliminare *in nuce* pericolosi cortocircuiti tra nominante, nominato e giudicante».

⁽¹⁵²⁾ G. GENTILE, op. cit., p. 77.

dell'intero universo sportivo italiano. V'è chi propone una soluzione interpretativa che assegni tale potere al Collegio di Garanzia dello Sport⁽¹⁵³⁾. Tale soluzione, comunque, non può essere pienamente soddisfacente. Nel caso delle Federazioni che già di tale organo si avvalgono in prima battuta, non avendo istituito una propria Commissione, infatti, tale strada non sarebbe percorribile, in quanto comporterebbe un riesame della questione da parte dell'organo che l'ha già decisa⁽¹⁵⁴⁾.

Sulla questione si è pronunciata la sezione consultiva del Collegio di Garanzia: secondo il Collegio, le sanzioni irrogate dalla Commissione di Garanzia rilevano non come atti, ma come meri fatti, sicché le relative pronunce non possono essere impugnate. Pertanto, in tale prospettiva, il problema di quale sia l'organo da adire non sussisterebbe. Sempre secondo il Collegio, vi sarebbe, di fronte alla sanzione ingiusta, il rimedio risarcitorio, da domandarsi non al giudice amministrativo ma a quello ordinario, proprio in quanto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è prevista, ai sensi del D.L. n. 220/2003, solo per gli «atti» del Coni e delle Federazioni.

Si tratta, però, di una posizione non condivisibile, in quanto aderente all'orientamento giurisprudenziale già criticato *supra*, al cap. 1.

4. L'accesso alla giustizia

Il capo III del titolo I del Codice si occupa dell'accesso alla giustizia sportiva. Assieme al successivo capo IV, costituisce il *corpus* delle regole che debbono essere rispettate nei procedimenti che si svolgono dinanzi a tutti gli organi di giustizia federali.

L'art. 6 garantisce ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

⁽¹⁵³⁾ Cfr. M. SANINO, op. cit., p. 247.

⁽¹⁵⁴⁾ Parere n. 6/2016, emesso su richiesta del Segretario Generale del CONI e reperibile sul sito internet del CONI.

per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Ovviamente, l'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia (art. 7). A garanzia dell'effettività del diritto di azione, il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia ⁽¹⁵⁵⁾.

Modalità e termini di versamento, condizioni di ripetibilità del contributo nonché di eventuali depositi cauzionali previsti sono determinati da ogni Federazione con i rispettivi regolamenti di giustizia, nel rispetto delle norme contenute nel Codice.

Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, al contributo per l'accesso al servizio di giustizia del CONI.

Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, ogni Federazione può istituire l'Ufficio del gratuito patrocinio o avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il CONI. Tale nuova disposizione, contenuta nell'art. 8 del Codice, va salutata con favore.

I regolamenti di giustizia federali definiscono le condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito nonché il funzionamento del relativo ufficio assicurando l'indipendenza degli avvocati che vi sono addetti. Il Consiglio federale stabilisce altresì le risorse all'uopo dedicate, anche destinandovi le somme derivanti dal versamento dei contributi per l'accesso ai servizi di giustizia.

⁽¹⁵⁵⁾ La misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia, viene fissata da apposita delibera della Giunta Nazionale del CONI.

5. Il procedimento

Il capo IV del titolo I è intitolato “Norme generali sul procedimento”.

Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi del processo sportivo (art. 9).

Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell’udienza, anche disponendo l’eventuale integrazione del contraddittorio. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.

Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.

Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

Il Codice prevede anche, all’art. 10, l’istituto della condanna alle spese per lite temeraria, che ha la funzione di disincentivare azioni infondate o pretestuose, diminuendo così il contenzioso. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può infatti condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell’altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice deve segnalare il fatto al procuratore federale.

L’art. 11 disciplina le comunicazioni all’interno dei procedimenti di

giustizia. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Le Federazioni devono prevedere che, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante comunichi l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

È onere delle parti indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione, della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI sono sempre pubblicate nel sito internet del CONI.

Le norme generali sul procedimento si chiudono con l'art. 12, dedicato alla Segreteria degli organi di giustizia.

Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.

Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.

Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

6. I giudici sportivi

Il Titolo II del Codice, comprensivo di due Capi, disciplina la figura dei giudici sportivi, mentre i giudici federali sono regolati nel Titolo III.

6.1. Nomina e competenza

Il capo I (artt. 13-17) si occupa della nomina e della competenza dei giudici sportivi.

I Giudici sportivi, istituiti presso ogni Federazione, si distinguono in Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi territoriali (di istituzione facoltativa) e Corte sportiva di appello (art. 13).

Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) regolarità delle gare e omologazione dei relativi risultati;
- b) regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
- c) regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri

partecipanti alla gara;

d) comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;

e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Il Giudice sportivo nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni. I Giudici sportivi territoriali, se istituiti, sono invece competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate con delibera del Consiglio federale, in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva.

La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

La distinzione, all'interno degli organi di giustizia sportiva, tra giudici sportivi e giudici federali, è stata sempre presente negli statuti e regolamenti delle Federazioni. Comunque, il nuovo Codice ha chiarito i criteri di riparto della competenza tra i due "plessi". I Giudici sportivi sono competenti a decidere su tutte le controversie connesse allo svolgimento della competizione agonistica; i giudici federali hanno, dal canto loro, una competenza residuale, relativa a tutte le controversie sportive per le quali non risulti pendente un procedimento davanti ai giudici sportivi. Pertanto, si può dire che la cognizione dei giudici federali riguarda i fatti che non hanno avuto luogo nell'ambito di una gara.

Sicché, siamo di fronte ad una ripartizione delle competenze che non segue un criterio *ratione materiae*. Difatti, una controversia disciplinare può essere di competenza sia dei giudici sportivi sia dei giudici federali. A determinare quale dei due "tronconi" della giustizia sportiva sia quello

munito di competenza a dirimere la controversia è il contesto in cui le condotte oggetto del giudizio hanno avuto luogo ⁽¹⁵⁶⁾.

È facoltà del Consiglio federale determinare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.

Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.

Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte sportiva di appello.

Tutti i giudici sportivi sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione. Si nota qui la differenza rispetto a quanto il Codice prevede per i Giudici federali, i cui requisiti per la nomina sono fissati in maniera rigida. Per i giudici sportivi, invece, le Federazioni sono libere di stabilire i requisiti ritenuti più opportuni. Data la stretta connessione con lo svolgimento delle gare, si ritiene generalmente che la funzione non richieda elevate professionalità giuridiche, sicché molte Federazioni, soprattutto quelle dotate di organizzazione meno complessa, stabiliscono in proposito requisiti non particolarmente stringenti (ad esempio: la semplice laurea in materie giuridiche o la qualifica di ufficiale delle forze dell'ordine, anche a riposo). Inoltre, mentre la nomina dei giudici federali deve passare attraverso il vaglio della Commissione di Garanzia, per quella dei giudici sportivi le Federazioni sono libere di stabilire se avvalersi o no del preventivo esame della Commissione.

Tutti i giudici sportivi durano in carica quattro anni e il loro mandato

⁽¹⁵⁶⁾ Cfr. *infra*, cap. IV.

non può essere rinnovato per più di due volte.

È in facoltà del Consiglio federale di articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.

La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Quanto al numero dei componenti della Corte sportiva di appello, ciascun Consiglio federale lo individua in ragione delle specifiche esigenze della rispettiva disciplina sportiva, indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente. Il numero, comunque, non può essere inferiore a sei, per rendere possibile una nuova decisione ove il Collegio di Garanzia dello Sport, chiamato a pronunciarsi sulla controversia già conosciuta dalla Corte sportiva d'appello, decida la causa con rinvio, enunciando il principio di diritto cui il giudice di rinvio deve attenersi. Il giudizio di rinvio, infatti, deve avvenire, inderogabilmente, con una diversa composizione dell'organo che ha emesso la pronuncia cassata, secondo i principi generali del diritto.

La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione.

Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI.

6.2. I procedimenti

L'art. 18 del Codice disciplina l'avvio del procedimento innanzi ai Giudici sportivo (nazionali e territoriali), prevedendo che esso sia instaurato:

a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;

b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Il giudice sportivo, dunque, può avviare il procedimento anche in via officiosa, a differenza del giudice federale.

L'istanza degli interessati deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine stabilito da ogni Federazione ⁽¹⁵⁷⁾ e, in difetto, di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.

L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine stabilito da ogni Federazione e, comunque, non superiore a sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare (art. 19).

Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine stabilito da ogni Federazione e comunque senza ritardo.

Il provvedimento di fissazione deve essere comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi (art. 20).

I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti (art. 21).

⁽¹⁵⁷⁾ Tale termine, comunque, non può essere abbreviato in maniera tale da conculcare o ridurre eccessivamente le prerogative di difesa: cfr. Collegio di garanzia dello Sport, sez. II, decisione n. 59/2018.

È evidente l'attenzione all'esigenza di celerità, che la disciplina in commento contempera con i principi del giusto processo e in particolare con il principio del contraddittorio.

Gli obblighi posti in capo al giudicante, che è sempre monocratico, sono funzionali a garantire la trasparenza del suo operato.

Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza. Egli, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.

La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata (art. 22).

Le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte sportiva di appello.

Il giudizio innanzi a tale organo è regolato dall'art. 23. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte sportiva di appello entro un termine perentorio stabilito dalla Federazione e, in difetto, di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.

Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui s'è detto. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.

Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.

La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.

Innanzitutto alla Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

La Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo, essa decide nel merito.

La decisione della Corte sportiva di appello deve essere adottata entro il termine stabilito da ogni Federazione e comunque senza ritardo, dopodiché va senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

In definitiva, può dirsi che con l'adozione del Codice i soggetti dell'ordinamento sportivo vedano accresciute le garanzie loro riconosciute. Sono infatti sempre previsti il diritto di difesa (anche quando non si svolge udienza), tempi certi per la definizione del procedimento, un doppio grado di giudizio.

7. I Giudici federali

I Giudici federali sono istituiti presso ciascuna Federazione e comprendono il Tribunale federale (organo di primo grado) e la Corte federale di appello (giudicante di secondo grado).

La loro competenza verte su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente

un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi.

Sono nominati dal Consiglio federale o eletti dall'Assemblea tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia, in quanto in possesso dei titoli qualificanti previsti dall'art. 26 c.g.s. oltre a quelli aggiuntivi eventualmente stabiliti dalle singole Federazioni.

Il loro mandato è di quattro anni e non può essere rinnovato per più di due volte.

Per l'instaurazione dei procedimenti è prevista l'alternativa tra atto di deferimento del procuratore federale e ricorso della parte interessata.

È prevista l'emissione di misure cautelari, così come la possibilità di intervento del terzo.

Nei procedimenti in materia di illecito sportivo, nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, possono essere ammessi a seguire l'udienza giornalisti e altri soggetti determinati, salvo che ricorrano esigenze di riservatezza delle indagini relative a procedimenti penali.

8. Il Procuratore federale

L'ufficio del Procuratore federale è costituito presso ogni Federazione al fine di promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo statuto e dalle norme federali.

Il Procuratore è nominato dal Consiglio federale, così come i Procuratori aggiunti e il Sostituto procuratore.

Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari, esercita in via esclusiva l'azione disciplinare e dispone l'archiviazione nei casi previsti.

Il Codice regola i suoi rapporti con l'Autorità giudiziaria e con la Procura antidoping del CONI.

9. La Procura generale dello Sport

La Procura generale dello Sport, istituita dall'art. 12 *ter* dello Statuto del

Coni, è disciplinata agli artt. 51 ss. del Codice.

Il Procuratore generale dello sport e i Procuratori nazionali dello sport, sotto la sorveglianza del primo, costituiscono la Procura generale dello sport.

Alla Procura generale dello sport è preposto il Procuratore generale dello sport, che designa, secondo modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura stessa, uno o più procuratori nazionali dello sport per l'esercizio delle funzioni relative al singolo affare.

Il Procuratore generale dello sport dirige la Procura generale dello sport e cura che i procuratori nazionali che la compongono operino per la migliore realizzazione delle iniziative di competenza e il più efficiente impiego dei mezzi e delle risorse disponibili al fine di assicurare che l'Ufficio svolga unitariamente i suoi compiti.

La Procura generale dello sport, in spirito di leale collaborazione, coopera con ciascuno dei procuratori federali al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro di cui all'art. 53 del Codice ⁽¹⁵⁸⁾.

La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può riunire i Procuratori federali interessati al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.

La Procura generale dello sport può disporre l'avocazione, con atto motivato sottoscritto dal Procuratore generale, nei casi di avvenuto

⁽¹⁵⁸⁾ Qualora il medesimo fatto sia oggetto di indagine da parte dell'ufficio del Procuratore federale di più di una Federazione, la Procura Generale dello Sport assicura il coordinamento tra gli uffici.

superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, o qualora emerga un'omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l'azione disciplinare e nei casi in cui l'intenzione di procedere all'archiviazione sia ritenuta irragionevole.

Degli atti compiuti presso la Procura generale dello sport e delle attività comunque compiute è assicurata idonea documentazione, anche soltanto informatica, a cura degli ausiliari che assistono il Procuratore generale ovvero i procuratori nazionali dello sport. Della conservazione degli atti e della documentazione risponde direttamente il Procuratore generale dello sport.

In tutti i casi in cui è disposta l'avocazione il Procuratore generale dello sport applica un Procuratore nazionale dello sport alla Procura federale per la trattazione del procedimento della cui avocazione si tratta (art. 52)⁽¹⁵⁹⁾.

L'art. 53 disciplina i registri dei procedimenti. Presso la Procura generale dello sport è istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale. Il registro si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l'apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti a norma dell'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni, relativamente a: a) relazioni periodiche inviate dal Procuratore federale; b) notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore federale; c) comunicazioni di avvio dell'azione disciplinare del Procuratore federale; d) determinazioni di conclusione delle indagini del Procuratore federale; e) istanze di proroga del termine per la conclusione

⁽¹⁵⁹⁾ L'applicazione può essere anche disposta, su richiesta del Procuratore federale interessato, quando sussistono protratte vacanze di organico ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali che, anche per la particolare complessità di determinati affari o per l'esigenza di assicurare che il loro trattamento sia eseguito a cura di persona dotata di specifiche esperienze e competenze professionali, possano compromettere l'utile esercizio dell'azione disciplinare. In tali casi, l'applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il Procuratore federale e il Procuratore nazionale dello sport in applicazione.

delle indagini del Procuratore federale.

Presso la Procura generale dello sport è altresì istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale delle altre notizie di illecito comunque pervenute ⁽¹⁶⁰⁾.

10. Il Collegio di Garanzia dello Sport

Il Codice della Giustizia Sportiva dedica il Titolo VI alla disciplina del Collegio di Garanzia dello Sport. Si tratta di una delle parti di maggiore interesse del testo normativo in parola, giacché regola un organo di nuova istituzione e destinato ad incidere in misura rilevante sull'intero sistema di Giustizia Sportiva. La disciplina è completata dal Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che il Coni ha emanato contemporaneamente al Codice.

L'istituzione del Collegio di Garanzia, quale ultimo grado della giustizia sportiva presso il Coni, si è avuta con la modifica dell'art. 12 dello Statuto del Coni e si è accompagnata alla soppressione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

10.1. Nomina e competenza

Il Capo I del Titolo III (artt. 54-57) disciplina la nomina dei componenti e la competenza dell'organo.

Al Collegio si può ricorrere avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di *doping* e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.

⁽¹⁶⁰⁾ Il Coni predispose la piattaforma informatica unica per la gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari. Le modalità di utilizzo della piattaforma sono indicate nel Regolamento di cui all'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni.

Il previo esperimento di tutti i ricorsi interni alla Federazione è condizione di procedibilità della causa nel merito.

La disposizione, in quanto pone dei limiti al diritto di impugnativa, va considerata eccezionale e pertanto interpretata rigidamente, senza possibilità di applicazione analogica. Va considerato pertanto ammissibile il ricorso avverso una decisione di appello che infligge all'incolpato una sanzione inferiore a quella minima – o che lo assolve – laddove il giudice di primo grado aveva pronunciato una condanna alla sanzione tecnico-sportiva di durata non inferiore a novanta giorni o alla sanzione pecuniaria superiore a 10 mila euro ⁽¹⁶¹⁾.

Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

È evidente il richiamo all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Tuttavia la disciplina del ricorso per cassazione non si applica di per sé al procedimento dinanzi al Collegio. Sicché, non vi sarà spazio, ad esempio, per il ricorso nell'interesse della legge ad iniziativa del Procuratore generale, previsto dall'art. 363 c.p.c. ⁽¹⁶²⁾.

Il Collegio, comunque, non potrà ignorare le pronunce giurisprudenziali sulle previsioni del codice di rito civile alla cui formula lessicale si è rifatto il legislatore sportivo. Così, il giudizio dinanzi al Collegio sarà limitato all'annullamento delle pronunce viziate da violazione di specifiche norme sulla giurisdizione, sulla competenza, sul procedimento o sostanziali ovvero viziate da omessa o insufficiente motivazione. Un ricorso prospettante vizi diversi da quelli suddetti è inammissibile.

Il Collegio di Garanzia, così come la Corte di Cassazione, non può operare una nuova valutazione dei fatti di causa, ma può solo verificare

⁽¹⁶¹⁾ M. SANINO, op. cit., pp. 317-318.

⁽¹⁶²⁾ M. SANINO, op. cit., p. 324, *et, ivi*, nota 17.

se, per arrivare alla pronuncia impugnata, il giudice ha violato una norma sostanziale o processuale o ha mal motivato la propria decisione.

Questa disciplina ha distinto nettamente la competenza del Collegio da quella in precedenza attribuita all'Alta Corte e al TNAS.

Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.

Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d'intesa con il Coni. Statuti e regolamenti federali possono, allora, consentire la decisione anche nel merito del Collegio, evitando così il giudizio di rinvio previsto dall'art. 62, c. 2, del Codice. Previsioni di questo tipo, com'è evidente, avrebbero l'effetto di ridurre sensibilmente i tempi del giudizio ⁽¹⁶³⁾.

Il Collegio giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni nonché le controversie relative all'esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del Coni. In tali casi, il giudizio si svolge in unico grado e si applica, in quanto compatibile, la disciplina delle misure cautelari davanti ai giudici federali prevista dall'art. 33 del Codice.

Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge altresì le funzioni consultive previste dal comma 5 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni. In tal caso, la relativa istanza è proposta dal Coni o, suo tramite, dalle Federazioni.

Il Presidente e i componenti (consiglieri) del Collegio di Garanzia dello Sport sono nominati, tra i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni, secondo la procedura stabilita al comma 7 del medesimo articolo. Sono così garantite la professionalità e la competenza in diritto

⁽¹⁶³⁾ M. SANINO, op. cit., p. 318, nota 2.

sportivo di coloro i quali compongono l'organo. Essi, infatti, sono individuati tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato e i magistrati, anche a riposo. Sono nominati con delibera del Consiglio Nazionale del Coni su proposta della Giunta del Coni, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il *curriculum vitae* e i titoli sono pubblicati sul sito internet del Coni. Durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per due soli mandati consecutivi.

Inoltre, secondo il disposto dell'art. 67 del Codice, spetta al Consiglio nazionale del Coni, su proposta della Giunta nazionale e previo parere vincolante della Commissione di Garanzia, la competenza ad emanare i provvedimenti riguardanti lo *status* dei componenti del Collegio (così come di quelli della Procura generale dello Sport).

Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza e svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ciascuno di essi, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve sottoscrivere una dichiarazione che ne attesti l'indipendenza.

Il Collegio di Garanzia dello Sport si articola in quattro sezioni giudicanti - tra le quali la competenza è ripartita per materia - e una sezione consultiva; a ciascuna di esse è preposto un Presidente di sezione. Ogni pronuncia è assunta dal Collegio della sezione, invariabilmente composto da cinque membri.

La sezione consultiva si compone del Presidente di sezione e di venti componenti, di cui dieci afferenti alla sezione consultiva generale e dieci alla sezione consultiva speciale. La sezione consultiva generale ⁽¹⁶⁴⁾ esprime i pareri relativi agli schemi di atti normativi richiesti dal Coni e,

⁽¹⁶⁴⁾ M. SANINO, op. cit., pp. 346-347, sottolinea l'importanza del ruolo di tale sezione del Collegio e ritiene che la sua funzione possa costituire uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, evitando ab origine l'instaurarsi della lite.

per suo tramite, dalle Federazioni. La sezione consultiva speciale esprime i pareri richiesti dai Comitati regionali del Coni, per il tramite del Segretario generale del Coni che ne abbia valutato la rilevanza per l'ordinamento sportivo ⁽¹⁶⁵⁾.

Le sezioni giudicanti si compongono del Presidente di sezione nonché di ulteriori dodici componenti per sezione (art. 2, c. 4, Reg. org. funz.).

Nei limiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni, alle sezioni giudicanti sono rispettivamente assegnate le controversie inerenti a:

- a) questioni tecnico sportive;
- b) questioni disciplinari;
- c) questioni amministrative, ivi comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento;
- d) questioni meramente patrimoniali.

Per ogni altra controversia devoluta, sulla base del Codice, alla cognizione del Collegio, è competente la terza sezione giudicante, alla quale è pertanto attribuita la competenza residuale.

Va rilevato che la ripartizione di competenza tra le varie sezioni può non presentarsi agevole, soprattutto per quanto riguarda il discrimine tra le controversie di competenza della prima e quelle devolute alla seconda sezione. V'è chi ritiene che, in caso di dubbio - e non solo circa l'appartenenza di una controversia alla lett. a) o alla lett. b) - dovrebbe essere investita la prima sezione, che acquisirebbe così una competenza residuale ⁽¹⁶⁶⁾. Ma tale opinione, della quale peraltro non si individua il fondamento logico, contrasta con il disposto del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio. Inoltre, una soluzione

⁽¹⁶⁵⁾ Ai sensi dell'art. 3 del Reg. di organizzazione e funzionamento del collegio, i consiglieri assegnati alla sezione consultiva non possono essere assegnati ad altra sezione per l'intera durata del proprio incarico.

⁽¹⁶⁶⁾ Così M. SANINO, op. cit., p. 322 *et*, *ivi*, nota 13.

soddisfacente può essere trovata nel novellato art. 57, c. 2, del Codice, in base al quale il Presidente del Collegio può assegnare una determinata controversia ad altra sezione ovvero alle sezioni unite, così risolvendo anche l'eventuale problema di uno squilibrato carico di lavoro tra le sezioni ⁽¹⁶⁷⁾.

Alla Sezione consultiva, oltre all'adozione di pareri su richiesta del Coni e, per suo tramite, delle Federazioni, anche in relazione all'interpretazione delle disposizioni del Codice e sugli schemi di atti normativi del Coni, spetta pronunciarsi su eventuali istanze di ricasazione dei componenti del Collegio di Garanzia.

È istituito, nell'ambito del Collegio di Garanzia dello Sport, l'organo denominato Sezioni unite del Collegio di Garanzia, costituito dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, che lo presiede, e dai Presidenti delle Sezioni giudicanti.

Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, anche su proposta del Presidente di una Sezione, può stabilire che una determinata controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa riveste, debba essere decisa dalle Sezioni unite. Le Sezioni unite si pronunciano sulle controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni.

Nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del Codice, la devoluzione di controversie alle sezioni unite è stata massiccia ⁽¹⁶⁸⁾.

Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport: a) stabilisce, a inizio di ciascuna stagione sportiva, il numero dei collegi per ogni Sezione giudicante; b) stabilisce, a inizio di ciascuna stagione sportiva, la composizione di ciascuna delle Sezioni nominando il relativo Presidente; c) assegna ciascuna controversia alla sezione di competenza o, in caso di sovraccarico, ad altra sezione, ovvero alle Sezioni unite; d) adotta, nei casi

⁽¹⁶⁷⁾ Cfr. M. SANINO, op. cit., p. 322, *et*, *ivi*, nota 14.

⁽¹⁶⁸⁾ Cfr. M. SANINO, op. cit., p. 346.

di necessità e urgenza, provvedimenti cautelari, anche senza audizione delle parti ⁽¹⁶⁹⁾.

Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal più anziano tra i Presidenti delle sezioni giudicanti.

Il Presidente della Sezione alla quale è assegnata la controversia designa il giudice relatore, se non creda di procedere egli stesso.

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha sede a Roma, presso il Coni, ed è coadiuvato da un segretario designato dal Coni. Composizione e funzioni dell'ufficio di segreteria sono disciplinati nel regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Collegio si avvale di uffici e di personale messi a disposizione dalla Coni Servizi s.p.a.

10.2. Il procedimento

Alla disciplina del procedimento, molto più scarna rispetto a quella in precedenza prevista per i giudizi dinanzi all'Alta Corte e al TNAS, sono dedicate le norme del Capo II del Titolo VI (artt. 58-62).

Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro il termine perentorio ⁽¹⁷⁰⁾ di trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata. Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

Il ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza, è in ogni caso trasmesso, a cura della Segreteria del Collegio: a) alla Federazione interessata, che ha facoltà di intervenire o comunque di depositare memoria; b) alla Procura Generale dello Sport, che ha facoltà di

⁽¹⁶⁹⁾ Sull'esercizio del potere cautelare da parte del Presidente del Collegio prima della novella del 2015, e sulla posizione espressa dalla giurisprudenza amministrativa, cfr. M. SANINO, op. cit., p. 323.

⁽¹⁷⁰⁾ Così B. AGOSTINIS – M. VIGNA, op. cit., p. 80.

intervenire, di depositare memoria ovvero di prendere conclusioni orali nel corso dell'udienza fissata per la discussione. Si ritiene che la mancata notifica alla Federazione (non ad altri) possa essere di fatto sanata da tale previsione ⁽¹⁷¹⁾.

Il ricorso, sottoscritto dal difensore, contiene: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto; b) l'indicazione dell'atto o della decisione impugnata; c) l'esposizione dei fatti essenziali alla decisione domandata; d) l'indicazione dei motivi; e) gli atti e i documenti rilevanti; f) le conclusioni e istanze di cui, previa riforma della decisione impugnata, è domandato l'accoglimento, nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata; g) l'indicazione della procura al difensore.

Manca l'espressa previsione della sanzione conseguente alla carenza di uno degli elementi necessari del ricorso. Si potrebbe prospettare l'inammissibilità, analogamente a quanto previsto dall'art. 366 c.p.c. Probabilmente più in linea con la disciplina generale del processo sportivo è la soluzione che, in applicazione del principio generale di informalità che caratterizza la giustizia sportiva, consente di riconoscere al ricorrente la possibilità di sanare la mancanza, a condizione che l'omissione non abbia violato i principi fondamentali del processo sportivo ⁽¹⁷²⁾.

La parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione possono presentare non oltre dieci giorni prima dell'udienza la eventuale impugnazione (incidentale) dalla quale non siano già decadute. Il Collegio a sezioni unite, con la decisione n. 11/2015, ha stabilito che tale termine è da intendersi come perentorio, in quanto previsto per la proposizione di un'azione.

Manca la previsione di un termine per le repliche del ricorrente

⁽¹⁷¹⁾ M. SANINO, op. cit., p. 329.

⁽¹⁷²⁾ B. AGOSTINIS – M. VIGNA, op. cit., p. 81.

principale al ricorso incidentale: esse potranno essere svolte solo in udienza ⁽¹⁷³⁾.

Il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio disciplina modalità e termini del versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni, a pena di irricevibilità.

Il ricorrente o la Procura Generale dello Sport, se intervenuta, possono in ogni caso domandare l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento presso l'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata. L'acquisizione viene disposta anche d'ufficio dal Collegio di Garanzia dello Sport.

La parte intimata e le altre destinatarie della comunicazione che instaura il giudizio, fermo quanto previsto per l'eventuale impugnazione incidentale, hanno facoltà di presentare memorie nel termine ordinario ⁽¹⁷⁴⁾ di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport e contestuale trasmissione al ricorrente.

La memoria contiene: a) gli elementi identificativi della parte intimata e del suo difensore; b) l'indicazione della procura al difensore; c) le difese in relazione ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente, nonché le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, si domanda l'accoglimento.

Nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie, contenenti in ogni caso le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, domandano l'accoglimento. Tale termine, secondo il Collegio, ha natura decadenziale, sicché i giudicanti non possono tenere conto di eventuali memorie o

⁽¹⁷³⁾ M. SANINO, op. cit., p. 336.

⁽¹⁷⁴⁾ Collegio di Garanzia dello Sport, 6 maggio 2015, decisione n. 11.

istanze tardive ⁽¹⁷⁵⁾.

Ove sussistano comprovati motivi di urgenza, il Presidente del Collegio di Garanzia, con decreto tempestivamente comunicato alle parti, può disporre la riduzione fino alla metà dei termini cui è soggetta la difesa della parte intimata.

Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport sono adottate in camera di consiglio previa pubblica udienza. Il Presidente del collegio può tuttavia, qualora ricorrano eccezionali circostanze, stabilire che l'udienza si svolga a porte chiuse.

Nell'udienza i difensori delle parti e il rappresentante della Procura Generale dello sport possono illustrare le rispettive conclusioni.

La parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura. La difesa tecnica obbligatoria comporta la necessità di farsi assistere da un avvocato iscritto all'albo ⁽¹⁷⁶⁾. I requisiti per avvalersi del gratuito patrocinio, nonché il funzionamento del relativo ufficio, sono determinati dal Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio. L'Ufficio del gratuito patrocinio si avvale dei difensori iscritti nell'albo del gratuito patrocinio del Coni. L'iscrizione nel suddetto albo è disposta, a seguito di domanda dell'avvocato interessato, dal Presidente del Collegio di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei all'iscrizione gli avvocati iscritti nell'albo del proprio consiglio dell'ordine e in possesso di specifica competenza nell'ambito del diritto sportivo ⁽¹⁷⁷⁾.

⁽¹⁷⁵⁾ Collegio di Garanzia dello Sport, 6 maggio 2015, decisione n. 11.

⁽¹⁷⁶⁾ Secondo autorevole Autore, trattandosi di processo di pura legittimità, il professionista deve essere abilitato all'esercizio presso le Magistrature superiori: cfr. M. SANINO, op. cit., p. 334.

⁽¹⁷⁷⁾ Art. 4, c. 6, Reg. org. funz. Secondo il successivo comma 7, «Fino alla completa costituzione dell'albo di cui al precedente comma 6, l'avente diritto al gratuito patrocinio si può avvalere dell'assistenza legale offerta da professionisti singoli o associati nell'ambito di apposita convenzione eventualmente sottoscritta dal CONI per dare attuazione all'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva».

Per essere ammesso al gratuito patrocinio, è necessario che il soggetto vantante pretese non manifestamente infondate e sia titolare di un reddito imponibile non superiore ad un certo limite. Sull'istanza di ammissione decide il Presidente del Collegio di Garanzia o della Sezione interessata⁽¹⁷⁸⁾.

Il procedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport viene definito entro 60 giorni dal deposito del ricorso. Il procedimento si intende definito con la pubblicazione del dispositivo della decisione che avviene nei cinque giorni successivi all'udienza⁽¹⁷⁹⁾. La motivazione è depositata nel termine ulteriore di trenta giorni.

Considerata la delicatezza delle questioni e la presenza in giudizio di vari soggetti, che possono presentare memorie e documenti, impegnando così i giudicati nel loro esame, il termine non va ritenuto eccessivo. Pertanto si può dire che esso rispetti l'indicazione generale della disciplina della giustizia sportiva, in base alla quale i tempi dei procedimenti debbono essere il più possibile celeri.

Se non dichiara l'inammissibilità del ricorso (ad esempio per una sua carenza documentale tale da costituire violazione dei principi della giustizia sportiva), il Collegio di Garanzia dello Sport provvede all'accoglimento, decidendo la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale.

In ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il

Sono state proprio le disposizioni relative al gratuito patrocinio ad essere oggetto della modifica apportata al Regolamento ed approvata con deliberazione C.N. CONI n. 1586 del 19 dicembre 2017.

⁽¹⁷⁸⁾ Art. 4, c. 4, Reg. org. funz.

⁽¹⁷⁹⁾ Secondo M. SANINO, op. cit., p. 335, la formula adottata è scorretta, in quanto «qualsivoglia procedimento contenzioso si conclude con la pubblicazione della motivazione e non con la pubblicazione del (solo) dispositivo».

giudice di rinvio deve uniformarsi.

Ci si interroga se, similmente alla Corte di Cassazione, il Collegio possa pronunciare il principio di diritto anche laddove dichiara il ricorso inammissibile, qualora reputi la questione controversa particolarmente importante. Una siffatta prerogativa potrebbe contribuire a realizzare l'uniformità del sistema sportivo, come negli intenti della riforma ⁽¹⁸⁰⁾.

Quando rigetta il ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede sul rimborso delle spese in favore delle parti resistenti.

Con la decisione che definisce il giudizio, il Collegio di Garanzia dello Sport può indicare al Procuratore generale dello sport fatti o circostanze nuovi che, risultanti dagli atti del procedimento o dalla discussione, appaiono connessi con gli ulteriori accertamenti necessari per il giudizio di rinvio o comunque rilevanti in base all'ordinamento sportivo.

L'art. 37, comma 7, c.g.s. stabilisce l'improponibilità del ricorso al Collegio sino alla pubblicazione della decisione della Corte federale d'appello. Il che è del tutto logico, considerato che il ricorso è proponibile solo per i vizi di legittimità e della motivazione ⁽¹⁸¹⁾.

11. Revisione e revocazione

L'art. 63 c.g.s. disciplina gli istituti della revisione e della revocazione. L'affermata distinzione tra i due rimedi appare però incomprensibile, come si vedrà appresso. Peraltro, nel disciplinare unitariamente il procedimento delle due impugnazioni, il legislatore sportivo – probabilmente vittima della fretta di approvare il Codice – è incorso in qualche dimenticanza (potremmo dire *lapsus*), riferendosi talvolta alla sola revocazione laddove intendeva chiaramente porre una regolamentazione valevole anche per la c.d. revisione. Si potrebbe affermare che il Codice

⁽¹⁸⁰⁾ B. AGOSTINIS – M. VIGNA, op. cit., p. 82.

⁽¹⁸¹⁾ M. SANINO, op. cit., p. 330. Cfr. anche, *ivi*, per un approfondimento casistico, la nota 19.

preveda uno (e un solo) mezzo di impugnazione straordinaria, analogo a quello previsto dal codice di rito civile, già richiamato dal secondo principio di giustizia sportiva ⁽¹⁸²⁾.

Sulla base di tale disposizione, il giudizio di “revisione” è ammesso contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell’incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili. L’utilizzo di formule linguistiche analoghe a quelle dell’art. 395, nn. 2-3, c.p.c. lascia perplessi.

L’art. 63 c.g.s. prosegue prevedendo che possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero, qualora il ricorso non sia stato accolto, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all’istante.

Il termine di proposizione dei due giudizi straordinari decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall’acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il

⁽¹⁸²⁾ M. SANINO, op. cit., pp. 339-340.

giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Capitolo quarto

La controversia tecnica

Si definisce controversia tecnica quella nascente da qualsiasi questione che abbia ad oggetto lo svolgimento e l'esito della gara. Vengono sinteticamente esposte alcune decisioni dei giudici sportivi, esemplificative del variegato novero di questioni rientranti nella nozione.

La controversia tecnica si manifesta innanzitutto sul campo, dinanzi agli ufficiali di gara. Gli ufficiali di gara hanno il potere di emettere decisioni insindacabili, fatte salve alcune eccezioni, come quelle consentite dal video-arbitraggio. I giudici statali oppongono un netto rifiuto a prendere in esame questo tipo di liti. Da più parti, però, si spinge per una maggiore equità della decisione tecnica. Il Tribunale Arbitrale dello Sport è restio a pronunciarsi sulle questioni relative al risultato della gara, ma ammette il proprio intervento nei casi di malafede dell'ufficiale di gara.

Gli stessi criteri che differenziano la controversia tecnica da quella disciplinare, il sindacato giurisdizionale della quale viene ammesso dai tribunali, sono tutt'altro che limpidi.

Sommario. 1. Definizione - 2. Classificazione - 3. La controversia tecnica dinanzi al giudice di gara - 3.1. Il dialogo degli ufficiali di gara con atleti e tecnici - 3.2. L'arbitro della gara come giudice - 3.3. L'applicabilità dei principi del giusto processo - 3.4. La disciplina del contraddittorio sul campo di gara - 4. La controversia tecnica dinanzi ai giudici sportivi - 5. La controversia tecnica dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport - 6. La controversia tecnica dinanzi alla giurisdizione statale

1. Definizione

La pratica di ciascuna disciplina sportiva è regolata da una specifica normazione tecnica, contenuta in apposite fonti, la cui denominazione non è univoca. Le norme tecniche devono essere conformi a quelle adottate

dalle rispettive federazioni internazionali ⁽¹⁸³⁾.

L'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 220/2003, così dispone:

In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Indubbiamente il testo della lett. a) è tale da poter ricomprendere qualsiasi tipo di controversia sportiva. Infatti, anche le controversie disciplinari (cioè quelle previste dalla lett. b) vi potrebbero rientrare, considerato che una corretta attuazione delle sanzioni disciplinari è certamente funzionale a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive. Lo stesso può dirsi per le controversie amministrative e quelle economiche o, al di là della quadripartizione, per qualsiasi controversia sportiva ⁽¹⁸⁴⁾.

Nel testo originario del decreto, il tenore della lett. a) era il seguente:

- a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche.

La scarsa puntualità del disposto legislativo non è mutata in misura significativa a seguito dell'intervento attuato con la legge di conversione.

Un'interpretazione ampia del disposto legislativo non sarebbe, però, accettabile a livello logico, se si hanno presenti, da un lato, il complesso costituito da tutte le disposizioni del provvedimento normativo in cui la

⁽¹⁸³⁾ A. DE SILVESTRI, *La cosiddetta giustizia «tecnica»*, cit., p. 158.

Il cap. V del presente lavoro è dedicato all'analisi di uno specifico regolamento tecnico, quello della scherma olimpica.

⁽¹⁸⁴⁾ Cfr. A. DE SILVESTRI, *La legge 17 ottobre 2003 n. 280 nell'immediatezza della sua emanazione*, in AA.VV., *Diritto dello sport*, a cura di L. Musumarra, Le Monnier Università, Firenze, 2008, p. 133 s.

lett. a) si colloca (e, per la verità, è sufficiente riferirsi alla successiva lett. b) e, dall'altro, l'intento perseguito dal legislatore nell'approvare la legge di conversione. Il Parlamento, infatti, ha sì voluto sottrarre alla giurisdizione statale alcuni settori del contenzioso sportivo, ma, comunque, ha voluto farlo in misura minore rispetto all'originario disegno governativo.

Pertanto, si rende necessaria una lettura ristretta del testo normativo, tale da ricomprenservi le sole controversie tecniche o di risultato, cioè quelle relative allo svolgimento e al risultato delle competizioni agonistiche ⁽¹⁸⁵⁾.

Rimane il fatto che i contorni della categoria sono tutt'altro che chiaramente definiti. Dovranno essere le indagini sistematiche ad aiutare l'interprete nell'individuazione di situazioni giuridiche soggettive lese non privabili della tutela statale in materia, così come avviene per la giustizia disciplinare, nel cui ambito si è imposta una lettura costituzionalmente orientata della legge. Andranno tenuti in considerazione, in tale operazione, gli interessi sostanziali: quello economico delle società, quello lavoristico degli atleti (e di tecnici e dirigenti), e - soprattutto - i diritti inviolabili delle persone ⁽¹⁸⁶⁾.

D'altra parte, anche l'estensione letterale dell'ambito descritto dalla lett. b) non è inequivoca. Ci si deve chiedere, infatti, se rientrino in tale categoria le questioni che insorgono dall'applicazione di alcune regole di gioco, in particolare quelle che prevedono delle sanzioni derivanti da scorrettezze di gioco. Si può fare l'esempio del calciatore diffidato cui sia irrogata da parte dell'arbitro la sanzione del cartellino giallo. Tale sanzione ha per effetto la squalifica per una giornata di campionato del calciatore in questione. Il cartellino giallo potrebbe essere inflitto per un comportamento illecito che potremmo definire tecnico-disciplinare (ad

⁽¹⁸⁵⁾ P. MORO, *Controversia tecnica ed equo processo. Una questione aperta nella giustizia sportiva*, cit., p. 7.

⁽¹⁸⁶⁾ A. DE SILVESTRI, *La cosiddetta giustizia «tecnica»*, cit., p. 162.

esempio, un intervento “duro”, volontario o no) ⁽¹⁸⁷⁾.

Ma si può fare anche un esempio diverso. Se il calciatore viene espulso dall'arbitro per comportamento irrispettoso nei suoi confronti, subisce una sanzione disciplinare. Potremmo dire, una sanzione propriamente disciplinare inflitta dall'arbitro nell'ambito della gara ⁽¹⁸⁸⁾.

Entrambi i casi, comunque, riguardano lo svolgimento della gara, dunque vanno fatti rientrare *sub a)* e, peraltro, entrambi sono di competenza, ai sensi del Codice della Giustizia Sportiva, del Giudice sportivo. Il significato che il legislatore sportivo ha dato alla lett. a) coincide allora con quello che ne ha tratto la dottrina.

Tuttavia va rilevato che, da un punto di vista sostanziale, i due casi sono assai differenti. Il primo, infatti, se commesso al di fuori di una manifestazione agonistica (ad esempio, in allenamento), non subirebbe alcuna sanzione, né tecnica né disciplinare ⁽¹⁸⁹⁾. Il secondo, invece, potrebbe essere oggetto di un procedimento disciplinare innanzi ai Giudici federali.

Pertanto, uno stesso comportamento viene giudicato da organi di giustizia sportiva differenti, ciascuno con le sue regole procedurali ⁽¹⁹⁰⁾, a seconda del contesto esterno in cui viene realizzato. Il che non può non sollevare delle perplessità.

In definitiva, comunque, possiamo definire controversie tecniche tutte quelle che hanno ad oggetto la gara. Quindi, quelle scaturenti da ogni decisione degli ufficiali di gara e relativa alla gara stessa, presa

⁽¹⁸⁷⁾ Sulla duplice valenza della normativa tecnica, cfr. A. DE SILVESTRI, *La cosiddetta giustizia «tecnica»*, cit., p. 158.

⁽¹⁸⁸⁾ M. TORTORA, op. cit., intuisce la distinzione ma la esemplifica in maniera non convincente.

⁽¹⁸⁹⁾ Fatte salve, naturalmente, l'eventuale rilevanza penale di casi estremi, la possibilità di azione in giudizio per ottenere un risarcimento del danno aquiliano e la possibilità di una sanzione disciplinare interna all'associazione o società sportiva di appartenenza. Si tratta, comunque, di sanzioni affatto diverse da quella in discorso.

⁽¹⁹⁰⁾ Descritte *supra*, al cap. III.

precedentemente, durante il suo svolgimento e al suo esito, compresa la proclamazione ufficiale del risultato, ma anche la successiva omologazione da parte degli organi preposti ⁽¹⁹¹⁾.

2. Classificazione

Le controversie tecniche possono essere distinte in alcune categorie. La classificazione che segue è ricavabile dallo studio dei regolamenti tecnici delle varie discipline e dai casi che hanno interessato la prassi. Date la complessità della materia e le specificità proprie delle varie discipline e relative specialità sportive, comunque, la trattazione che segue non potrà definirsi del tutto esaustiva.

Innanzitutto, vi sono le questioni che hanno a che vedere con la corretta applicazione dei regolamenti alle varie fasi della gara, compresa l'attribuzione dei punteggi.

Al riguardo si riporta un interessante esempio di pronuncia della giustizia sportiva ⁽¹⁹²⁾. Al termine di una prova di Campionato Regionale di serie C, risultava vincitrice un'associazione con il punteggio totale di 48,900, mentre la seconda classificata aveva ottenuto 48,750 punti.

Immediatamente dopo il termine della gara, prima dell'elaborazione delle classifiche e della premiazione, il sodalizio secondo classificato segnalava l'utilizzo, da parte dell'altra squadra, di musica cantata in due esercizi (collettivo corpo libero squadra A e fune nastro in successione), contrariamente a quanto previsto dai programmi tecnici in vigore, i quali consentivano un solo esercizio accompagnato da musica e parole, prevedendo per i trasgressori la penalità di 0,50 punti. Successivamente, depositava il reclamo dinanzi al Giudice sportivo.

Esaminate le prove, il Giudice rilevava innanzitutto la pacifica presenza

⁽¹⁹¹⁾ Ad esempio, la Federazione Ginnastica d'Italia ha una propria Commissione omologazione gare.

⁽¹⁹²⁾ Si tratta di Corte sportiva territoriale Area Nord Federazione Ginnastica d'Italia, 16 marzo 2016, n. 1.

di musica cantata nella prova collettivo a corpo libero, segnalata nella relativa *fiche*.

Quanto all'esercizio individuale fune/nastro in successione, era accompagnato da un mix di estratti di vari brani: il secondo estratto conteneva inequivocabilmente una parte cantata, nello specifico le parole "*Bei mir bist du schon, please let me explain. Bei mir bist du schon means you're grand*", parole tedesche ed inglesi di senso compiuto che appaiono immediatamente intelligibili e percepibili all'ascolto quale parte cantata, a differenza del resto della musica utilizzata che contiene vocalizzi privi di significato. Non poteva essere condivisa, pertanto, l'argomentazione difensiva secondo cui si tratterebbe di «utilizzo della voce come strumento», consentito dai regolamenti.

La presenza nel brano in questione delle frasi sopra riportate appariva sufficiente a integrare la penalità (peraltro tempestivamente invocata da parte reclamante), non essendovi nel regolamento indicazioni circa un numero minimo o massimo di parole da dover tenere in conto, né della lingua utilizzata.

Pertanto, il Giudice ha accolto il reclamo e ordinato la riformulazione della classifica di gara con applicazione della penalità di 0,50 punti al *club* responsabile dell'infrazione.

Tra le questioni tecniche ve ne sono alcune che hanno a che vedere con l'applicazione delle regole del gioco negli sport di squadra e in quelli di combattimento in cui è prevista la figura dell'arbitro. Sono quelle che sono state maggiormente indagate dalla dottrina: non tanto da quella italiana, quanto da quella straniera; di esse si dirà meglio nei paragrafi seguenti.

Ve ne sono altre che hanno a che vedere con il dovere di partecipare alla gara e di organizzarla, una volta che questa sia in calendario, salve cause di forza maggiore.

In un caso recente, un'associazione sportiva affiliata alla Federazione Hockey aveva chiesto al Giudice Sportivo Nazionale la sanzione di altra

associazione affiliata per mancato svolgimento di una gara, come previsto dall'art. 39, 2° comma, del Regolamento gare e Campionati della FIH, senza ottenere ragione in primo grado.

La Corte d'appello, ritenendo che il fatto non fosse imputabile al sodalizio, il quale non ha fatto altro che prendere atto del provvedimento del Sindaco del Comune che disponeva l'immediata chiusura degli impianti sportivi di hockey su prato, ha rigettato il ricorso avverso la pronuncia del Giudice Sportivo. Il provvedimento autoritativo, infatti, è *factum principis* cui il destinatario è obbligato a conformarsi ⁽¹⁹³⁾.

Al contrario, una pronuncia della giustizia sportiva della Federvolley ha avuto esito sfavorevole alla società ospite non presentatasi per disputare la partita.

L'organo giudicante di secondo grado ha respinto il reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo del Lazio che aveva disposto la perdita della gara con il punteggio più sfavorevole e la sanzione di tre punti di penalizzazione nei confronti di una squadra che non si era presentata per disputare la partita in calendario, non avendo il giudice riscontrato alcun evento giustificante non colpevole.

L'associazione sportiva la cui squadra aveva subito la decisione del giudice sportivo aveva presentato reclamo deducendo che la mancata presentazione in campo era stata causata da un guasto non colpevole e documentato del proprio pullman, tempestivamente comunicato alla squadra ospitante e al Designatore arbitrale.

Per la Corte, però, «è indubbio che sussiste per i sodalizi l'obbligo dell'utilizzo del mezzo pubblico per il raggiungimento dei campi di gara, rimanendo a carico di chi usa il mezzo privato il rischio della perdita

⁽¹⁹³⁾ Corte sportiva d'appello della Federazione Italiana Hockey, 26 gennaio 2016, in comunicato ufficiale n. 88.

dell'incontro per mancato arrivo nel termine regolamentare»⁽¹⁹⁴⁾.

Da queste questioni si distinguono quelle che potremmo definire tecnico-disciplinari. I regolamenti tecnici che si applicano durante la gara contengono dei divieti di tenere determinati comportamenti e prevedono le relative sanzioni. Tali condotte, se commesse durante lo svolgimento della competizione e constatate dagli ufficiali di gara, sono sanzionate ad opera di questi ultimi o comunque riportate nei referti in modo da consentire al giudice sportivo di valutarle. Questo tipo di illeciti sportivi, però, non è strettamente tecnico, come rilevato nel § precedente.

In un caso verificatosi nell'ambito di una gara di equitazione, vi era incertezza sull'identità di un cavallo montato da un tesserato.

A seguito di apposito controllo effettuato assieme al veterinario di servizio, era emerso che l'equino non corrispondeva alla descrizione segnaletica, né il cavallerizzo era in grado di esibire documento idoneo, in violazione dell'obbligo previsto dai regolamenti federali.

Al contrario, quest'ultimo aveva assicurato che il cavallo da lui montato era quello iscritto e non un altro e lamentava che il Presidente di giuria lo stava disturbando nella sua fase di preparazione nel campo di prova.

Dalla documentazione probatoria (relazione circostanziata del presidente di giuria, verbale del veterinario di servizio), dotata di fede privilegiata, emergeva senza dubbio che il cavallo partecipante alla gara non corrispondeva con quello iscritto.

Il cavallerizzo aveva ammesso, con memoria difensiva, la sostituzione del cavallo.

Il Giudice ha rilevato che il tesserato avrebbe potuto chiedere agli ufficiali di gara di essere autorizzato alla sostituzione dell'equino, presentando la documentazione identificativa del nuovo cavallo montato e procedendo alla sua regolare iscrizione alla gara, anziché mettere in atto il

⁽¹⁹⁴⁾ Corte sportiva d'appello della Federazione Italiana Pallavolo, 30 maggio 2016, in comunicato ufficiale n. 10.

tentativo di inganno.

Pertanto, il Giudice ha sanzionato il responsabile con la sospensione dall'attività agonistica per il periodo di tre mesi ⁽¹⁹⁵⁾.

Durante una gara di golf, il Presidente della Commissione Sportiva e il Segretario Sportivo avevano constatato che uno dei concorrenti aveva completato due delle buche del percorso con più colpi (7 e 5) rispetto a quelli indicati nello *score* da lui stesso sottoscritto e consegnato (6 e 4).

La procura federale aveva chiesto il rinvio a giudizio del tesserato per aver modificato i colpi, con l'applicazione della sospensione temporanea di 2 anni, considerata anche la recidiva specifica (il soggetto era stato già sanzionato in precedenza con 10 mesi di squalifica). La prova fornita era consistita nelle dichiarazioni scritte dei due testimoni.

Il Giudice ha ritenuto particolarmente grave il comportamento dell'incolpato in quanto contrastante con i doveri di lealtà, probità e correttezza che debbono informare l'attività agonistica del golf, come previsto dal Regolamento di Giustizia federale. «Il gioco del golf, infatti, è basato sull'integrità dell'individuo che deve scrupolosamente rispettare le Regole nonché manifestare il medesimo rispetto per gli altri giocatori».

Il regolamento tecnico prevede espressamente la responsabilità del concorrente per l'esattezza del punteggio segnato per ogni buca sul proprio score.

Ritenuta la responsabilità dell'incolpato e considerata anche la recidiva, il Giudice di Prima Istanza gli ha inflitto la squalifica temporanea di due anni dal diritto di svolgere attività sportiva in ambito federale ⁽¹⁹⁶⁾.

Diverse sono le questioni aventi ad oggetto la regolarità degli impianti e/o strumenti utilizzati nel corso della gara. In questi casi, l'irregolarità della gara determinata dall'errata applicazione sul campo dei regolamenti tecnici da parte degli ufficiali di gara può condurre, ove previsto dagli

⁽¹⁹⁵⁾ Giudice sportivo della Federazione Italiana Sport Equestri, 9 aprile 2016.

⁽¹⁹⁶⁾ Giudice di prima istanza della Federazione Italiana Golf, 28 luglio 2014.

stessi regolamenti federali, a negare l'omologazione alla gara.

Vi sono poi le controversie sullo *status* dei soggetti presenti sul campo di gara. Ad esempio, può nascere una questione relativa alla presenza nello spazio dedicato alla gara e riservato ad atleti, ufficiali di gara e tecnici, di un accompagnatore che non ha la qualifica di tecnico rilasciata dall'ente di competenza.

Su tutte le questioni sin qui citate, competenti a decidere sono, sul luogo di gara, gli ufficiali di gara e, successivamente, i Giudici sportivi.

Le controversie tecniche, in un'accezione più ampia, non si esauriscono qui: v. *infra*, § 6.

3. La controversia tecnica dinanzi al giudice di gara

Condizione imprescindibile del patto fra i tesserati è che la gara si svolga con assoluta regolarità, nel rispetto delle regole che legittimano i singoli atleti a parteciparvi, dei regolamenti federali, delle direttive degli ufficiali di gara e senza venir meno al diritto-dovere di partecipare ⁽¹⁹⁷⁾.

La dottrina tende, quasi unanimemente, a considerare la controversia tecnica come la lite relativa allo svolgimento della gara e/o al suo esito, instaurata successivamente alla gara stessa. Non è dubitabile, tuttavia, che la controversia, nella maggior parte dei casi, nasca a monte, in quanto la questione tecnica si presenta già sul campo di gara.

Infatti, è la gara stessa, per il suo inesausto carattere agonistico, a presentarsi come un contrasto di opposte pretese da parte degli avversari, le quali vengono composte dagli ufficiali di gara ⁽¹⁹⁸⁾.

Gli ufficiali di gara, nelle differenti discipline, sono previsti in numero diverso ed hanno diversa ampiezza di poteri, con particolare riferimento alla possibilità di intervenire nell'immediatezza della commissione delle

⁽¹⁹⁷⁾ A. DE SILVESTRI, *La cosiddetta giustizia «tecnica»*, cit., p. 158.

⁽¹⁹⁸⁾ Cfr. P. MORO, *Controversia tecnica ed equo processo. Una questione aperta nella giustizia sportiva*, cit., pp. 8 s.

relative infrazioni al fine di sanzionarle senza indugio ⁽¹⁹⁹⁾.

In taluni sport è prevista la figura dell'arbitro, che ha la funzione di applicare ed interpretare le regole tecniche relative alle varie fasi del gioco o del combattimento, in maniera inevitabilmente soggettiva e discrezionale, dando luogo alle cc.dd. "*field of play*" decisions.

Si tratta di una nozione che, nel significato che le attribuisce il TAS, abbraccia non il solo merito della decisione ma anche la procedura che porta ad essa, compresa la possibilità di reclamo.

Varie sono le decisioni che rientrano nella categoria: esse, comunque, hanno in comune il fatto di essere emesse da un arbitro o da altro ufficiale di gara in applicazione di determinate regole entro un ristretto periodo di tempo.

Ciò porta, inevitabilmente, ad errori nell'applicazione o a disaccordo sull'interpretazione di tali regole ⁽²⁰⁰⁾.

Per di più, gli ufficiali di gara sono forniti, da parte dei regolamenti federali, del potere di emanare decisioni che di regola non sono soggette a reclamo. Ciò non toglie che gli atleti pretendano comunque di far valere le loro ragioni. Teoricamente, l'ufficiale di gara potrebbe mutare la propria decisione, se il gioco non è ripreso, (anche) a seguito dei rilievi di uno dei contendenti. Tuttavia, è assai raro che ciò accada. Il giudice di gara, infatti, tende a decidere autonomamente (e quanto più possibile in maniera celere) per non dare l'impressione di lasciarsi condizionare dalle lamentele o comunque dalle opinioni di una delle parti. Il che dimostra che, come un vero e proprio giudice, il giudice di gara non solo deve essere imparziale ⁽²⁰¹⁾, ma deve anche apparire tale.

⁽¹⁹⁹⁾ A. DE SILVESTRI, *La cosiddetta giustizia «tecnica»*, cit., p. 159.

⁽²⁰⁰⁾ M. LEBBON, *Field of play decisions and fairness*, in "Australian and New Zealand Sports Law Journal", 2012, p. 123.

⁽²⁰¹⁾ Cfr. art. 33 statuto CONI.

3.1. Il dialogo degli ufficiali di gara con atleti e tecnici

Comunque, la rimostranza dell'agonista che si senta leso dalla decisione dell'ufficiale di gara, se non è un mero sfogo di frustrazione, come tale sanzionabile disciplinarmente, può consentire un più equo svolgimento della gara. Nell'ambiente sportivo si è soliti affermare che un buon giudice di gara rimane fermo nella propria decisione, per i motivi suddetti (anche se ciò non è vero in assoluto, in quanto vi sono degli strumenti che permettono, in certi casi, il riesame della decisione ⁽²⁰²⁾). Un buon giudice di gara, però, non manca di ascoltare le rimostranze degli atleti, che possono essere utili alla sua comprensione delle dinamiche tecniche. Com'è ovvio, non si può, infatti, ritenere che l'ufficiale di gara sia infallibile e non necessiti anch'egli, come l'atleta ed il tecnico, di un continuo perfezionamento. Se anche l'ufficiale di gara non accoglie tali doglianze riformando la propria decisione, tuttavia può tenerne conto per l'eventualità che simile circostanza si riproponga nel corso della gara (o in una gara successiva). In tale ottica, si comprende anche l'importanza di un corretto dialogo tra ufficiali di gara da un lato e atleti e tecnici dall'altro. In questo senso vanno gli incontri ufficiali organizzati dalle Federazioni in cui si realizzano scambi di opinioni tra le categorie ⁽²⁰³⁾.

Le esigenze di celerità nelle decisioni sportive, più volte citate a proposito dei procedimenti dinanzi agli organi di giustizia delle Federazioni e del CONI ⁽²⁰⁴⁾, sussistono, naturalmente, anche durante le competizioni. Pertanto, l'arbitro non può dilungarsi in infinite discussioni nei frangenti successivi ad una decisione presa, se non a scapito della corretta durata della gara e dell'ordinato svolgersi della stessa. Tuttavia, l'arbitro, proprio perché tenuto alla terzietà ed imparzialità nei confronti

⁽²⁰²⁾ V. *infra*, § 3.4.

⁽²⁰³⁾ Anche se, perlopiù, questi sono strutturati in maniera tale per cui gli ufficiali di gara "illustrano" i loro orientamenti.

⁽²⁰⁴⁾ V. *supra*, cap. III.

degli sportivi in competizione, deve fare in modo di non dare adito a dubbi in proposito e, pertanto, deve ritenersi che abbia il dovere di spiegare le motivazioni che stanno alla base delle sue decisioni.

3.2. L'arbitro della gara come giudice

La funzione dell'ufficiale di gara nella competizione assomiglia molto a quella di un giudice, con tutte le – certo, significative – differenze del caso: l'arbitro è giudicante terzo ed imparziale rispetto ai contendenti e deve comporre la lite applicando le regole vigenti. Sicché, il giudice di gara dovrebbe avere anche una preparazione giuridica adeguata: quantomeno, sufficienti nozioni di teoria dell'interpretazione.

Se si accetta tale qualificazione dell'arbitro sportivo, si devono anche tener presente alcune particolarità sue proprie: l'essere – quasi sempre: v. i due paragrafi seguenti – giudice di unica istanza per le ricostruzioni del fatto, per di più spesso monocratico, e il dovere di emettere decisioni in tempi ristrettissimi.

La maggior parte della dottrina, però, è restia ad accettare un simile inquadramento. Essa argomenta, peraltro, che l'ufficiale di gara non è espressamente compreso tra gli organi della giustizia sportiva disciplinati dal Codice di giustizia sportiva ⁽²⁰⁵⁾. Ciò però non è d'ostacolo alla qualificazione proposta, come si vedrà subito appresso.

Non sono mancate, infatti, qualificazioni degli ufficiali di gara come organi di primo grado della giustizia tecnica sul campo di gara ⁽²⁰⁶⁾ né affermazioni del ruolo di giudice proprio dell'arbitro ⁽²⁰⁷⁾.

Ovviamente, in tanto si può affermare che l'arbitro della gara sia giudice, in quanto si possa dire che egli presiede un particolare processo,

⁽²⁰⁵⁾ Cfr. L. FERRARA, op. cit., p. 1597.

⁽²⁰⁶⁾ F.P. LUISO, *La giustizia sportiva*, cit., p. 513; A. DE SILVESTRI, *La cosiddetta giustizia «tecnica»*, cit., p. 159; QUARTA Valerio, *Diritti soggettivi e vincolo di giustizia*, 2010, in www.rdes.it, p. 32. V. anche quanto riportato nel prossimo §.

⁽²⁰⁷⁾ Lodo arbitrale 28 marzo 2007, proc. n. 1706 del 12 ottobre 2006 (P. Pairetto c. FIGC).

in cui, come si dirà nel prossimo paragrafo, si applicano norme giuridiche.

Sulle analogie tra gara e processo e tra giudice di gara e giudice del processo, v. *supra*, cap. II, § 1.1.

3.3. L'applicabilità dei principi del giusto processo

Chi misconosce il ruolo di giudice proprio dell'arbitro sportivo ha negato la possibilità di applicare i principi dell'equo processo alla competizione sportiva, sostenendo altresì che una procedimentalizzazione di questa porterebbe a snaturare la sua natura di gioco ⁽²⁰⁸⁾.

Tali conclusioni derivano dalla premessa secondo la quale, se ci si trova di fronte ad una questione sostanziale irrilevante per l'ordinamento dello Stato (e tale sarebbe qualsiasi doglianza relativa allo svolgimento della gara), altrettanto irrilevante dovrebbe essere la procedura con cui la questione è risolta ⁽²⁰⁹⁾.

L'irrilevanza per l'ordinamento è, tuttavia, un'affermazione tradizionale ma del tutto apodittica, benché oggi espressa da norma di legge. Della (quantomeno) dubbia legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 280/2003 s'è già discusso ⁽²¹⁰⁾.

Sgomberato il campo dal riferimento al testo normativo del 2003, che rischia di essere un disperato appiglio più che un valido appoggio, si deve passare a riflessioni di carattere più generale. Si è sostenuto che la regolamentazione tecnica non è normativa dalla vera natura giuridica, facendo leva sull'argomento contenutistico. Dati il suo contenuto tecnico-sportivo e il suo campo d'applicazione, cioè la gara, la regola tecnica sarebbe regola non giuridica. Sono proprio questi gli argomenti che venivano utilizzati una cinquantina d'anni fa per negare rilevanza

⁽²⁰⁸⁾ L. FERRARA, op. cit., p. 1596 s. Per una critica a quest'ultima argomentazione si rinvia alla parte finale del paragrafo.

⁽²⁰⁹⁾ *Ibidem*, p. 1591.

⁽²¹⁰⁾ V. *supra*, cap. I, §§ 3.5 e 3.6. V. anche le considerazioni svolte *infra*, al § 6.

giuridica al diritto sportivo: se n'è già detto, rilevando anche che tali considerazioni sono considerate unanimemente superate ⁽²¹¹⁾. Ma se tale ragionamento è scorretto, allora non è vero che le regole tecniche non sono giuridiche! Come tali, esse meritano tutta l'attenzione dei giuristi, non possono essere ignorate e ritenute irrilevanti.

Anche da un punto di vista formale, non v'è ragione di negare rilevanza giuridica ai regolamenti tecnici. Essi, infatti, sono approvati secondo le procedure proprie di ogni federazione, non diversamente da quanto avviene per gli altri testi normativi, ad esempio per quelli che contengono i precetti disciplinari, variamente denominati (codici etici, codici disciplinari ecc.).

Ma v'è di più. Anche le organizzazioni sportive rientrano tra le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'essere umano, nel cui ambito la Repubblica deve garantirne i diritti fondamentali, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione ⁽²¹²⁾. È chiaro che il momento di massima esplicazione della personalità dell'atleta all'interno delle organizzazioni sportive è quello agonistico. La recisa negazione della configurabilità di posizioni giuridiche tutelabili in questo ambito e la parallela affermazione della semplice sussistenza di interessi "meri" (di fatto) appare, più che il frutto di un logico argomentare, una posizione preconcepita tesa a giustificare la comoda negazione del problema ⁽²¹³⁾.

Non si può negare che l'atleta, nello svolgimento della sua attività, abbia dei diritti che si riferiscono innanzitutto alla disputa della gara. Non può l'atleta pretendere di mettere in discussione all'infinito una decisione dell'arbitro, non può cioè pretendere di contestarla come farebbe con un

⁽²¹¹⁾ V. *supra*, cap. I, § 3.2 e relative note.

⁽²¹²⁾ Cfr., tra gli altri, P. SANDULLI, *Costituzione e sport*, cit., p. 1.

⁽²¹³⁾ Se ne avvede, contraddicendo l'aprioristica deferenza al disposto della legge precedentemente manifestata e di cui s'è già riferito in nota al cap. I, § 3.6, anche P. SANDULLI, *Ancora qualche riflessione sull'autonomia della giustizia sportiva e sul vincolo di giustizia*, cit., p. 5, pur limitatamente alla figura dell'atleta professionista.

contratto (su tre gradi di giudizio ordinario), in quanto egli ha accettato i regolamenti che conferiscono al giudice di gara il potere di decidere in tempi rapidi, a salvaguardia della durata delle competizioni e della certezza dei risultati, ma può pretendere il rispetto di un giusto procedimento.

Più comprensibile è che si parli di diritti disponibili, con ciò riconoscendo il valore di clausole compromissorie alle disposizioni federali, accettate dai tesserati e dunque vincolanti, ed escludendo, pertanto, la giurisdizione statale sul merito delle controversie che, nei casi previsti, possono essere devolute ai giudici sportivi.

Comunque, rimane all'atleta la titolarità dei suoi diritti processuali fondamentali. Non si può conculcare, in altre parole, il diritto dell'atleta ad un giusto procedimento tecnico, con ciò riferendosi anche alla decisione presa sul campo da parte del giudice di gara.

Non è mancato, infatti, chi ha esplicitamente ritenuto di poter applicare i principi del giusto processo, oggi formalmente recepiti dal Codice della giustizia sportiva, anche alla controversia tecnica, intendendo riferirsi alla sua fase primigenia, cioè quella sul luogo di gara, davanti al giudice di gara. Ciò in quanto è lo stesso Codice, all'art. 2, comma 1, ad affermare che «Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti». Nella stessa ottica, si è affermato che l'arbitro della gara «per estensione analogica è un autentico "giudice sportivo"»⁽²¹⁴⁾.

Il contraddittorio, quale principio di ogni procedimento di giustizia sportiva, andrebbe applicato allora anche alle controversie tecniche.

In mancanza di un equo procedimento, anche la sanzione tecnica -

⁽²¹⁴⁾ P. MORO, *Controversia tecnica ed equo processo. Una questione aperta nella giustizia sportiva*, cit., pp. 8 s. e 11.

sostiene la dottrina: ed appare del tutto logico – così come quella disciplinare dovrebbe essere tutelata dal diritto di azione ⁽²¹⁵⁾, che, come ampiamente riportato ⁽²¹⁶⁾, è stato inopinatamente limitato dalla Consulta all'ambito risarcitorio.

La necessità propria dello sport di garantire un esito certo alla gara non può essere rinnegata. Tuttavia, essa va contemperata con la pretesa dell'atleta di far valere la propria posizione, anche in campo.

La dottrina straniera ha affermato che, per assicurare una giusta decisione, le regole sportive dovrebbero garantire il supporto tecnologico agli arbitri (es. *video replay*), il controllo esterno da parte di una giuria superiore, il potere di atleti e squadre di contestare una decisione ⁽²¹⁷⁾.

Altrimenti, ci si potrebbe spingere sino a sostenere che le clausole regolamentari federali che attribuiscono all'arbitro della gara il potere di decidere senza doversi attenere al contraddittorio, in quanto parte integrante dell'accordo sottoscritto dai tesserati, siano impugnabili davanti al giudice ordinario o a quello amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva in quanto affette da una causa di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c. ⁽²¹⁸⁾.

D'altronde, qualsiasi gara ha delle proprie regole che ne disciplinano lo svolgimento, analogamente (*mutatis mudandis*, è ovvio), a come le disposizioni dei codici di procedura regolano lo svolgimento del processo. Del legame intercorrente tra processo e agonismo s'è già detto

⁽²¹⁵⁾ P. SANDULLI, *Ancora qualche riflessione sull'autonomia della giustizia sportiva e sul vincolo di giustizia*, cit., p. 6.

⁽²¹⁶⁾ V. *supra*, cap. I, § 3.6.

⁽²¹⁷⁾ K. VIEWEG, *Sports Rules and 'Field of Play' Decisions – Can the Fairness Principle be Applied?*, in AA. VV., *Jouer Selon Les Regles Du Jeu – Playing by the Rules of the Game – Spielen Nach Den Spielregeln: Transcultural Anglophone Studies*, a cura di M. Ghosh-Schellhorn e R. Martini, LIT Verlag, Berlino, 2008, p. 106.

⁽²¹⁸⁾ È quanto sostiene, un po' provocatoriamente, P. MORO, *Controversia tecnica ed equo processo. Una questione aperta nella giustizia sportiva*, cit., p. 11.

ampiamente ⁽²¹⁹⁾.

Non si può dimenticare, inoltre, che vi sono sport ⁽²²⁰⁾ che discendono direttamente dal duello, il quale, come è stato autorevolmente notato, altro non era che un metodo di risoluzione della controversia insorta tra gentiluomini ⁽²²¹⁾.

3.4. La disciplina del contraddittorio sul campo di gara

Resta il fatto che, salve le eccezioni di cui si dirà, il contraddittorio nel corso della gara non è previsto dai regolamenti tecnici delle varie discipline. Al contrario, gli ufficiali di gara hanno il potere di emettere le loro decisioni a prescindere dalle lamentele degli agonisti e, per di più, di sanzionare disciplinarmente coloro i quali non vi si attengono ⁽²²²⁾.

In alcuni regolamenti, però, il contraddittorio è esplicitamente previsto, e l'atleta ha facoltà di ricorso ad un organo superiore (come la direzione di gara), ma solo per la scorretta applicazione delle regole da parte dell'arbitro e non per contestare la ricostruzione del fatto da quest'ultimo operata. In altre parole, l'agonista può opporsi all'errore deduttivo ed anche a quello abduttivo ma non a quello percettivo dell'arbitro, deve cioè accettare che la decisione sia presa sul fatto per come visto dagli ufficiali di gara ⁽²²³⁾.

Diverse Federazioni hanno introdotto, negli ultimi anni, delle possibilità di riesame delle decisioni dei giudici di gara attraverso l'utilizzo dei mezzi tecnologici (c.d. videoarbitraggio), così consentendo di

⁽²¹⁹⁾ V. *supra*, cap. II, § 1.1.

⁽²²⁰⁾ Su tutti, la scherma, nelle tre versioni olimpica, paralimpica e storica. Al regolamento della scherma olimpica, come esempio di regolamentazione tecnica, è dedicato il cap. V.

⁽²²¹⁾ P. CALAMANDREI, *Regole cavalleresche e processo*, cit., pp. 161 s.

⁽²²²⁾ Per un esempio, relativo alla disciplina stabilita nel regolamento della scherma, cfr. *infra*, cap. V, § 6.1.

⁽²²³⁾ Per un esempio, relativo alla disciplina stabilita nel regolamento della scherma, cfr. *infra*, cap. V.

rimediare anche all'errata percezione del giudice. Talvolta il riesame della decisione dell'arbitro è possibile soltanto ad iniziativa dello stesso decisore o di altro ufficiale di gara ⁽²²⁴⁾, talaltra è l'atleta o la squadra interessata ad essere dotata di un vero e proprio potere di ricorso ⁽²²⁵⁾.

Una particolare menzione merita il regolamento della vela, che prevede la possibilità, per lamentarsi delle decisioni dei giudici di gara, i cui poteri sono particolarmente ampi, di rivolgersi, al termine della regata, ad un apposito Comitato delle proteste, il quale può condurre una vera e propria istruttoria sul campo immediatamente dopo la conclusione della competizione e comunicare verbalmente le proprie decisioni ai gareggianti ⁽²²⁶⁾.

4. La controversia tecnica dinanzi ai giudici sportivi

Nel rispetto degli strettissimi termini di decadenza previsti, è possibile, per le parti interessate, rivolgersi al giudice sportivo successivamente al termine della gara. Legittimati sono solo coloro che sono stati avversari sul campo di gioco. Sicché, negli sport a squadre, è negata la possibilità di dispiegare intervento adesivo alle società che astrattamente potrebbero avvantaggiarsi in classifica per effetto di una decisione che disponesse la sconfitta a tavolino di un'altra squadra o la ripetizione di una gara ⁽²²⁷⁾.

Molti regolamenti, allo scopo di rendere al più presto inattaccabili i risultati agonistici, prevedono che talune doglianze relative alle decisioni

⁽²²⁴⁾ È il caso, ad esempio, del c.d. var (*video assistant referee*) nel calcio.

⁽²²⁵⁾ Costituisce un interessante esempio di regolamentazione del videoarbitraggio quella prevista in ambito schermistico, che prevede la possibilità (limitata) di ricorso dell'atleta, ma anche la facoltà del giudice di gara di avvalersi spontaneamente dell'ausilio fornito dalla registrazione video, anche prima di emettere la sua decisione: cfr. *infra*, cap. V, § 5.6.

⁽²²⁶⁾ A. DE SILVESTRI, *La cosiddetta giustizia «tecnica»*, cit., p. 159; P. MORO, *Controversia tecnica ed equo processo. Una questione aperta nella giustizia sportiva*, cit., p. 11.

⁽²²⁷⁾ A. DE SILVESTRI, *La cosiddetta giustizia «tecnica»*, cit., p. 159, che critica la singolare decisione della Corte federale FIGC che aveva ritenuto esperibile l'opposizione di terzo, mai prevista dai regolamenti di giustizia delle varie Federazioni, conculcando così il fondamentale diritto delle parti all'intangibilità del giudicato sportivo.

emesse sul campo dagli ufficiali di gara siano successivamente conoscibili dal giudice sportivo solo se l'interessato ha previamente proposto un reclamo formale (scritto) sul luogo di gara ⁽²²⁸⁾.

Quanto alle sanzioni, il giudice sportivo ha poteri più ampi rispetto a quello degli ufficiali di gara e, nel rispetto del principio di tipicità, può irrogare sanzioni personali (temporanee, come la squalifica per un periodo determinato, ovvero definitive, come la radiazione) o pecuniarie. Tali sanzioni sono caratterizzate dall'afflittività e dall'immediata esecutività ed hanno la funzione di riaffermare l'ordine giuridico violato ⁽²²⁹⁾.

Come s'è visto, il giudice sportivo può sanzionare anche gli ufficiali di gara per comportamenti contrari ai loro obblighi regolamentari ⁽²³⁰⁾.

Del procedimento dinanzi ai giudici sportivi s'è già detto *supra*, al cap. III. Ivi si rimanda per quanto riguarda il rispetto dei diritti processuali fondamentali, come il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, la disciplina dei termini processuali e la terzietà e imparzialità dei giudici sportivi.

Con riferimento a questo sviluppo della controversia tecnica, la dottrina non ha dubbi circa l'applicabilità dei principi del contraddittorio, della contestazione preventiva degli addebiti, della difesa dell'incolpato e della motivazione della decisione ⁽²³¹⁾.

Resta da considerare più attentamente il tema delle prove, che può rivelarsi fondamentale nella prospettiva di un'evoluzione del sistema ⁽²³²⁾.

Il mezzo di prova principe in questi casi è rappresentato dal referto arbitrale o rapporto di gara ⁽²³³⁾, cioè l'atto ufficiale che viene redatto a

⁽²²⁸⁾ A. DE SILVESTRI, *La cosiddetta giustizia «tecnica»*, cit., p. 159.

⁽²²⁹⁾ M. TORTORA, op. cit., pp. 191 ss.

⁽²³⁰⁾ V. *supra*, cap. II, § 2.6.

⁽²³¹⁾ M. TORTORA, op. cit., pp. 191 ss.

⁽²³²⁾ V. il § seguente.

⁽²³³⁾ M. TORTORA, op. cit. Cfr. la casistica riportata nell'ultimo § di questo capitolo.

competizione terminata ad opera del direttore di gara.

Il referto contiene tutti i dettagli dello svolgimento della gara: in particolare, la descrizione dei provvedimenti disciplinari assunti dagli ufficiali di gara nei confronti dei tesserati che si siano resi autori di violazioni di norme regolamentari, nonché la descrizione del comportamento del pubblico e dei dirigenti o di incidenti avvenuti prima, durante e dopo la gara.

Il Giudice sportivo di primo grado ha il potere di acquisire, anche d'ufficio, gli opportuni mezzi di prova (art. 22 c.g.s.). Davanti alla Corte sportiva d'appello è possibile depositare memorie e documenti (anche nuovi, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo) e le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne abbiano fatto esplicita richiesta e siano presenti in udienza (art. 23 c.g.s.).

Pertanto, non è escluso che le dichiarazioni riportate nel referto arbitrale possano essere superate da altre fonti di prova, sempre che il giudice le ritenga più affidabili.

Le decisioni dei giudici sportivi, qualificate da taluni come provvedimenti amministrativi e da altri come lodi arbitrali, in ogni caso sono sottoposti al sindacato del giudice amministrativo per le lesioni dei diritti processuali inviolabili ⁽²³⁴⁾.

5. La controversia tecnica dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ⁽²³⁵⁾, che ha sede a Losanna, venne istituito nel 1984 all'interno del CIO con l'obiettivo di risolvere le controversie sportive transnazionali. Si tratta di una vera e propria camera arbitrale indipendente, senza più alcun legame con il CIO dal 1994 ⁽²³⁶⁾.

⁽²³⁴⁾ Cfr. P. SANDULLI, *Costituzione e sport*, cit., p. 19.

⁽²³⁵⁾ Tribunal Arbitral du Sport (TAS) nella denominazione ufficiale francofona, Court of Arbitration for Sport (CAS) in quella anglofona.

⁽²³⁶⁾ Per approfondimenti cfr. *Il Tribunale Arbitrale dello sport*, in AA.VV., *Diritto dello sport*, a cura di L. Musumarra, Le Monnier Università, Firenze, 2008, pp. 180 ss.

La competenza del TAS deriva da un compromesso, dunque non è vincolante per l'intero movimento sportivo mondiale. Infatti, il legislatore sportivo italiano ha preferito evitare la devoluzione automatica della competenza al TAS attraverso apposite clausole compromissorie, ritenendo sufficiente il sistema di giustizia sportivo nazionale.

Il TAS è tendenzialmente restio ad intervenire sulle decisioni dell'arbitro della gara. La Camera arbitrale, secondo la posizione più volte espressa, di regola non si occupa del sindacato sulla definitiva *field of play decision*, benché, teoricamente, abbia il potere di farlo ⁽²³⁷⁾.

L'orientamento del TAS è giustificato dall'esigenza, propria dello sport, di evitare continue interruzioni della gara dovute a reclami avverso le decisioni sfavorevoli proposti ad autorità esterne ad opera di atleti, tecnici e dirigenti. In una propria decisione, il tribunale arbitrale ha affermato che gli errori arbitrali sono parte dello sport e costituiscono un rischio che i giocatori devono accettare ⁽²³⁸⁾.

Gli arbitri vedono i fatti dalla loro posizione e decidono sulla base di quello che vedono. A volte sbagliano, così come i giocatori ⁽²³⁹⁾. Partecipanti e spettatori hanno l'aspettativa di conoscere l'identità del vincitore alla fine della gara ⁽²⁴⁰⁾.

Sono fatti salvi solamente i casi in cui la decisione dell'ufficiale di gara sia compiuta in eccesso di potere o derivi da frode, corruzione, parzialità o

⁽²³⁷⁾ TAS 21 Ottobre 2004, Yang Tae Young e Korean Olympic Committee c. Fédération Internationale de Gymnastique, 2004/A/704, § 17. Sulla nozione di *field of play decision* v. *supra*, § 3.

⁽²³⁸⁾ M. LEBBON, *Field of play decisions and fairness*, in "Australian and New Zealand Sports Law Journal", 2012, pp. 125 s.

⁽²³⁹⁾ TAS 23 February 2002, Korean Olympic Committee c. International Skating Union, OG 02/007, § 12. Cfr. anche R. TERENCE, *L'utilizzo della prova televisiva in relazione all'attività dell'arbitro di calcio*, in "Rivista di diritto ed economia dello sport", 3/2016, p. 71.

⁽²⁴⁰⁾ TAS 21 Ottobre 2004, Yang Tae Young e Korean Olympic Committee c. Fédération Internationale de Gymnastique, 2004/A/704, § 3.7.

altra condotta illecita dell'arbitro ⁽²⁴¹⁾. Queste ultime fattispecie danno luogo, secondo il TAS, a controversie di tipo disciplinare per "abuso dell'arbitro". Ma è chiaro che si tratta di controversie tecniche, in cui il soggetto leso dall'abuso chiede un rimedio propriamente sportivo, come la rideterminazione del risultato o la ripetizione della gara.

Il TAS ritiene, inoltre, che il rispetto dei diritti processuali si ponga a fondamento dell'intero sistema sportivo ⁽²⁴²⁾.

6. La controversia tecnica dinanzi alla giurisdizione statale

Il procedimento tecnico non destava in origine alcun interesse per i giudici dello Stato, salve alcune controversie tra gli scommettitori e l'ente gestore del totocalcio, in quanto, come già rilevato ⁽²⁴³⁾ e criticato ⁽²⁴⁴⁾, si riteneva che le norme tecniche fossero meramente interne e nemmeno giuridiche, secondo una «singolare discriminazione» i cui echi in dottrina non si sono ancora spenti ⁽²⁴⁵⁾. Anzi, è la stessa legge vigente, la n. 280/2003 di conversione del decreto salva calcio, a rifarsi alla vetusta impostazione, se è vero che, nella relazione di accompagnamento al d.l. n. 220, si legge che «l'ordinamento statale deve manifestare completa indifferenza verso la normativa tecnica» ⁽²⁴⁶⁾.

Va rilevato che, a partire dalla metà degli anni Settanta, sono stati aperti dei varchi alla barriera divisoria tra giurisdizione statale ed agonismo. L'utilizzo degli strumenti cautelari ha consentito a pretori e vicepretori

⁽²⁴¹⁾ Un'affermazione del medesimo tenore si legge nella sezione 9.12 dello Statuto del Comitato Olimpico statunitense.

⁽²⁴²⁾ G. GENTILE, op. cit., p. 78

⁽²⁴³⁾ V. *supra*, cap. I, § 3.2.

⁽²⁴⁴⁾ V. *supra*, § 3.3 di questo capitolo.

⁽²⁴⁵⁾ A. DE SILVESTRI, *La cosiddetta giustizia «tecnica»*, cit., p. 159 s.

⁽²⁴⁶⁾ Per una critica del fondamento teorico della disciplina di legge citata, v. *supra*, cap. I, § 3.7.

onorari, seguiti da alcuni TAR, di intervenire su risultati e classifiche ⁽²⁴⁷⁾.

Negli anni Ottanta, però, il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione in materia, in quanto «gli aspetti tecnici dell'attività agonistica (svolgimento delle gare, omologazione dei risultati, designazioni arbitrali), in definitiva tutto l'apprestamento indispensabile per effettuare quella comparazione ed esaltazione dei valori che è l'essenza del fenomeno sportivo agonistico sono destinati ad operare solo all'interno dello specifico settore a cui si riferiscono» ⁽²⁴⁸⁾.

L'affermazione era stata condivisa dal vertice della giurisdizione ordinaria. Secondo la Suprema corte, pronunciatasi a fine anni Ottanta, con riguardo alle decisioni che le federazioni sportive ed i loro organi di giustizia sportiva adottino in sede di verifica dei risultati delle competizioni agonistiche, facendo applicazione delle regole tecniche emanate dall'ordinamento federale, deve escludersi la possibilità di sindacato giurisdizionale, sia davanti al giudice ordinario che davanti al giudice amministrativo, con la conseguenziale affermazione del difetto assoluto di giurisdizione rispetto alla domanda rivolta ad ottenere tale sindacato, considerato che dette regole integrano norme interne dell'ordinamento sportivo, non rilevanti per l'ordinamento generale, e che, pertanto, in relazione alla loro applicazione, le posizioni degli interessati non sono qualificabili né come diritti soggettivi, né come interessi legittimi ⁽²⁴⁹⁾.

L'insindacabilità esterna di tutta la disciplina strettamente connessa allo svolgimento delle gare vedeva concordi dottrina e giurisprudenza ⁽²⁵⁰⁾. Tuttavia, nella giustizia tecnica venivano ricomprese questioni assai differenziate, genericamente definite organizzative, sprovviste – in molti

⁽²⁴⁷⁾ A. DE SILVESTRI, *La cosiddetta giustizia «tecnica»*, cit., p. 160.

⁽²⁴⁸⁾ TAR Lazio, sez. III, 15 luglio 1985, n. 1099, in "Giustizia civile", 10/1986, pp. 2630 ss.

⁽²⁴⁹⁾ Cassazione civile, sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399, in www.iusexplorer.it.

⁽²⁵⁰⁾ Cfr. M. TORTORA, op. cit., pp. 191 ss.

casi per espressa disposizione regolamentare – di tutela endoassociativa (es. completamento dell'organico dei campionati, convocazioni nelle rappresentative nazionali). Per alcune di esse non era possibile negare a priori la tutela statale ⁽²⁵¹⁾.

L'entrata in vigore del d.lgs. n. 242/1999 ha offerto alla giurisprudenza amministrativa spunti per "ri-pubblicizzare" attività federali tradizionalmente ricondotte alla giustizia tecnica e considerati incapaci di ledere posizioni qualificate ⁽²⁵²⁾.

L'approvazione e la conversione in legge del decreto salva calcio intendevano ricostruire l'impenetrabile barriera, la quale, tuttavia, non appare così granitica.

Peraltro, sulla giuridicità della normativa tecnica, lo Stato italiano sembra aver mutato parere. Il legislatore sportivo ha disciplinato il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI ammettendolo solo per violazione di *norme di diritto*. Tale previsione è contenuta nell'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, il quale, dopo essere stato adottato dal Consiglio Nazionale del CONI, è stato approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2015. In altre parole, è stato fatto proprio direttamente dal diritto statale. Il ricorso al Collegio è esperibile anche contro l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive. Dal che se ne ricava l'affermazione della giuridicità della normativa tecnica o, quantomeno, della disciplina processuale applicabile alla controversia tecnica.

In ogni caso, resta sicuramente un possibile pertugio attraverso il quale le controversie tecniche potrebbero entrare nei palazzi della giustizia italiana. Ci si riferisce ai casi in cui una sanzione tecnica (per fallo di gioco) abbia conseguenze disciplinari (squalifica per un certo numero di gare). Ove l'atleta sanzionato lamentasse il mancato rispetto – non del

⁽²⁵¹⁾ A. DE SILVESTRI, *La cosiddetta giustizia «tecnica»*, cit., p. 161.

⁽²⁵²⁾ *Ibidem*, ove si trova anche una rassegna di decisioni in tal senso.

regolamento tecnico, ma – dei propri diritti processuali (lesione del diritto di difesa, mancato rispetto del contraddittorio), magari riferendosi al vero e proprio cuore del processo, cioè la prova, la giurisprudenza statale potrebbe (dovrebbe?) superare la propria riluttanza a pronunciarsi in questo ambito ⁽²⁵³⁾.

⁽²⁵³⁾ P. MORO, *Controversia tecnica ed equo processo. Una questione aperta nella giustizia sportiva*, cit., p. 11.

Capitolo 5

La controversia tecnica nella scherma

Il Regolamento tecnico della scherma disciplina lo svolgimento delle gare di fioretto, spada e sciabola prevedendo le regole del combattimento e le regole del giudizio da parte degli ufficiali di gara. Da alcuni anni è stato introdotto il video-arbitraggio, utilizzabile dagli arbitri nei casi di incertezza ma anche invocabile da parte degli atleti tramite l'esercizio di un vero e proprio potere di ricorso. Sono poi previste le sanzioni propriamente tecniche e quelle disciplinari, queste ultime classificate in quattro gruppi. Fatta eccezione per il video-arbitraggio, è possibile presentare reclamo per la decisione dell'arbitro solo per un errore di diritto, mentre la decisione sul fatto è definitiva.

Sommario. 1. La Federazione internazionale di scherma e la Federazione Italiana Scherma - 2. Il regolamento tecnico della FIE - 2.1. Storia e ambito di applicazione - 2.2. Terminologia, terreno, materiale dei tiratori - 2.3. Il combattimento - 2.4. Arbitraggio e giudizio delle stoccate - 2.5. Gli ufficiali di gara - 2.5.1. L'arbitro - 2.5.2. Gli assessori e il consulente-video - 2.5.3. La designazione degli arbitri e dei consulenti-video - 2.5.4. Il metodo per giudicare le stoccate - 2.5.5. Il ricorso al video-arbitraggio - 2.5.6. Il materiale regolamentare e il controllo da parte dell'arbitro - 2.5.7. La disciplina del combattimento nelle tre armi - 3. Il Codice disciplinare delle gare - 3.1. Campo d'applicazione - 3.2. Autorità disciplinari e loro competenze - 3.3. Le sanzioni - 3.4. Le sanzioni di combattimento - 3.5. Gruppi di sanzioni e giurisdizioni competenti - 3.6. La procedura

1. La Federazione internazionale di scherma e la Federazione Italiana Scherma

La Federazione internazionale di scherma (FIE, acronimo del nome francese *Fédération internationale d'escrime*: il francese ne è la lingua ufficiale) è riconosciuta dal CIO come l'organizzazione che regge lo sport

della scherma (che fa parte del novero di quelli olimpici dal 1896) a livello mondiale, in base alle disposizioni del capitolo 3 della Carta Olimpica. La FIE fu fondata dai rappresentanti di nove nazioni (tra cui l'Italia) il 29 novembre 1913 nei saloni dell'Automobile Club di Francia in seguito ai problemi sollevati dal regolamento tecnico che era stato applicato ai Giochi olimpici del 1908 e del 1912. Oggi la Federazione internazionale di scherma, che ha sede a Losanna, conta 153 federazioni nazionali affiliate nel mondo.

La Federazione Italiana Scherma (FIS), fondata il 3 giugno 1909 come Federazione Schermistica Italiana, è Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI ai fini sportivi ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e ss. mm. e svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIE, del CIO e del CONI. Essa ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 242/1999. È la sola organizzazione qualificata a disciplinare l'attività della scherma in Italia ed è l'unico ente che rappresenta l'Italia presso la FIE, alla quale è affiliata.

Si fa riferimento, in entrambi i casi, alla scherma come sport a sé, in quanto va ricordato che essa (in particolare, l'arma della spada, con un diverso regolamento) è praticata in ambito olimpico anche all'interno di uno sport multidisciplinare come il pentathlon moderno, che ha una propria organizzazione (una federazione internazionale, l'Unione internazionale pentathlon moderno, che raggruppa diverse federazioni nazionali).

2. Il regolamento tecnico della FIE

2.1. Storia e ambito di applicazione

In origine furono approvati in seno alla FIE tre diversi regolamenti tecnici, uno per ogni arma, i quali hanno subito diverse modifiche nel corso del tempo. Tra le innovazioni più significative, va ricordata

l'evoluzione della segnalazione delle stoccate, passata dalla "parola d'onore" utilizzata alla fine del XIX secolo, alle punte d'arresto, e infine all'apparecchio elettrico di segnalazione, adottato ufficialmente nel 1936.

Il Regolamento tecnico oggi in vigore per le gare di scherma è composto di 178 articoli, raggruppati in due parti. Gli articoli sono individuati da un numero preceduto dalla lettera "t.", ad indicare appunto che si tratta di disposizioni contenute nel regolamento tecnico. La prima parte reca le "Regole generali e regole comuni alle tre armi" (suddivise in 6 capitoli), la seconda è costituita dal "Codice disciplinare delle gare" (composto di 5 capitoli). L'attuale versione del Regolamento è stata approvata dal Congresso della Federazione internazionale di scherma il 25 novembre 2017.

Le Regole generali prevedono per prima cosa che le disposizioni del Regolamento siano osservate «senza modifiche» per le «Prove ufficiali della F.I.E.», cioè le prove di scherma delle Olimpiadi, i Campionati del Mondo di tutte le categorie, le prove di Coppa del Mondo, i Campionati di Zona, le gare Satellite (art. t.1).

La Federazione italiana emana in ogni stagione agonistica un atto normativo recante "Disposizioni per lo svolgimento dell'attività agonistica", che regola l'intera attività agonistica nazionale. Nelle premesse di tale dettagliato atto è sancito che «per tutto quanto non previsto espressamente dalle presenti Disposizioni si fa riferimento alle norme della Federazione Internazionale di Scherma». Col che s'intende, tra l'altro, che il Regolamento tecnico internazionale - di cui viene pubblicata una versione in lingua italiana sul sito internet della FIS - vige anche per le competizioni del programma nazionale. Le Disposizioni per lo svolgimento dell'attività agonistica si occupano prevalentemente di regolare il programma di gare relativo all'ambito nazionale, ma apportano anche alcune deroghe al Regolamento tecnico, perlopiù relative alle categorie giovanili (non vi sono, infatti, prove organizzate dalla

Federazione internazionale per gli atleti infraquattordicenni). Gli ufficiali di gara impegnati in gare del calendario nazionale devono dunque applicare il Regolamento tecnico internazionale in quanto esso non sia derogato dalla normativa federale.

2.2. Terminologia, terreno, materiale dei tiratori

Nel secondo capitolo, riservato alla terminologia (artt. t.2-15), sono spiegati i termini con i quali vengono designate le diverse competizioni e i termini tecnici utilizzati dagli arbitri nel giudizio di una frase schermistica. Da rilevare che è con il termine assalto che si indica il «combattimento cortese tra due schermitori (o tiratori)» (art. t.2).

Il terzo capitolo (artt. t.16-19) disciplina il terreno su cui si devono svolgere gli assalti. La parte del terreno destinata al combattimento, come è noto, viene definita pedana. Sono qui disciplinate le misure della pedana e sono previste alcune linee, perpendicolari alla sua lunghezza, che servono ad indicare ai contendenti la zona in cui stanno tirando, in particolare perché siano avvertiti del limite posteriore della pedana²⁵⁴. Il terreno non può avvantaggiare o svantaggiare l'uno o l'altro dei due avversari, soprattutto per quanto riguarda l'illuminazione.

Il capitolo 4, che disciplina il materiale dei tiratori, è composto del solo art. t.20. Qui è affermato il principio di autoresponsabilità dei tiratori, i quali «si armano, si equipaggiano, si vestono e tirano sotto la loro responsabilità e a loro rischio e pericolo». Le prescrizioni stabilite nello stesso Regolamento tecnico e nell'apposito Regolamento del materiale «sono destinate ad aumentare la sicurezza degli schermitori, senza poterla garantire e non possono in conseguenza – qualunque sia il modo in cui sono applicate – comportare la responsabilità né della F.I.E., né degli organizzatori delle gare, né degli arbitri, né del personale incaricato

(²⁵⁴) L'atleta che supera il limite posteriore della pedana subisce infatti una sanzione tecnica: cfr. *infra*.

all'organizzazione, né degli autori di un eventuale incidente».

2.3. Il combattimento

Nel quinto capitolo (artt. t.21-45), che è destinato al combattimento, sono disciplinati il modo di impugnare l'arma, la posizione iniziale (c.d. messa in guardia), i momenti di inizio, arresto e ripresa del combattimento, le situazioni di combattimento ravvicinato e di corpo a corpo, le schivate, gli spostamenti e superamenti, la sostituzione di bersaglio e l'utilizzo del braccio e della mano non armata, il terreno guadagnato o perso a seguito dell'interruzione del combattimento. Seguono la disciplina del sorpasso dei limiti posteriori e laterali della pedana²⁵⁵, quella della durata del combattimento (che è controllata dall'arbitro o da un cronometrista) e dell'infortunio di un tiratore.

2.4. Arbitraggio e giudizio delle stoccate

Il capitolo 6 è, ai nostri fini, il più interessante della prima parte. In esso sono disciplinate le figure degli ufficiali di gara, il metodo con cui essi devono giudicare le stoccate e il controllo del materiale da parte dell'arbitro.

2.5. Gli ufficiali di gara

L'art. t.46 si preoccupa innanzitutto di sancire il principio per cui l'accettazione della designazione ad arbitro o ad assessore «comporta l'impegno d'onore del designato a rispettare ed a far rispettare i regolamenti, così come ad adempiere le proprie funzioni con la più scrupolosa imparzialità e la massima attenzione». Si vieta poi che l'arbitro possa cumulare la funzione con un'altra all'interno dello stesso torneo, al fine di evitare palesi conflitti di interesse.

⁽²⁵⁵⁾ Sulle sanzioni tecniche conseguenti al superamento posteriori e laterali della pedana, v. *infra*.

2.5.1. L'arbitro

I compiti dell'arbitro – che di regola, in una competizione ufficiale della FIE, deve essere titolare di licenza di arbitro FIE valida per la stagione in corso – sono numerosi (art. t.47). Innanzitutto, egli fa l'appello dei tiratori. Prima di ogni assalto, egli deve controllare le armi, l'abbigliamento ed il materiale dei tiratori. Inoltre, in qualsiasi momento «sorveglia il regolare funzionamento dell'apparecchio (...), procede agli esami di verifica e di localizzazione del difetto eventualmente verificatosi» e, ogni volta in cui lo ritenga opportuno, consulta i tecnici in materia di segnalazione elettrica. La supervisione dell'arbitro deve riguardare anche lo stato della pedana, in particolare verificando se questa presenta delle irregolarità che possano influire sulla corretta registrazione delle stoccate.

L'arbitro ha la direzione dell'incontro, il che significa non solo che deve supervisionare il corretto funzionamento di tutto il materiale, ma anche – e soprattutto – che tutte le persone che si trovano nell'ambito dell'assalto sono sottoposte alla sua autorità. L'arbitro infatti «mantiene l'ordine» e dirige anche gli assessori, i cronometristi e tutti gli ausiliari. Egli ha il potere di assegnare le stoccate e di sanzionare le trasgressioni al Regolamento.

Deve posizionarsi e spostarsi durante il combattimento in modo da poter seguire l'assalto, potendo al contempo constatare in qualsiasi momento l'accensione delle luci.

2.5.2. Gli assessori e il consulente-video

L'arbitro svolge i propri compiti con l'aiuto dell'apparecchio di controllo automatico delle stoccate e con l'assistenza eventuale di due assessori, la cui presenza è obbligatoria in tutte le finali (art. t.48). I due assessori coadiuvano l'arbitro sorvegliando tutte le fallosità definite dal Regolamento. Essi si piazzano ai due lati dell'arbitro, in modo da controllare ciascuno un tiratore, seguono tutte le fasi del combattimento e

si scambiano di lato ad ogni intervallo, in modo da non trovarsi a controllare sempre lo stesso tiratore (o i tiratori della stessa squadra).

Vengono poi disciplinate la condotta del consulente-video e i requisiti di formazione acciòché un arbitro possa essere designato a svolgere tale ruolo (art. t.49).

2.5.3. La designazione degli arbitri e dei consulenti-video

Arbitro e consulente-video devono sempre avere nazionalità diversa da quella dei contendenti, al fine di evitare conflitti di interesse. Devono anche essere l'uno di diversa nazionalità rispetto all'altro.

La disciplina della designazione degli arbitri e dei consulenti-video per gli assalti, dettata dall'art. t.50, è particolarmente dettagliata. La designazione avviene per sorteggio all'interno di liste che tengono conto della «prestazione» dell'arbitro nella giornata di gara, così come valutata dai Delegati all'arbitraggio presenti. Viene comunque previsto che un arbitro non possa essere sostituito nel corso dell'assalto, salvi casi eccezionali, con decisione motivata presa a maggioranza dai Delegati all'arbitraggio.

2.5.4. Il metodo per giudicare le stoccate

Vi sono delle regole che presidiano l'assegnazione della stoccata da parte dell'arbitro (art. t.53 ss.).

Innanzitutto va rilevato il fatto che a far fede per la messa a segno del colpo è unicamente l'indicazione dell'apparecchio segnalatore, che si manifesta mediante l'accensione delle lampade o delle luci di ripetizione. L'arbitro, di conseguenza, non può giudicare toccato un tiratore se l'apparecchio non ha segnalato regolarmente la stoccata, fatti salvi alcuni casi previsti dal Regolamento, oltre alle stoccate di penalizzazione. Al contrario, l'arbitro dovrà annullare la stoccata segnalata dall'apparecchio nei casi previsti, che sono diversi per ciascuna arma.

Sono regolate le situazioni in cui l'indicazione dell'apparecchio è temporalmente ravvicinata al comando "alt" dato in applicazione di una diversa norma regolamentare, i casi in cui la stoccata ha colpito al di fuori dell'avversario e i casi in cui è riscontrato un guasto all'apparecchiatura elettrica.

Quando la verifica del guasto è impossibile per casi fortuiti, la stoccata rimane di dubbia validità e «pertanto <va> annullata» (art t.57).

Ogni qualvolta il combattimento diventi confuso al punto che l'arbitro non è più in grado di analizzare la frase schermistica, egli deve arrestarlo, anche se nessun segnale è stato registrato (art. t.58).

Una volta che l'apparecchio ha segnalato la stoccata, l'arbitro arresta il combattimento e per l'assegnazione della stoccata procede nel modo seguente. Innanzitutto analizza le azioni che hanno composto l'ultima frase d'arme e constata la materialità della stoccata (facendo riferimento alle indicazioni dell'apparecchio segnalatore), dopodiché, applicando le regole tecniche proprie dell'arma con la quale i due tiratori stanno gareggiando, «decide» quale tiratore è toccato, se sono toccati entrambi (solo nella spada) o se non si è verificata nessuna stoccata (art. t. 59). La decisione dell'arbitro è comunicata ai tiratori con il linguaggio tecnico previsto dal Regolamento e con una precisa gestualità (art. t.63), che consente - almeno agli addetti ai lavori - di comprendere la ricostruzione dell'arbitro anche a distanza.

2.5.5. Il ricorso al video-arbitraggio

Il video-arbitraggio è stato introdotto nel 2006 dalla Federazione internazionale ⁽²⁵⁶⁾. La FIS ha avviato una sperimentazione interna nel 2010 ed ha poi adottato stabilmente questo strumento a partire dal 2012,

⁽²⁵⁶⁾ Cfr. l'articolo FIS: sistema di video arbitraggio per le competizioni nazionali dell'agenzia di stampa Italtpress del 19 gennaio 2012, in <https://www.italpress.com/federscherma/fis-sistema-di-video-arbitraggio-per-le-competizioni-nazionali>.

prima tra le federazioni schermistiche nazionali.

L'introduzione di questo strumento è assai interessante ai nostri fini, perché si tratta dell'unico strumento di una «cassetta degli attrezzi» altrimenti vuota, cioè quella dello schermidore che intenda contestare una decisione «sul fatto» dell'arbitro.

Il tiratore in pedana ha diritto di domandare un ricorso al video-arbitraggio ed è l'unico legittimato a farlo, anche nelle competizioni a squadre (art. t.60). Il numero dei ricorsi domandabili da ogni schermidore è limitato per ciascuna fase della gara, ma, quando l'arbitro dà ragione al tiratore ricorrente a seguito della consultazione del video (muta cioè la sua decisione), il potere di ricorso non si consuma e può essere nuovamente esercitato. Si tratta, pertanto, di uno strumento che, se mal esercitato (a giudizio degli stessi ufficiali di gara), perde vigore.

Nelle competizioni individuali, i tiratori dispongono, durante il primo turno (che si svolge con gironi all'italiana di sei o sette tiratori e assalti a cinque stoccate), di una sola possibilità di ricorso per ciascun assalto; durante gli assalti ad eliminazione diretta (a 15 stoccate), di due possibilità di ricorso.

Nelle competizioni a squadre, i tiratori dispongono di un ricorso al video-arbitraggio per ogni assalto.

Il consulente-video segue dal vivo l'assalto (art. t.49). Quando vi è ricorso al video-arbitraggio, l'arbitro si posiziona alle spalle del consulente-video. I due ufficiali di gara rivedono assieme il video, per un massimo di quattro volte. L'arbitro può scegliere tra la velocità reale e quella rallentata ⁽²⁵⁷⁾. Dopo aver analizzato l'azione, l'arbitro rende la sua

⁽²⁵⁷⁾ Aspetto, questo, assai rilevante, in quanto la velocità rallentata può essere utile per verificare alcuni dettagli dell'azione, ma ne falsa la percezione dello sviluppo (in particolare, l'alternativa tra continuità del movimento e presenza di una pausa) e conseguentemente non è adatta alla verifica della priorità della stoccata, che è di fondamentale importanza nelle armi c.d. convenzionali (fioretto e sciabola). Cfr. ad es. l'articolo *Tre arbitri, una passione* del 27 marzo 2014, sulla rivista online *Pianeta Scherma*, in

decisione finale.

Oltre al potere di ricorso – in senso tecnico – del tiratore, sono previsti altri due casi di consultazione del video. In particolare, l'arbitro può, in qualsiasi momento, consultare il proprio monitor prima di prendere la decisione. In qualsiasi momento, il consulente-video può chiedere all'arbitro di rivedere l'azione. Qualora i due tiratori siano in parità e si tratti della stoccata decisiva, l'arbitro deve obbligatoriamente ricorrere al video-arbitraggio prima di dare la sua decisione.

La decisione presa dall'arbitro dopo l'analisi dell'azione sul video, non importa a quale impulso sia dovuta, è definitiva. Non può dunque essere richiesta alcuna altra verifica della stessa azione.

Non si ha dunque un appello da parte di un diverso organo né di un diverso arbitro. È lo stesso arbitro la cui decisione è contestata a decidere sul ricorso. Tuttavia la possibilità di rivedere l'azione più volte, anche al rallentatore, e di confrontarsi con un collega rende efficace lo strumento, che non comporta eccessive perdite di tempo.

2.5.6. Il materiale regolamentare e il controllo da parte dell'arbitro

Prima di dare inizio all'assalto, di regola l'arbitro deve effettuare una serie di controlli di conformità del materiale alle prescrizioni del Regolamento tecnico e del Regolamento dei materiali. Se un tiratore si presenta in pedana con materiale che non rispetta tali prescrizioni, l'arbitro gli infligge le sanzioni previste (art. t.71).

Negli assalti ad eliminazione diretta dei Campionati del Mondo e delle Olimpiadi e nelle finali delle prove di Coppa del Mondo, il controllo è effettuato preliminarmente in un'apposita zona, sotto la responsabilità del tecnico designato. Quando il controllo è effettuato secondo questa procedura, le eventuali irregolarità del materiale non comportano alcuna

<http://pianetascherma.com/2014/03/27/arbitri-scherma-marco-pistacchi-mohamed-ferjani-vilem-madr>.

sanzione, ma solo l'immediata sostituzione del materiale irregolare.

Nel corso dell'assalto, l'arbitro potrà in qualsiasi momento procedere personalmente a verifiche del corretto funzionamento del materiale o far effettuare nuove prove di controllo dai tecnici delle armi. Se si constata un'irregolarità del materiale che può essere intervenuta nel corso del combattimento, l'arbitro non infligge alcuna sanzione e la stoccata validamente portata viene assegnata (art. t.72).

Nel caso di violazioni gravi della disciplina dei materiali (irregolarità per modifiche volontarie, marchi di controllo contraffatti, modifiche tali da influire sul corretto funzionamento dell'apparecchio, presenza di equipaggiamenti di comunicazione elettronica) constatate con l'ausilio dei tecnici, l'arbitro applicherà allo schermitore responsabile la sanzione più grave (cartellino nero), che comporta l'esclusione dalla gara e la sospensione per 60 giorni dall'attività agonistica (art. t.73).

2.5.7. La disciplina del combattimento nelle tre armi

Il Regolamento contiene poi la disciplina tecnica delle tre armi nella parte in cui le regole del combattimento e dell'assegnazione delle stoccate differiscono, a volte notevolmente, tra fioretto, spada e sciabola. In particolare le differenze riguardano il modo di portare le stoccate, il bersaglio valido, il giudizio della stoccata (cioè l'attribuzione del punto nell'eventualità di stoccata contemporanea, entro i limiti di tempo stabiliti).

3. Il Codice disciplinare delle gare

3.1. Campo d'applicazione

Le regole contenute nel Codice disciplinare «sono applicabili a tutte le persone che partecipano o assistono ad una gara di scherma, compresi gli spettatori». Tutti questi soggetti – dunque non solo gli atleti – vengono di seguito chiamati «schermitori».

«Gli schermatori dovranno scrupolosamente e lealmente il Regolamento e gli Statuti della F.I.E., le regole particolari delle gare in corso, le regole tradizionali di cortesia e di lealtà e gli ordini degli ufficiali di gara» (art. t.108.1). «Essi si sottoporranno, scrupolosamente, con ordine, disciplina e spirito sportivo alle norme che seguono; ogni infrazione a tali regole può comportare sanzioni da parte delle autorità disciplinari competenti, dopo o anche senza avvertimento, secondo il caso e le circostanze» (c. 2).

Difatti, è stabilito che «tutte le persone che partecipano o assistono ad una gara di scherma, devono rispettare l'ordine e comportarsi in modo da non turbare il corretto svolgimento della manifestazione. Nel corso dei combattimenti nessuno è autorizzato (...) a criticare l'arbitro o gli assessori o ad ingiuriarli; o ad infastidirli in qualsiasi modo. (...) L'arbitro ha l'obbligo di impedire immediatamente qualsiasi atto turbante il corretto svolgimento del match» (art. t.109).

L'arbitro o la Direzione di Torneo possono espellere dal locale della manifestazione, con o senza avvertimento, qualsiasi persona che turbi l'ordine o il corretto svolgimento della gara.

Per il semplice fatto di partecipare ad una gara schermistica, i tiratori assumono l'impegno d'onore di rispettare il Regolamento e le decisioni dei giudici, d'essere deferenti nei confronti dell'arbitro e degli assessori e di obbedire scrupolosamente agli ordini e alle indicazioni dell'arbitro (art. t.112). Il rispetto della norma, la quale è strettamente collegata con il precedente art. t.108, è presidiato dall'inflizione di una sanzione del primo gruppo.

Fa specie la presenza nel Codice di una disposizione apposita (art. t.113) dedicata al rifiuto di incontrare un avversario regolarmente iscritto alla gara ⁽²⁵⁸⁾. Tale condotta concreta un'infrazione del IV gruppo e può

⁽²⁵⁸⁾ Non si può non notare come il divieto di sottrarsi al combattimento riecheggia l'analoga previsione del codice cavalleresco: cfr. P. CALAMANDREI, *Regole cavalleresche e processo*, cit., p. 163.

portare anche ad una sanzione nei confronti della Federazione Nazionale d'appartenenza dello schermidore squalificato. Benché si tratti di gravi violazioni nei confronti dello spirito sportivo, va rilevato che fatti di tal genere effettivamente si verificano.

Se un tiratore abbandona la pedana senza autorizzazione, subisce una sanzione del primo gruppo.

Quanto alla maniera di combattere, deve essere leale. All'inizio e alla fine del combattimento, gli schermidori devono effettuare il saluto all'avversario, all'arbitro e al pubblico.

È interessante la disciplina della non combattività. In origine e per molto tempo tale condotta non era sanzionata. Nei primi anni Duemila, con l'intento di rendere più fruibili per il pubblico gli assalti di scherma, la FIE aveva previsto che l'atteggiamento non combattivo fosse sanzionato, in certi casi anche con l'esclusione dalla gara di entrambi i tiratori (!). Oggi è prevista una disciplina diversa, che determina, in tali casi, il passaggio al tempo successivo, senza il minuto di riposo.

3.2. Autorità disciplinari e loro competenze

Il Codice disciplinare delle gare regola la disciplina sul luogo di gara, ma ciò non esclude che, in funzione della gravità delle infrazioni contestate, ad esse si applichi il Regolamento disciplinare della FIE (contenuto nel Capitolo VII degli Statuti della FIE). In tal caso si ha cumulo di sanzioni, ove possibile, mentre se vi è contrasto prevale il Regolamento disciplinare.

Tra le autorità di disciplina vi sono l'arbitro, la Direzione di Torneo, altri organi della FIE e del CIO e, infine, la Corte arbitrale dello Sport e la Commissione Arbitrale dello sport.

Qualunque decisione è appellabile dinanzi ad una giurisdizione superiore, ad eccezione delle decisioni «sul fatto». L'appello avverso una decisione non ha efficacia sospensiva nei confronti della stessa, se non può

essere giudicato senza ritardo (art. t.136).

Come detto (art. t.47.2), tra i compiti dell'arbitro vi è anche quello di far rispettare l'ordine nel corso degli assalti che arbitra. «In qualità di direttore di combattimento e giudice delle stoccate può, in conformità con il Regolamento, penalizzare i tiratori, sia rifiutando di riconoscere una stoccata effettivamente portata sull'avversario, sia infliggendo loro una stoccata non effettivamente ricevuta, sia escludendoli dalla prova che arbitra, il tutto, a seconda dei casi, dopo o senza avvertimento. In questa materia e se il giudizio è "di fatto" le sue decisioni sono irrevocabili» (art. t.137).

La Direzione di Torneo ha giurisdizione su tutti coloro che prendono parte o assistono alla competizione che essa dirige. Deve far rispettare l'ordine e la disciplina nel corso della competizione e può infliggere le sanzioni previste dal Regolamento. In caso di necessità può intervenire spontaneamente in tutti i conflitti. Rende esecutive tutte le sanzioni pronunciate in ultima istanza o comunque esecutive (art. t.139). Tutte le decisioni della Direzione di Torneo sono immediatamente esecutive e nessun appello ha effetto sospensivo su di esse (art. t.141).

3.3. Le sanzioni

Le sanzioni si distinguono in sanzioni di combattimento e sanzioni disciplinari. Le sanzioni di combattimento, che si applicano ad infrazioni tecniche, sono:

- la perdita di terreno;
- il rifiuto dell'omologazione di una stoccata realmente portata;
- l'avvertimento (cartellino giallo);
- l'assegnazione di una stoccata non effettivamente ricevuta (cartellino rosso);
- l'esclusione dalla gara (cartellino nero).

Le sanzioni disciplinari, che si applicano ad infrazioni commesse contro

l'ordine, la disciplina e lo spirito sportivo, sono:

- l'avvertimento (cartellino giallo);
- l'assegnazione di una stoccata non effettivamente ricevuta (cartellino rosso);
- l'esclusione dalla gara (cartellino nero);
- l'esclusione dal torneo;
- l'esclusione dal luogo di gara;
- la squalifica;
- il biasimo;
- l'ammenda;
- la sospensione temporanea;
- la radiazione.

Nell'elenco delle sanzioni contenuto all'art. t.144, non figura l'avvertimento, che però è indubbiamente una sanzione (come lo è ogni rimprovero formale) ed infatti è contenuto nella tabella che, nel capitolo successivo, raggruppa le sanzioni in quattro gruppi.

Le sanzioni che nell'elenco seguono l'esclusione dalla gara possono essere inflitte solo in aggiunta a questa.

Tutte queste sanzioni, salvo la radiazione, possono essere applicate dalle autorità competenti nella gara (arbitro e Direzione di torneo) (art. t.145).

Ai fini della nostra trattazione ci limiteremo a trattare nel dettaglio le sanzioni di combattimento, dopo aver riportato anche l'elenco delle sanzioni disciplinari, a dimostrazione del fatto che vi sono sanzioni - nello specifico, l'assegnazione di una stoccata non effettivamente ricevuta e l'esclusione dalla gara - che il Regolamento tecnico della scherma ricollega sia ad illeciti tecnici sia ad illeciti disciplinari. Si noti che nella disciplina del cumulo delle sanzioni rileva soltanto l'appartenenza dell'infrazione ad uno dei quattro gruppi (ordinati per gravità dell'infrazione) e non la natura tecnica o disciplinare della violazione. Sicché un tiratore già

sanzionato per un illecito disciplinare con un cartellino rosso, qualora commetta un'infrazione tecnica appartenente al primo gruppo si vedrà irrogato un ulteriore cartellino rosso, mentre se si trattasse della prima infrazione riceverebbe soltanto un avvertimento (cartellino giallo).

3.4. Le sanzioni di combattimento

La prima delle sanzioni tecniche, cioè la perdita di terreno, viene inflitta al tiratore che supera un limite laterale, in tutti i casi in cui l'arbitro non ritiene di dover assegnare stoccate. Il tiratore indietreggerà di un metro a partire dal punto di uscita. Se l'uscita si è verificata durante un'azione di attacco, egli dovrà indietreggiare di un metro a partire dal punto in cui l'attacco è iniziato (art. t.146). Se, così indietreggiando, supera il limite posteriore della pedana, è considerato toccato e l'arbitro gli infligge una stoccata.

L'arbitro deve rifiutarsi di omologare una stoccata effettivamente portata non solo nel caso di difetto dell'apparecchio di segnalazione, ma anche se la stoccata è stata portata al di fuori del tempo riservato al combattimento, o da fuori pedana, o con brutalità e violenza o per tutte le altre cause previste dal Regolamento.

Al contrario, l'arbitro infligge al tiratore una stoccata non effettivamente ricevuta quando questi supera il limite posteriore della pedana o commette un'infrazione che impedisce all'avversario di tirare (frecciata seguita da urto, intervento della mano non armata, ecc.).

La sanzione dell'esclusione della prova viene inflitta dall'arbitro al tiratore che commette durante il combattimento violenze o atti vendicativi contro l'avversario o a quello che non difende lealmente le proprie prerogative o si accorda fraudolentemente con l'avversario (art. t.149). Si tratta di un ambito molto prossimo a quello disciplinare, tant'è che, come già rilevato, la stessa sanzione si applica anche ad illeciti disciplinari commessi durante la gara. Il tiratore escluso da una prova non può più

continuare a prendere parte alla prova stessa, perde il diritto alla classifica individuale e l'insieme dei tiratori classificati dopo di lui rimonta di una posizione ai fini del risultato della gara.

3.5. Gruppi di sanzioni e giurisdizioni competenti

Le sanzioni tecniche e disciplinari possono essere classificate in tre tipi (restando fuori da essi da un lato quella, meramente tecnica, della perdita di terreno e dall'altro quella, disciplinare, dell'espulsione dal luogo di gara, che viene inflitta ad ogni persona che turba l'ordine della competizione), corrispondenti visivamente ai tre cartellini (giallo, rosso e nero) che l'arbitro mostra al tiratore per irrogargli la sanzione.

La sanzione dell'avvertimento è segnalata con un cartellino giallo mostrato allo schermidore che si è reso responsabile dell'infrazione. A seguito dell'avvertimento, qualsiasi nuova infrazione commessa dallo stesso tiratore comporterà - quantomeno - una stoccata di penalizzazione.

Il secondo tipo di sanzione, costituito dalla stoccata di penalizzazione, è segnalato dall'arbitro con un cartellino rosso mostrato allo schermidore sanzionato. Al punteggio dell'avversario di quest'ultimo è aggiunta una stoccata, la quale può anche comportare la perdita dell'assalto. Ogni cartellino rosso può essere seguito solo da altro cartellino rosso o da cartellino nero, a seconda della natura della nuova infrazione (non quindi da avvertimento).

Terzo tipo di sanzione, segnalata da un cartellino nero mostrato dall'arbitro al tiratore colpevole, è quella dell'esclusione dalla gara, con conseguente la sospensione per il resto del torneo e per i 60 giorni successivi della stagione effettiva in corso o della successiva o di entrambe (art. t.162.3, nella formulazione in vigore dalla stagione 2018-2019²⁵⁹)

⁽²⁵⁹⁾ Il testo previamente vigente prevedeva la sospensione per i due mesi successivi, con l'assurda conseguenza che la durata della sospensione variava in conseguenza della data in cui l'infrazione veniva commessa.

Se l'arbitro deve penalizzare un tiratore che commette più infrazioni contemporaneamente, egli sanziona inizialmente l'infrazione meno grave (art. t.158).

Le sanzioni sono cumulabili e valide per il singolo assalto, salvo quelle indicate con un cartellino nero (art. t.159).

Quando un cartellino nero viene inflitto ad un tiratore nell'ambito di una prova a squadre, la squadra viene esclusa dalla gara, ma non dalle successive prove del torneo. Tuttavia essa non potrà comprendere il tiratore punito (art. t.160).

Ogni sanzione è di competenza dell'arbitro, anche se l'intervento d'ufficio della Direzione di Torneo è sempre possibile (art. t.164).

Le infrazioni, sia tecniche che disciplinari, si dividono in quattro gruppi, in ordine crescente di gravità.

Quando un tiratore commette per la prima volta una qualsiasi infrazione appartenente al primo gruppo, viene sanzionato con un cartellino giallo. Se successivamente il tiratore commette, nello stesso assalto, la stessa o un'altra infrazione di questo gruppo, l'arbitro deve sanzionarla, ogni volta, con una stoccata di penalizzazione. Qualora il tiratore colpevole sia già stato penalizzato con un cartellino rosso a causa di un'infrazione del secondo o terzo gruppo, egli, alla prima infrazione del primo gruppo rilevata, riceve una nuova stoccata di penalizzazione.

Le infrazioni del secondo gruppo sono sanzionate, sin dalla prima volta, con una stoccata di penalizzazione.

Le infrazioni del terzo gruppo commesse per la prima volta da un tiratore comportano una stoccata di penalizzazione. Se a commetterla è persona diversa dal tiratore, la quale turba l'ordine al di fuori della penda,

Da rilevare il fatto che, per eccesso di precisione, le stesse prescrizioni sono puntualmente ripetute più volte nel testo del Regolamento, sicché, volendo modificare una singola norma, può essere necessario intervenire su varie disposizioni che riportano lo stesso testo. Nell'aggiornamento di dicembre 2017, il quale contiene modifiche entrate in vigore dal 1° settembre 2018, vi è stata qualche dimenticanza che non inficia l'efficacia della modifica normativa, ma che sicuramente fa storcere il naso al lettore attento.

essa riceverà un avvertimento, che sarà valido per tutta la gara (e difatti deve essere menzionato sul foglio dell'assalto). La seconda infrazione del primo gruppo è sanzionata in ogni caso con un cartellino nero. Nei casi più gravi di turbamento dell'ordine sia in pedana che fuori, l'arbitro può escludere o espellere immediatamente il colpevole.

Le infrazioni del quarto gruppo, infine, sono sanzionate immediatamente con il cartellino nero. Dalla stagione 2018-2019 è previsto che l'infrazione debba essere segnalata al Presidente della FIE perché sia valutata l'opportunità di sanzioni ulteriori.

A beneficio degli arbitri, il Regolamento contiene una tabella che riunisce le infrazioni tecniche e disciplinari nei quattro gruppi, con l'indicazione visiva del colore dei cartellini da estrarre. Tale tabella ha valore meramente riassuntivo, in quanto in caso di dubbio va consultato il testo ufficiale dell'articolo che prevede la condotta schermisticamente illecita (art. t.170). La sua funzione pratica è quella di servire da prospetto riepilogativo "tascabile".

3.6. La procedura

Il principio base è quello secondo il quale le sanzioni sono emanate dagli organi competenti, che giudicano con equità, tenendo conto della gravità dell'infrazione e delle circostanze nelle quali è stata commessa (art. t.171).

Contro la decisione *de facto* dell'arbitro non può essere presentato reclamo, fatto salvo quanto previsto in tema di video-arbitraggio. L'elenco - non tassativo ma esemplificativo - delle decisioni sul fatto comprende l'analisi dell'azione in pedana al fine di giudicare la validità o la priorità di una stoccata, le uscite laterali o posteriori, le condotte previste dal terzo e dal quarto gruppo di infrazioni. Se un tiratore viola questa regola, subisce una sanzione del primo gruppo. Al contrario, è possibile un reclamo avverso una decisione *de iure* dell'arbitro (cioè per violazione o scorretta

applicazione di una regola) (art. t.172).

La legittimazione a proporre il reclamo è molto ristretta. Nelle prove individuali può proporlo solo il tiratore interessato, nelle prove a squadre dal tiratore in pedana o dal capitano della squadra. Il reclamo viene proposto verbalmente all'arbitro, senza alcuna formalità, nell'immediatezza della decisione. Si richiede solo che sia proposto «cortesemente» (art. t.173).

Se viene proposto un reclamo ammissibile, l'arbitro potrebbe tornare sulla propria decisione dando ragione allo schermidore reclamante (evenienza che, nella prassi, si verifica raramente). Se l'arbitro persiste nella propria opinione, chiamato a decidere in appello è il delegato della Commissione per l'Arbitraggio o, in sua assenza, il Supervisore. Nel caso in cui l'appello sia ritenuto ingiustificato, il tiratore subisce una sanzione del primo gruppo (art. t.174).

È possibile presentare reclamo anche relativamente a decisioni diverse da quelle prese dall'arbitro durante l'assalto. Tali reclami vanno presentati senza ritardo, per iscritto, alla Direzione di Torneo o, se la decisione contestata è presa dalla Direzione di Torneo o dal delegato della FIE, al Bureau della FIE (artt. t. 175-176).

Le decisioni di tutti gli organi di giurisdizione nelle gare sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente (art. t.177).

Conclusioni

Al termine del lavoro restano, naturalmente, diversi interrogativi, ma si può anche mettere qualche punto fermo.

Le regole tecniche sono regole giuridiche e come tali non possono essere ignorate dall'ordinamento della Repubblica.

È vero che gli ufficiali di gara hanno, in molti casi, il potere di emettere decisioni non reclamabili. Ciò è necessario ad uno svolgimento in tempi fisiologici dell'attività agonistica. Tuttavia, sono in aumento nelle varie discipline sportive, grazie soprattutto agli ausili della tecnologia, i casi in cui i regolamenti tecnici prevedono la possibilità di un reclamo durante la competizione agonistica avverso la decisione dell'ufficiale di gara o comunque consentono agli arbitri di rivedere la propria decisione.

Anche laddove la *field of play decision* sia immediatamente definitiva, anzi, ancor più in questi casi, va sottolineata la necessità del rispetto dei principi procedimentali, in particolare del diritto al contraddittorio.

Pure di fronte ai giudici sportivi devono essere rispettati i principi del giusto procedimento. Altrimenti, nel rispetto della pregiudiziale sportiva, è possibile il ricorso al giudice amministrativo, dotato di competenza esclusiva, per ottenere il risarcimento del danno, in presenza della lesione di una posizione giuridica tutelata dall'ordinamento della Repubblica. La Corte costituzionale ha negato, invece, la possibilità di ottenere dallo stesso giudice la caducazione dell'atto illegittimo, con una pronuncia non convincente. La necessità della tutela giurisdizionale appare pacifica per le decisioni sportive di natura disciplinare e non sembrano esserci ostacoli per affermare che, in astratto, ciò valga anche per quelle tecniche: la presenza di una lesione rilevante non può essere esclusa a priori, e va giudicata caso per caso.

Si tratta, comunque, di una materia in evoluzione, che merita ulteriori approfondimenti. La sua complessità è anche determinata dal fatto che

ricomprende questioni assai variegata e i suoi confini non sono definiti in maniera netta.

Bibliografia

- AA.VV., *Diritto dello sport*, Giuffrè, Milano, 2008
- AA.VV., *Diritto dello sport*, a cura di L. Musumarra, Le Monnier Università, Firenze, 2008
- AA.VV., *Jouer Selon Les Regles Du Jeu – Playing by the Rules of the Game – Spielen Nach Den Spielregeln: Transcultural Anglophone Studies*, a cura di M. Ghosh-Schellhorn e R. Martini, LIT Verlag, Berlino, 2008
- AA.VV., *La Giustizia Sportiva, I-Internazionale e Comparata*, a cura di M. Colucci e S. Civale, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2015
- AA.VV., *La Giustizia Sportiva, II-Nazionale*, a cura di M. Colucci e S. Civale, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2015
- AA.VV., *La Giustizia Sportiva. Analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n. 280*, a cura di P. Moro, Experta, Forlì-Trento, 2004
- AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore, Giuffrè, Milano, 2008
- AA.VV., *Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, a cura di M. Colucci, Jovene, Napoli, 2004
- AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, a cura di P. Moro, Euro 92, Pordenone, 2002
- AGRIFOGLIO Giangabriele, *Pugilato e sport da combattimento. Divieto di disporre del proprio corpo o libertà di scegliere il proprio modo di vivere?*, in "Europa e Diritto Privato", 2/2018, pp. 753 ss.
- ALVISI Chiara, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva*, Giuffrè, Milano, 2000
- ANNUNZIATA Matteo, *Decorrenza e natura del termine previsto dal Codice di giustizia sportiva per l'esercizio dell'azione disciplinare*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it
- ARISTOTELE, *Politica*, Laterza, Roma-Bari, 1986

AURELIANO Gianluca, "Ufficiali di gara: decisioni, sanzioni e rapporto di gara" (diapositive della relazione, Perugia, 13.01.2017), in www.fondazioneforensepg.it

AVERARDI Andrea, *Tra Stato e società: le federazioni sportive nel perimetro mobile delle amministrazioni pubbliche*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it

BERTINI Bruno, *La responsabilità sportiva*, Giuffrè, Milano, 2002

BOSCOLO Armando, *Lo sport nel mondo*, Vallardi, Milano, 1958

CALAMANDREI Piero, *Il processo come giuoco*, in "Rivista di diritto processuale", 1/1950, pp. 23-51

CALAMANDREI Piero, *Regole cavalleresche e processo*, in "Rivista di diritto processuale civile", 2/I/1929, pp. 155-170

CALCERANO Guglielmo, *Il secondo «caso Catania»: interesse pubblico al regolare svolgimento delle competizioni sportive e autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo*, in "Foro amministrativo TAR", 3/2004, pp. 857 ss.

CARANCI Andrea, *Indisponibilità della giurisdizione sportiva ad opera del tesserato. Nota alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1173/2017*, in www.coni.it

CARIOLA Agatino, *I rapporti tra giurisdizione sportiva e statale: è possibile un ritorno al privato?*, in "Foro amministrativo CdS", 10/2010, pp. 2257-2270

CARNELUTTI Francesco, *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in "Rivista di diritto processuale", 1/1953, pp. 20-29

CARNELUTTI Francesco, *Giuoco e processo*, in "Rivista di diritto processuale", 2/1951, pp. 101-111

CASTRONOVO Carlo, *Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile*, in "Europa e Diritto Privato", 2008, pp. 545-561

CENITI Francesco, *Franco Frattini: «Regole da riscrivere eliminando zone grigie»*, in "Sportweek" del 29 settembre 2018, p. 66

CESARINI SFORZA Widar, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in "Foro Italiano", I/1933, cc. 1381-1400

CHAUSSARD Cécile, *Droit du Sport. Leçon 10: Le contentieux sportif*, Université Numérique Juridique Francophone, in <https://unjf.fr>

CINGANO Valentina, *Delimitazione della giurisdizione amministrativa nelle controversie sportive ai sensi del d.l. 19 agosto 2003 n. 220: l'impugnazione del provvedimento che colloca un arbitro di calcio nel ruolo dei fuori quadro*, in "Foro amministrativo TAR", 10/2007, pp. 3095 ss.

COLOMBO Luca Giovanni, *Il risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto dei principi generali di diritto processuale nel processo sportivo*, in "Ridare.it", 8 luglio 2016, da www.iusexplorer.it

DEL BÒ Corrado, *Fair play e gioco del calcio. Un'analisi filosofica*, in "Rivista di diritto ed economia dello sport", VI/2/2010, pp. 139-161

DELSIGNORE Monica, *Sanzioni sportive: considerazioni sulla giurisdizione da parte di un giudice privo della competenza funzionale*, in "Diritto processuale amministrativo", 2008, pp. 1128-1153

DE CRISTOFARO Marco, *Al crepuscolo la pretesa "immunità" giurisdizionale delle federazioni sportive?*, in "Rivista di diritto sportivo", 1996, pp. 864-878

DI NELLA Luca, *La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici: analisi critica dei profili teorici e delle applicazioni al fenomeno sportivo*, in "Rivista di diritto sportivo", 1-2/1998, pp. 5-39

DI TODARO Andrea Aurelio, *La tutela effettiva degli interessi tra giurisdizione sportiva e statale: la strana "fuga" della Corte dal piano sostanziale a quello per equivalente*, in "Giurisprudenza costituzionale", 1/2011, pp. 697-708

FARINA Marco, *Il Collegio di garanzia dello sport: competenze e procedimenti. Note a prima lettura*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it

FASSINA Laura, *Diritto dello sport e diritto dello Stato. Per un superamento della configurazione in termini autonomistici del sistema di giustizia sportiva*, in <http://paduaresearch.cab.unipd.it>

FASSINA Laura, *I rapporti fra giustizia sportiva e giustizia statale. Un delicato temperamento fra esigenze di celerità e diritti processuali*, in "Tigor: rivista di scienze della comunicazione", 2/2012, pp. 134-145

FERRARA Leonardo, *Il contenzioso sportivo tra situazioni giuridiche soggettive e principi del diritto processuale*, in "Foro amministrativo CdS", 6/2009, pp. 1591-1600

FERRARA Leonardo – ORSO Federico, *Il Codice di giustizia del CONI tra omogeneizzazione procedurale e autonomia federale*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it

FIDANZIA Sergio – SANGIUOLO Giorgia, *La rinnovata autonomia della giustizia sportiva all'indomani del nuovo codice. Un commento all'articolo 4 del Codice di giustizia sportiva*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it

FURNO Carlo, *Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1952, pp. 619-658

GENTILE Francesco, *Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi*, Cedam, Padova, 2006

GENTILE Giorgio, *Ordinamento giuridico sportivo: nuove prospettive*, in "Rivista di diritto ed economia dello sport", 1/2014, pp. 45-87

GIACOMARDO Lucio, *Una formulazione legislativa irrealistica che non ha dato il via libera ai campionati secondo il calendario previsto*, in "Diritto e Giustizia", 3 settembre 2003

GIANNINI Massimo Saverio, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in "Rivista di diritto sportivo", 1949, pp. 10-28

GIANNINI Massimo Saverio, *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", I/ 2/1996, pp. 671-677

GUALAZZINI Ugo, *Premesse storiche al diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 1965

HUIZINGA Johan, *Homo ludens*, Amsterdam, 1939 (= tr. it. a cura di Arrigo Vita, Einaudi, Torino, 1979)

IADECOLA Gianfrancesco, *L'arbitro di calcio nell'autonomia dell'ordinamento sportivo*, in "Giurisprudenza di merito", pp. 1256-1261

IELO Flaminia, *Sulla definitiva cessazione dell'attività del TNAS: coordinamento tra il comma 1 e il comma 2 dell'art. 65 del Codice della giustizia sportiva*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it

IZZO Carlo Guglielmo, MERONE Antonio, TORTORA Mario, *Il diritto dello sport*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, Utet, Torino, 2007

KELSEN Hans, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche*, Deuticke Verlag, Vienna, 1934 (= tr. it. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, a cura di Renato Treves, Einaudi, Torino, 1952)

LANDONI Enrico, *CONI e federazioni sportive nel dibattito politico-parlamentare del secondo dopoguerra*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it

LANZALOGA Fabrizio, *La prova tv nel Codice di Giustizia Sportiva*, in "Diritto.it", 17 marzo 2016

LEBBON Mark, *Field of play decisions and fairness*, in "Australian and New Zealand Sports Law Journal", 2012, pp. 121-135

MACIOCE Fabio, *Il principio di lealtà, nella prassi processuale e nei rapporti fra poteri*, 2010, in www.corteconti.it

MAIETTA Angelo, *Lineamenti di diritto dello sport*, Giappichelli, Torino, 2016

MANCINI Marco, *Attività sportive "ufficiali", intervento pubblico e sussidiarietà*, CEDAM, Padova, 2012

MANFREDI Giuseppe, *Gruppi sportivi e tutela endoassociativa*, in "Giurisprudenza costituzionale", 2011, pp. 688-697

MANFREDI Giuseppe, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo. Tra pluralismo giuridico e diritto globale*, in "Diritto amministrativo", 3/2012, pp. 299-327

MANFREDI Giuseppe, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva*, Giappichelli, Torino, 2007

MERONE Aniello, *(Ancora su) autonomia e indipendenza dei giudici sportivi*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it

MERONE Aniello, *Le modifiche del 2016 al Code TAS*, in "Rivista dell'arbitrato", 3/2016, pp. 439 ss.

MERONE Aniello, *Nomina dei giudici sportivi e federali. Terzietà, imparzialità ed indipendenza*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it

MORO Paolo, *Controversia tecnica ed equo processo. Una questione aperta nella giustizia sportiva*, in "GiustiziaSportiva.it", 2/2014, pp. 4-12

MORO Paolo, *Critica del vincolo di giustizia sportiva*, in "GiustiziaSportiva.it", 1/2005, pp. 3-27

MORO Paolo, *Rhetoric and fair play. The cultural background of legal ethics*, in "US-China Law Review", 2/2017, pp. 72-82

MORO Paolo, *Sull'illegittimità del vincolo di giustizia (nota al lodo 30 settembre 2013 del Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport su www.coni.it)*, in "GiustiziaSportiva.it", 3/2013, pp. 83-92

PANZAROLA Andrea, *Sui principi del processo sportivo (riflessioni a margine dell'art. 2 del Codice di giustizia sportiva)*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it

PAOLANTONIO Nino, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo: spunti problematici*, in "Foro Amministrativo TAR", 2007, 1152-1162

PAVONI Francesca, *La Corte costituzionale esclude il giudizio di annullamento sulle sanzioni disciplinari sportive*, in "Responsabilità civile e previdenza", 10/2011, pp. 2003 ss.

POZZANI Paola, *Premesse per uno studio sulla pregiudizialità amministrativa*, in "Diritto amministrativo", 3/2016, pp. 365-464

PROTO Massimo, *Su autonomia e indipendenza dei 'nuovi' organi di giustizia*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it

QUARTA Valerio, *Diritti soggettivi e vincolo di giustizia*, 2010, in www.rdes.it

RAO Sharad, *Rules of Natural Justice as Applied in Sports*, in "Commonwealth Law Bulletin", 32/2006, pp. 247-251

REALI Achille, *Sono legittime le sanzioni automatiche nello sport?*, in www.centrostudisport.it

ROBLES Gregorio, *L'idea di giustizia nei giochi* (tr. it. di Maximina Serrano), in "Diritto e società", 3-4/2010, pp. 519-548

ROMANO Santi, *L'ordinamento giuridico*, Sansoni, Firenze, 1977

ROMANO Valerio Cosimo, *Nullità di clausole compromissorie negli arbitrati sportivi per squilibrio strutturale tra i contraenti*, in "Diritto del commercio internazionale", 2/2014, pp. 543-548

SANDULLI Piero, *Acquisizione e valutazione della prova nel processo sportivo: profili problematici*, in www.unite.it

- SANDULLI Piero, *Ancora qualche riflessione sull'autonomia della giustizia sportiva e sul vincolo di giustizia*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it
- SANDULLI Piero, *Brevi note in tema di giusto processo sportivo*, in "Rivista di diritto ed economia dello sport", 1/2015, pp. 69-78
- SANDULLI Piero, *Costituzione e sport*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it
- SANINO Mario, *Giustizia Sportiva*, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago, 2016
- SANINO Mario, VERDE Filippo, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015
- SANTAGADA Giuseppe, *Le sanzioni disciplinari sportive: se non sono annullabili non sono «atti amministrativi», ma «fatti storici» non arbitrabili e la domanda risarcitoria si propone davanti al giudice ordinario*, nota a C. Cost. 11 febbraio 2011, n. 49, in "Giustizia civile", 11-12/2012, pp. 2519-2541
- SCOCA Franco Gaetano, *I mezzi di tutela giurisdizionale sono soggetti alla discrezionalità del legislatore*, in "Corriere Giuridico", 11/2011, pp. 1548-1551
- SERIO Mario, *Il processo disciplinare sportivo: rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in "Europa e diritto privato", 3/2009, pp. 773-783
- SOMMAGGIO Paolo, *La centralità del contraddittorio nell'esperienza giuridica. Prime riflessioni per una teoria radicale*, in "Diritto e questioni pubbliche", 7/2007, pp. 71-119
- SPASIANO Mario Rosario, *Il rito sportivo*, in *Giustizia amministrativa*, a cura di F.G. Scoca, Torino, 2011, pp. 539-555
- SPASIANO Mario Rosario, *La sentenza n. 49/2011 della Corte costituzionale: un'analisi critica e un tentativo di riconduzione a sistema*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it
- STACCA Serena, *La posizione dell'arbitro di calcio alla luce della controversa questione degli ambiti riservati alla giustizia sportiva*, in "Foro amministrativo CdS", 2/2010, pp. 414 ss.
- TANDA Alessandro, *La risoluzione delle controversie nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale: giustizia sportiva ed arbitrato sportivo. Rapporti con l'ordinamento giurisdizionale statale*, in www.rdes.it

TERENZIO Roberto, *Doveri e responsabilità dell'arbitro di calcio*, in "Rivista di diritto ed economia dello sport", 3/2015, pp. 15-43

TERENZIO Roberto, *L'utilizzo della prova televisiva in relazione all'attività dell'arbitro di calcio*, in "Rivista di diritto ed economia dello sport", 3/2016, pp. 57-71

TORRISI Mimmo, *Caso Catania: la soluzione calcistica è stata trovata, per quella giuridica...*, in "Diritto e Giustizia", 12 settembre 2003

TORRISI Mimmo, *Caso Catania: il valzer dei commissari ad acta*, in "Diritto e Giustizia", 11 settembre 2003

TORRISI Mimmo, *Caso Catania: quando il fuori gioco lo decide il giudice*, in "Diritto e Giustizia", 9 settembre 2003

TORRISI Mimmo, *I quattro mesi che hanno sconvolto il calcio italiano*, in "Diritto e Giustizia", 2 settembre 2003

TORRISI Mimmo, *Quando il caso Catania emigra dalla giustizia sportiva a quella amministrativa*, in "Diritto e Giustizia", 10 settembre 2003

TRAVERSI Alessandro, *Diritto penale dello sport*, Giuffrè, Milano, 2001

VALERINI Fabio, *Il processo e l'irrilevante giuridico (note a margine di una controversia sportiva)*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 3/2006, pp. 1035-1044

VALERINI Fabio, *Nessun ricorso al giudice per le controversie di natura tecnico-sportiva: non riguardano posizioni soggettive rilevanti per lo Stato*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it

VALZANIA Sergio, *La partita di diritto. Considerazioni sull'elemento ludico del processo*, in "Jus", 1978, pp. 204-246

VIGNA Mario, *Gli emendamenti al codice TAS 2016: molto rumore per nulla?*, in "Rivista di diritto ed economia dello sport", 3/2015, pp. 59-66

VIGORITI Vincenzo, *Giustizia statale e sport: fra ingerenza e garanzia*, in "Rivista dell'arbitrato", 2/2005, pp. 435-454

ZUCCONI GALLI FONSECA Elena, *Arbitrato dello sport. L'attesa decisione della Corte Suprema tedesca nel caso Pechstein*, in "Rivista dell'arbitrato", 1/2017, pp. 148-162

ZUCCONI GALLI FONSECA Elena, *Arbitrato dello sport: una better alternative*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it

ZUCCONI GALLI FONSECA Elena, *Quel che resta dell'arbitrato sportivo (dopo il nuovo codice della giustizia sportiva 2014)*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it

Siti internet consultati

www.cortecostituzionale.it - Sito web istituzionale della Corte costituzionale

www.giustizia-amministrativa.it - Portale istituzionale della Giustizia amministrativa

www.corteconti.it - Sito web istituzionale della Corte dei conti

www.coni.it - Sito web istituzionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano

<http://fie.org> - Sito web istituzionale della Fédération Internationale d'Escrime

www.federscherma.it - Sito web istituzionale della Federazione Italiana Scherma

www.giustiziasportiva.it - Sito web dell'omonima rivista online

www.rdes.it - Sito web della Rivista di diritto ed economia dello sport

www.centrostudisport.it - Sito web del Centro Studi di diritto, economia ed etica dello sport

www.iusexplorer.it - Banca dati online dell'editore Giuffrè

www.unipd.it - Sito web istituzionale dell'Università degli Studi di Padova

www.studiolubrano.it - Sito web dello studio legale Lubrano & Associati

www.fondazioneforensepg.it - Sito web della Fondazione forense di Perugia